



Camera di Commercio
Padova

Raccolta degli usi della provincia di Padova

Approvata dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 186 del 17 dicembre 2021

PRESENTAZIONE

Questa pubblicazione contiene la Raccolta degli Usi accertati ed attualmente vigenti nella Provincia di Padova. Essa e' il risultato dell'attività di revisione (effettuata sulla precedente edizione del 2002, parzialmente aggiornata nel 2007) coordinata dalla Commissione provinciale, presieduta dalla Dott.ssa Vincenza Lanteri, magistrato del Tribunale di Padova.

Alcune materie oggetto della raccolta sono state revisionate con il contributo dei Comitati tecnici costituiti, che hanno visto la partecipazione di alcuni esperti e studiosi della provincia. Per la restante parte, la raccolta previgente è stata oggetto di un aggiornamento con esclusivo riferimento all'aspetto giuridico-linguistico.

Con la pubblicazione della nuova Raccolta la Camera di Commercio intende offrire ai cittadini e agli operatori economici uno strumento aggiornato, contenente le regole attestatisi nella prassi dei vari ambiti commerciali, nel rispetto dei requisiti di equità e trasparenza e conforme alla legislazione vigente.

Desidero esprimere il più vivo ringraziamento alla Presidente della Commissione provinciale, nonché a tutti coloro che, a vario titolo, hanno collaborato a questo progetto.

Padova, gennaio 2022

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA

Antonio Santocono

INTRODUZIONE

Premesso come l'uso normativo rientri tra le fonti del diritto (artt. 8 e 9 delle disposizioni preliminari al Codice Civile) quale regola di condotta formatasi in modo spontaneo, quindi anche senza la consapevolezza che si stia forgiando una norma, e nell'osservanza da parte di tutti i membri della società, nel pieno convincimento di obbedire ad un imperativo giuridico, devesi evidenziare l'aspetto oggettivo dell'uso normativo che deve essere: costante e deve durare per un certo periodo di tempo (rimanendo una questione di fatto verificare se l'uso abbia posto in essere profonde radici nella vita della collettività, al punto da acquisire una indiscutibile autorità), e sotto l'aspetto soggettivo-psicologico deve essere osservato dai soggetti della collettività nella consapevolezza di obbedire ad un precetto giuridico (ratio iuris od opinio necessitatis).

Così delineato, l'uso normativo va tenuto distinto dagli usi negoziali, che costituiscono invece pratiche generali forgiate nei vari mercati con cui è possibile derogare alle norme non imperative della legge, e che hanno una funzione integrativa (c.d. usi integrativi o suppletivi, art.1340 c.c.) o interpretativa (c.d. usi interpretativi, art.1368 c.c.) della volontà negoziale, ed in relazione a tale specifica funzione acquistano la natura di elementi di fatto della volontà dei contraenti.

Fatte tali premesse e giunti alla conclusione dell'incarico ricevuto dalla Camera di Commercio di Padova in ordine all'accertamento ed alla revisione degli Usi Normativi in essere nella provincia di Padova, non rimane che augurare, a tutti coloro che vorranno far ricorso alla presente raccolta, una agevole consultazione.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PER LA REVISIONE DEGLI USI NORMATIVI DI PADOVA

Vincenza Lanteri

COMPONENTI COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA REVISIONE DEGLI USI

Vincenza Lanteri (*Magistrato di Cassazione abilitato alle funzioni direttive superiori, quale Presidente*)

Giovanni Giuseppe Amenduni (*Magistrato di Tribunale, quale Vice Presidente*)

Marco Cian (*Professore Ordinario del Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto dell'Università degli Studi di Padova*)

Marco Speranzin (*Professore Ordinario del Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto dell'Università degli Studi di Padova*)

Lorenzo Benvenuti (*in rappresentanza dei liberi professionisti*)

Piero Collauto (*in rappresentanza del settore creditizio*)

Silvia Dell'Uomo (*in rappresentanza delle categorie commerciali*)

Maurizio Ebano (*in rappresentanza delle categorie artigiane*)

Daniele Toniolo (*in rappresentanza delle categorie agricole*)

Paola Trevisani (*in rappresentanza delle categorie industriali*)

Nicoletta Salvagnini (*quale legale della Camera di Commercio di Padova*)

Antonio Palmieri (*Segretario*)

COMPONENTI I° COMITATO TECNICO - USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

Vincenza Lanteri (*Magistrato di Cassazione abilitato alle funzioni direttive superiori, quale Presidente*)

Laura Provasi (*in qualità di studioso - esperto dell'Università di Padova*)

Nicoletta Salvagnini (*quale legale della Camera di Commercio di Padova*)

Antonio Palmieri (*Segretario*)

COMPONENTI II° COMITATO TECNICO - USI IN MATERIA INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE

Vincenza Lanteri (*Magistrato di Cassazione abilitato alle funzioni direttive superiori, quale Presidente*)

Marco Speranzin (*Professore Ordinario del Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto dell'Università degli Studi di Padova*)

Nicoletta Salvagnini (*quale legale della Camera di Commercio di Padova*)

Antonio Palmieri (*Segretario*)

COMPONENTI III° COMITATO TECNICO - USI RICORRENTI NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE

Giovanni Giuseppe Amenduni (*Magistrato di Tribunale, quale Presidente*)

Fabrizio Crema (*in qualità di esperto del settore*)

Giacomo Gazzin (*in qualità di esperto del settore*)

Alberto Pasqualin (*in qualità di esperto del settore*)

Marco Zecchin (*in qualità di esperto del settore*)

Andrea Beghetto (*in qualità di studioso - esperto dell'Università di Padova*)

Marco Verbano (*in qualità di studioso - esperto dell'Università di Padova*)

Nicoletta Salvagnini (*quale legale della Camera di Commercio di Padova*)

Antonio Palmieri (*Segretario*)

Revisione della Raccolta degli usi ed aggiornamento giuridico-linguistico complessivo in collaborazione con **Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto** con il coordinamento del **Prof. Marco Cian**

Rilevazione della misura delle provvigioni di cui all'art. 28 in collaborazione con **Consiglio Notarile di Padova**

INDICE DELLE MATERIE

Titolo I

Usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere

- Capitolo 1 - Contrattazioni
- Capitolo 2 - Clausole principali
- Capitolo 3 - Termini di consegna
- Capitolo 4 - Mediazioni in genere
- Capitolo 5 - Stime

Titolo II

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura (non sono stati accertati usi)

Titolo III

Compravendita e locazione di immobili urbani

- Capitolo 1 - Compravendita di immobili urbani
- Capitolo 2 - Locazione di Immobili urbani

Titolo IV

Compravendita, affitto e conduzione di fondi rustici

- Capitolo 1 - Compravendita di fondi rustici
- Capitolo 2 - Affitto di fondi rustici

Titolo V

Compravendita di prodotti

- Capitolo 1 - Prodotti della zootecnia
 - ANIMALI DA LAVORO E DA ALLEVAMENTO
 - ANIMALI DA MACELLO
 - ANIMALI DA CORTILE
 - Sezione I : Pollame
 - Sezione II: Uova
- Capitolo 2 - Prodotti dell'agricoltura
 - CEREALI
 - ORTAGGI E FRUTTA
 - UVE

- ERBE, SEMENTI E FORAGGI
 - 1) Fieno
 - 2) Paglia
 - 3) Farine proteiche vegetali e farina di erba medica disidratata
 - 4) Polpe secche di barbabietola per l'alimentazione del bestiame
 - 5) Sementi
 - 6) Semi oleosi
- PIANTE

Capitolo 3 - Prodotti della silvicoltura

- LEGNA DA FUOCO

Capitolo 4 - Prodotti della caccia e della pesca (1)

Capitolo 5 - Prodotti delle Industrie estrattive (1)

Capitolo 6 - Prodotti delle industrie alimentari

- FARINE E SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE
- PASTE E PASTICCERIA
- LATTE, BURRO E FORMAGGIO
- VINI
- ALCOOL (buon gusto e denaturato), ACQUAVITI, GRAPPA DI VINACCIA E DISTILLATI DI VINO E DI ALTRE MATERIE
- BIRRA
- ACQUE MINERALI E BIBITE CON SCIROPPI O MENO, SEMPLICI O GASSATE
- CAFFÈ'
 - Sezione I: *CAFFÈ CRUDO in natura*
 - Sezione II: *CAFFÈ COTTO (tostato)*

Capitolo 7 - Prodotti dell'industria del tabacco (1)

Capitolo 8 - Prodotti dell'industria delle pelli

- Sezione I: PELLI PER SUOLA, TOMAIA, ABBIGLIAMENTO, ARREDAMENTO
- Sezione II: PELLI PER PELLICCERIA

Capitolo 9 - Prodotti delle Industrie tessili (1)

Capitolo 10 - Prodotti delle industrie dell'abbigliamento e dell'arredamento (1).

Capitolo 11 - Prodotti delle Industrie del legno

- LEGNAMI DA COSTRUZIONE E DA OPERA
 - 1) Legnami resinosi
 - 2) Legname di latifoglie
- COMPENSATI E MULTISTRATI, PANIFORTI LISTELLARI, PANNELLI TRUCIOLARI, ecc. .
- MOBILIO E SERRAMENTI
- PARCHETTI
- IMBALLAGGI

Capitolo 12 - Prodotti delle industrie della carta, poligrafiche e foto fono cinematografiche

- CARTA E CARTONI
- PRODOTTI TIPOGRAFICI
 - a) Industria grafica
 - b) Commercio degli imballaggi e delle confezioni di carta, cellophane, cartoncino e cartone teso
 - c) Carte speciali per imballaggi e confezioni e imballaggi di carta speciale
 - d) Commercio di libri nuovi (vendita dagli editori ai librai ed ai cartolibrari)
- PRODOTTI SENSIBILI PER FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA, E RADIOGRAFIA

Capitolo 13 - Prodotti delle industrie metallurgiche

- ACCIAI, FERRAMENTA, METALLI

Capitolo 14 - Prodotti delle industrie meccaniche

- MACCHINE UTENSILI
- MEZZI DI TRASPORTO

Capitolo 15 - Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi

- MATERIALI DA COSTRUZIONE
- PORCELLANE, CRISTALLERIE, VETRERIE E TERRAGLIE
- VETRI, SPECCHI E CRISTALLI
- OGGETTI ARTISTICI

Capitolo 16 - Prodotti delle industrie chimiche

- CARBURANTI, COMBUSTIBILI LIQUIDI, LUBRIFICANTI, CARBONI FOSSILI E COKE
- GAS COMPRESSI LIQUEFATTI E SCIOLTI IN BOMBOLE

Capitolo 17 - Prodotti delle industrie della gomma e plastica (1)

Capitolo 18 - Prodotti delle industrie varie

- STRACCI E CARTACCIA DA MACERO

Titolo VI

Credito, assicurazioni, borse valori

Capitolo 1 - Usi bancari (1)

Capitolo 2 - Usi delle assicurazioni (1)

Capitolo 3 - Usi delle borse valori (1)

Titolo VII

Altri usi

Capitolo 1 - Prestazioni varie d'opera e di servizi .

- Sezione I : Lavatura a secco, lavatura ad acqua, tintura.
- Sezione II : Lavatura di biancheria.
- Sezione III: Decorazioni e tinteggiature.

- Sezione IV: Impianti idraulici, di riscaldamento, condizionamento e gas.
- Sezione V : Impianti elettrici, apparecchi radio.

Capitolo 2 - Usi marittimi (1)

Capitolo 3 - Usi nei trasporti terrestri (1)

Capitolo 4 - Usi nei trasporti aerei (1)

Capitolo 5 - Usi nella cinematografia (1)

Indice Alfabetico analitico (per articoli)

(1) Non sono stati accertati usi

TITOLO I
USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

Cap. 01 – CONTRATTAZIONI

Art. 1 - Forma del contratto

La forma del contratto è libera, salvo quanto stabilito dalla normativa vigente

Art. 2 - Peso

Salvo usi speciali, le merci vengono trattate a peso netto.

Art. 3 - Requisiti della merce

La merce venduta senza indicazione della qualità deve essere di qualità sana leale buona mercantile.

Art. 4 - Avaria

Per avaria si intende qualunque danno da cui la merce sia colpita per vizio proprio o per altra causa.

Cap. 02 - CLAUSOLE PRINCIPALI

Art. 5 - Clausola circa

La clausola «circa», che si riferisce alla quantità, consente al venditore di consegnare una quantità di merce minore o maggiore di quella pattuita, nella misura stabilita dagli usi

Art. 6 - Clausola salvo o previa visita

Con la clausola «salvo» o «previa visita» il contratto si perfeziona nel momento in cui il compratore ha esaminato la merce ed espresso il proprio gradimento.

Qualora non sia stato precisato il termine entro il quale deve compiersi l'esame si intende che questo abbia luogo entro i due giorni non festivi successivi alla stipulazione del contratto.

Trascorso tale termine, o altro termine eventualmente stabilito nel contratto, senza che il compratore abbia esaminato la merce, questa s'intende esaminata ed accettata.

Art. 7 - Clausole franco porto e franco vagone destino

Sotto la denominazione «franco porto» (o «resa franco destino») s'intende che il venditore assume a suo carico le spese di trasporto.

Con la clausola «franco vagone destino» si intende che tutte le spese di trasporto restano a carico del venditore.

Art. 8 - Clausola franco vagone confine

A. **Transito:**

a. le spese di sdoganamento e di trasporto dal confine a destino sono a carico del compratore.

B. **Nazionalizzato:**

a. le spese di sdoganamento sono a carico del venditore, mentre quelle di trasporto rimangono a carico del compratore.

Art. 9 - Clausola franco partenza

Con la clausola «franco partenza» viene precisato il mezzo nel quale la merce deve essere caricata, a spese e per conto del venditore e a suo rischio. In caso di spedizione su vagone

ferroviario il venditore ha l'obbligo di richiedere il vagone e di eseguire la spedizione.

Art. 10 - Clausola franco stazione

Con la clausola «franco stazione» s'intende che il venditore deve consegnare la merce trattata nel magazzino della stazione ferroviaria di partenza ed eseguire la spedizione.

Quando si tratti di vagoni completi, s'intende che la merce dev'essere caricata su vagone chiuso, in perfetto stato di tenuta, a spese e per conto del venditore ed a suo rischio.

Art. 11 - Clausola parità stazione determinata

Quando sul contratto si include la clausola «parità stazione determinata», il rivenditore può spedire la merce da qualsiasi altra stazione, ma resta a suo carico o profitto la differenza nella spesa di trasporto.

Cap. 03 - TERMINI DI CONSEGNA

Art. 12 - Consegna immediata o prontissima

Se la consegna è convenuta come «immediata» o «prontissima», s'intende che si deve eseguire entro tre giorni feriali dal giorno successivo alla stipulazione del contratto.

Art. 13 - Consegna pronta

Se la consegna è convenuta come «pronta», s'intende che si deve eseguire entro otto giorni feriali dal giorno successivo alla stipulazione del contratto.

In caso di mancata indicazione dell'epoca di consegna, la merce s'intende contrattata per consegna «pronta».

Art. 14 - Consegna a termine

Se la consegna è convenuta «a termine», s'intende che non deve aver luogo oltre i termini finali fissati.

Art. 15 - Consegna entro un dato mese

Quando la consegna è fissata «entro un dato mese» senza ulteriori specificazioni, può essere effettuata a piacere dal venditore in un giorno qualsiasi del mese indicato.

Art. 16 - Consegna entro i primi giorni del mese

Quando la consegna è fissata «entro i primi giorni del mese», deve essere effettuata entro i primi dieci giorni del mese indicato.

Art. 17 - Consegna per fine mese

Quando la consegna è fissata «per fine mese», può essere effettuata entro gli ultimi dieci giorni del mese indicato.

Art. 18 - Consegna nella prima o seconda quindicina

Quando la consegna è fissata «nella prima quindicina» o «nella seconda quindicina» di un dato mese, dev'essere effettuata nei giorni compresi nella quindicina indicata.

Art. 19 - Consegna ripartita

Quando la consegna ripartita è scaglionata in più settimane o mesi, dev'essere effettuata in partite successive nelle epoche fissate in quantità praticamente uguali

Art. 20 - Termini per il ritiro della merce

Ai termini di consegna, di cui gli articoli precedenti, equivalgono i termini di ritiro da parte del compratore.

Art. 21 - Disposizione della merce

Per quanto riguarda la messa a disposizione della merce, sia per i contratti che prevedono il termine di consegna sia per quelli che prevedono il termine di ritiro, ci si dovrà attenere a quanto previsto dai contratti nazionali «tipo» inerenti alla merce contrattata.

Art. 22 - Annullamento dei contratti

Per quanto riguarda l'annullamento dei contratti o di quote dei contratti a termine, ci si atterrà a quanto previsto dai contratti nazionali «tipo» inerenti alla merce contrattata.

Art. 23 - Pagamento

Con la clausola «pagamento pronto a presentazione fattura» si intende che il pagamento dovrà effettuarsi entro gli otto giorni successivi continuativi alla data fattura.

Cap. 04 - MEDIAZIONI IN GENERE**Art. 24 - Diritto alla provvigione**

Il diritto alla provvigione matura quando è stato concluso l'affare e cioè alla firma del contratto, anche preliminare.

Art. 25 - Misura della provvigione

Per la generalità delle contrattazioni, la provvigione grava in misura uguale su ciascuna delle parti.

Nei contratti di mutuo tra privati, con o senza ipoteca, la provvigione spettante al mediatore è a carico del solo mutuatario nella misura del 2 per cento.

Art. 26 – Contratti per la cessione di quote sociali, aziende commerciali, farmacie

Nei contratti aventi ad oggetto la cessione di quote di qualsiasi società, spetta al mediatore la provvigione del 4% da parte del cedente e del 4% da parte dell'acquirente.

Nei contratti di cessione o sub-cessione di esercizi commerciali compresi gli esercizi pubblici spetta al mediatore la provvigione nelle misure sotto indicate:

- A. se il contratto ha per oggetto la cessione di esercizi commerciali intesi come avviamento commerciale comprensivo dei valori dell'arredamento ed attrezzature, spetta al mediatore la provvigione nella misura del 4% per parte, con esclusione del valore delle merci e del magazzino dalla base di calcolo;
- B. se il contratto ha per oggetto l'affitto o il subaffitto di esercizi commerciali, la provvigione è dovuta nella misura di una mensilità per parte.

Nei contratti di cessione o sub-cessione di farmacie spetta al mediatore la provvigione nella misura del 6% di cui il 3% a carico del cedente ed il 3% a carico del subentrante, sia che il contratto venga stipulato su una cifra a forfait, che a prezzi di inventario.

Qualora intervenga un tecnico per la prezzatura dell'inventario spetta a questi il compenso del 2%, di cui l'1% a carico del cedente e l'1% a carico del subentrante.

Cap. 05 – STIME

Art. 27 – Misura del compenso

Il compenso per la stima effettuata in ordine al valore dei beni è pari all'1% del valore stimato, salvo quanto previsto dall'art. 28 per le compravendite di immobili urbani.
La stima deve essere redatta per iscritto e motivata.

TITOLO II LE COMUNIONI TACITE FAMILIARI NELL'ESERCIZIO DELL'AGRICOLTURA

Non sono stati accertati usi

TITOLO III COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

Cap. 01 – COMPRAVENDITA DI IMMOBILI URBANI

Art. 28 – Mediazione

L'incarico per la vendita o l'acquisto di immobili è normalmente conferito al mediatore per iscritto.

La misura della provvigione è un elemento usualmente previsto nell'incarico ed oggetto di contrattazione tra le parti: acquirente/venditore, da una parte, e agente d'affari in mediazione, dall'altra.

Salvo diverso accordo tra le parti, la provvigione media corrisposta al mediatore ammonta usualmente alle percentuali indicate nella seguente tabella:

corrispettivo dell'immobile compravenduto	inferiore a 100.000,00 euro	da 100.000,00 a 500.000,00 euro	oltre 500.000,00 euro
<i>venditore</i>	<i>3 % sull'intero corrispettivo</i>	<i>2 % sull'intero corrispettivo</i>	<i>1,5 % sull'intero corrispettivo</i>
<i>acquirente</i>	<i>3 % sull'intero corrispettivo</i>	<i>2 % sull'intero corrispettivo</i>	<i>1,5 % sull'intero corrispettivo</i>

Nella permuta di immobili, la provvigione può essere commisurata al prezzo del bene permutato di maggior valore. Qualora l'immobile sia gravato da ipoteca, al mediatore - salvo diverso accordo - spetta la provvigione sul prezzo dell'immobile al lordo di ipoteca. Qualora vengano ceduti anche i mobili e gli accessori la provvigione - sempre salvo diverso accordo - viene pagata anche sull'importo dei mobili e accessori.

Art. 29 - Scelta del notaio

In mancanza di specifica pattuizione la facoltà di scelta del notaio rogante spetta al compratore.

Art. 30 – Caparra

All'atto del compromesso, è dovuto il versamento, a titolo di caparra, di una somma pari ad almeno il 10% del corrispettivo convenuto.

Il contratto tuttavia è valido anche in mancanza di caparra.

Cap. 02 – LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

Art. 31 – Mediazione

Nei contratti di locazione di immobili ad uso abitazione o ad uso diverso spetta al mediatore una provvigione pari a 2 mensilità del canone d'affitto di cui metà a carico dell'una e metà a carico dell'altra parte contraente.

Art. 32 – Oneri accessori la locazione

La ripartizione degli oneri accessori per le locazioni ad uso abitativo tra locatore (L) e conduttore (C) è effettuata come segue:

amministrazione:

Compenso amministrazione	L
Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile	C
Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali	L
ASCENSORE:	
Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni	C
Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti	L
Adeguamento alle nuove disposizioni di legge	L
Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione	C
Tasse annuali per rinnovo licenza d'esercizio	L
Ispezioni	C
Collaudi	L

autoclave:

Installazione e sostituzione integrale dell'impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico, ecc.)	L
Manutenzione ordinaria	C
Imposte e tasse di impianto	L
Forza motrice	C
Ricarico pressione del serbatoio	C
Ispezioni e lettura contatori	C
Collaudi	L

impianti di illuminazione, di videocitofono e speciali:

Installazione e sostituzione dell'impianto comune di illuminazione	L
Manutenzione ordinaria dell'impianto comune di illuminazione	C
Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme	L
Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme	C
Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni	L
Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni	C
Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili	L
Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili	C

impianti di riscaldamento, condizionamento, produzione acqua calda, addolcimento acqua:

Installazione e sostituzione degli impianti	L
Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti	L
Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario	C

Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale	C
Letture dei contatori	C
Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua	C
impianti sportivi:	
Installazione e manutenzione straordinaria	L
Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari, ecc.)	C
Consumo di acqua per pulizia per depurazione; acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria (es, terra rossa)	C
impianto antincendio:	
Installazione e sostituzione dell'impianto	L
Acquisti degli estintori	L
Manutenzione ordinaria e ricarica degli estintori	C
Collaudi e ispezioni	L
impianto televisivo:	
Installazione, sostituzione o potenziamento dell'impianto televisivo centralizzato	L
Manutenzione ordinaria dell'impianto televisivo centralizzato	C
parti comuni:	
Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico	L
Pulizia grondaie, sifoni e colonne di scarico	C
Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari	L
Manutenzione ordinaria di tetti e lastrici solari	C
Manutenzione straordinaria della rete di fognatura	L
Pulizia della rete di fognatura, compresa la disotturazione dei condotti e pozzetti	C
Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere	L
Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale locali e locali comuni	C
Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni	C
Installazione e sostituzione di serrature	L
Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati	C
Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo	L
Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo	C
parti interne all'appartamento locato:	
Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti	L
Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti	C
Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento e sanitario	C
Rifacimento di chiavi e serrature	C
Tinteggiatura di pareti	C
Sostituzione di vetri	C
Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità e del cavo e dell'impianto citofonico e videocitofonico	C
Verniciatura di opere in legno e metallo	C
Manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento	L

portierato:

Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi Previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l.	L10%-C
90%	
Materiale per pulizie	C
Eventuale alloggio del portiere (pari all'indennità sostitutiva prevista dal c.c.n.l.)	L10%-C
90%	
Manutenzione ordinaria della guardiola	L10%-C
90%	
Manutenzione straordinaria della guardiola	L

pulizia:

Spese per l'assunzione dell'addetto	L
Trattamento economico dell'addetto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l.	C
Spese per il conferimento dell'appalto a ditta	L
Spese per le pulizie appaltate a ditta	C
Materiale per le pulizie	C
Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia	L
Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia	C
Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie	C
Disinfezione di bidoni e contenitori di rifiuti	C
Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva	C
Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori	L
Sacchi per la pre-raccolta dei rifiuti	C

sgombero neve:

Spese relative al servizio, compresi i materiali d'uso	C
--	---

Art. 33 – Visita dei locali

L'inquilino ha l'obbligo di permettere la visita dei locali nei sei mesi precedenti la cessazione della locazione nonché, nel caso di alienazione dei locali, dal giorno in cui il proprietario ha informato l'inquilino che intende alienare i locali stessi.

La visita viene effettuata durante le ore di lavoro e dietro preavviso, con una frequenza media di 1 ora settimanale nel giorno o nei giorni indicati dall'inquilino.

I visitatori devono essere accompagnati dal proprietario o da una persona di sua fiducia.

Art. 34 - Riconsegna

All'atto della riconsegna l'inquilino è tenuto a ridipingere i locali se rilascia l'immobile entro il primo anno di locazione.

TITOLO IV
COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI

Cap. 01 - COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

Art. 35 – Provvigione

La provvigione al mediatore viene corrisposta nella misura del 2 per cento per parte.

La percentuale di mediazione a carico delle parti è del 3% qualora il mediatore presti altresì tutti i seguenti servizi:

- A. stima del fondo;
- B. promozione alla vendita;
- C. raccolta di eventuali proposte d'acquisto da parte dei potenziali acquirenti;
- D. eventuale assistenza nella pratica di finanziamento per la parte acquirente (a richiesta della parte);
- E. predisposizione del contratto preliminare di compravendita (a richiesta delle parti);
- F. assistenza alle parti nella trattativa sino alla stipulazione dell'atto notarile;
- G. verifica con la media diligenza professionale dello stato di fatto e di diritto del fondo.

Nella permuta la provvigione è commisurata al prezzo del bene permutato di maggior valore.

Qualora l'immobile sia gravato da ipoteca, al mediatore spetta la provvigione sul prezzo al lordo di ipoteca.

Nelle contrattazioni "a cancello chiuso", intendendosi con ciò tutto compreso (scorte, mobili, animali, ecc.), la provvigione va pagata sull'intera somma risultante dal contratto.

Art. 36 - Immissione nel possesso

La immissione nel possesso dei fondi avviene l'11 novembre.

Al 10 novembre il venditore uscente deve aver consegnato al subentrante il fondo e le sue pertinenze completamente sgombri da persone e cose anche interposte.

Art. 37 - Scorte morte, stallatico e sfalci erbosi

Salvo patto contrario, lo stallatico non utilizzato e quello prodotto dagli animali dell'uscente, sarà trattenuto sul posto a disposizione del subentrante.

Salvo patto contrario, al fine di non compromettere il buon andamento del raccolto dell'annata agraria entro la quale avviene l'immissione nel possesso del fondo compravenduto da parte del subentrante, il proprietario uscente non potrà dopo il 30 settembre, effettuare sfalci né di prati artificiali (quali trifogliai, medicali e simili), né di prati naturali e con essi di tutte le superfici erbose esistenti nei relitti, lungo le capezzagne, sulle rive dei fossi e sotto le coltivazioni arboree.

Art. 38 - Oneri fondiari

In mancanza di diverso accordo, il pagamento degli oneri fondiari incombe al compratore dall'immissione in possesso del fondo (11 novembre).

Cap. 02 - AFFITTO DI FONDI RUSTICI

Art. 39 - Superficie - misura

Per tutti i Comuni della provincia l'unità di misura usata è il campo padovano, ad eccezione delle frazioni di Torreselle e Levada in comune di Piombino Dese nelle quali si usa il campo trevisano.

Il campo padovano corrisponde a mq. 3862,57; quello trevisano, adottato in provincia di Padova, corrisponde a mq. 5204,69.

Le frazioni vengono di solito indicate con 1/4 - 1/3 - 1/2 - 2/3 di campo.

Art. 40 - Spese contrattuali - Provvigione

Le spese contrattuali sono a carico dell'affittuario. La provvigione al mediatore è ripartita a metà fra le parti.

Art. 41 - Consegna e riconsegna dei fondi con l'ausilio del perito

Allorché si faccia luogo alla consegna e riconsegna dei fondi con l'ausilio del perito, non intravedendo l'accordo sulla scelta dell'unico perito, ciascuna delle parti designa il proprio.

In caso di disaccordo fra i due periti, questi ne eleggono un terzo.

Le spese dell'unico o del terzo perito sono ripartite a metà tra le due parti.

Art. 42 - Conservazione e miglioramento

Il fondo, avuto riguardo alle condizioni in cui fu consegnato, deve essere costantemente mantenuto nel migliore stato possibile di sistemazione e di scolo, procurando anzi di migliorarlo annualmente con le lavorazioni regolate secondo tale intento.

Art. 43 - Piante

Le piante adulte, di qualunque tipo, specie, morte o, per cagioni ordinarie, fortemente deperite, e quelle vive, abbattute dalla bufera, restano a totale beneficio dell'affittuario.

Art. 44 - Abbattimento piante

Le piante vive possono essere abbattute previo accordo con il proprietario.

Art. 45 - Taglio, ripulitura, abbattimento e turni delle piante

Il taglio periodico delle piante legnose e delle siepi, la ripulitura annuale e l'abbattimento delle piante vive devono compiersi nel periodo autunno - invernale.

L'affittuario cessante ha facoltà di procedere al taglio delle piante, compresi i vimini, secondo i turni sotto indicati, fino all'ultima invernata che precede l'epoca del rilascio del fondo.

Il taglio si compie generalmente ogni anno per i vimini, ogni tre anni per l'ontano (onaro), il platano, il salice (salgaro), la pioppa (albora); ed ogni quattro anni per la robina, il noce (nogara), l'olmo e l'acero campestre (oppio) quando non serva a sostegno della vite.

L'affittuario deve riconsegnare gli alberi nei turni di taglio regolati come sopra è detto in rapporto ai turni esistenti all'atto di consegna.

Art. 46 - Spese di abbattimento delle piante - Spettanza del legno ricavato

Per gli abbattimenti di piante vive, concordati fra proprietario e affittuario, la spesa relativa e le spese di trasporto del legname all'aia (corte), nonché quelle per la sistemazione del terreno o della banchina lungo le rive, sono a carico dell'affittuario.

Il legno ricavato, se trattasi di ceppaia (tapara), spetta per intero all'affittuario; se trattasi di alberi d'alto fusto o a capitozza, va diviso: quanto al tronco, a metà fra il proprietario e l'affittuario, fatta

eccezione per le piante da coltura industriale; quanto al resto (ceppo radicale e rami con incastellatura e chioma detti volgarmente fefo, aria), per intero all'affittuario.

Se trattasi di alberi a medio fusto od a capitozza media e bassa, la divisione del legno ricavato si fa a metà (generalmente a numero di piante) fra proprietario e affittuario, esclusa in ogni caso la ramaglia fino all'età di tre o di quattro anni a seconda della specie legnose ed in relazione dell'art. 45, ramaglia che spetta per intero all'affittuario. La parte degli alberi di spettanza del proprietario viene ritirata a cura e spese dello stesso.

Art. 47 - Nuove piantagioni

Salvo patto contrario nella formazione di nuovi impianti e nella sostituzione con nuove piante di quelle vive abbattute, il proprietario provvede all'acquisto: l'affittuario al trasporto di esse dal vivaio o dalla stazione ferroviaria, alla messa a dimora, alla cura colturale di formazione, alla concimazione e trattamento con anticrittogamici. L'acquisto delle piante per la sostituzione di quelle morte durante il periodo di formazione delle piantagioni eseguite per conto del proprietario, non imputabile a negligenza od a imperizia dell'affittuario, resta a carico del proprietario stesso.

TITOLO V

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

Cap. 01 - *PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA*

ANIMALI DA LAVORO E DA ALLEVAMENTO

Art. 48 - Forme di contrattazione

La forma dei contratti di compravendita di animali da lavoro o da allevamento è libera, ma è d'uso stendere per iscritto quelli relativi ad animali di pregio e a partite di rilevante entità; si suole inoltre stipulare per iscritto i contratti contemplanti clausole o garanzie difformi da quelle d'uso.

Art. 49 - Conclusione del contratto nei mercati

Nei mercati la conclusione dei contratti di compravendita viene stipulata con la battuta e la stretta della mano destra dei contraenti.

Il trasferimento della proprietà sui bovini, a seguito di compravendita, è provato dall'acquirente o dal mediatore con un segno visibile sul manto della bestia.

Art. 50 - Unità di base di contrattazione

I bovini si contrattano per capo, a peso, a gruppo; gli equini per capo, o a peso; gli ovini per capo o per gruppi; i suini per capo, a peso o per gruppi; la selvaggina da allevamento a capo.

Art. 51 - Caparra e pagamento

Ove non sia diversamente stabilito in forma espressa, a garanzia dell'osservanza di quanto pattuito, ed altresì come principio di pagamento, il compratore è tenuto a versare al venditore una caparra confirmatoria.

Il contratto, tuttavia, è valido anche ove escluda espressamente la dazione della caparra.

Il saldo del prezzo avviene nei termini fissati dall'accordo tra le parti.

Art. 52 - Forme di garanzia

Nelle compravendite aventi ad oggetto i bovini, con le parole «sano e da galantuomo» si garantisce l'animale da qualsiasi vizio o malattia (anche non compreso nella tabella di cui al successivo art. 56) che abbia, però, carattere redibitorio secondo l'art. 1490 del Codice Civile e per effetto del D.P.R. n. 317 del 30.4.1996 e successive modifiche.

Per gli equini, con le parole «sano e sincero» si garantisce che l'animale è esente da bolsaggine, da vizi d'animo o manie periodiche; con le parole «sano da galantuomo» si garantisce che va esente da tutti i vizi o i difetti redibitori di cui all'art. 1490 del Codice civile; con le parole «sano de fià e dritto» si garantisce l'equino esente da bolsaggine e da zoppie intermittenti; con le parole «vendo per la capezza, per la corda», il venditore segnala che il contratto è a tutto rischio e pericolo del compratore, tranne il solo caso di malattie infettive e parassitarie contagiose soggette a denuncia ai sensi di legge.

Art. 53 - Durata della garanzia

Salvo diverso accordo espresso fra le parti il venditore è tenuto alla garanzia per i vizi per la durata di cui al successivo comma del presente articolo e di cui all'art. 56.

Salve le eccezioni di maggiore durata, di cui alla tabella del successivo articolo 56, e salvo diverso accordo fra le parti, la durata della garanzia è di giorni 8 per i bovini; per gli equini è di giorni 20 per vizi d'animo e manie periodiche e di 40 per tutti gli altri vizi o difetti.

Per i cavalli sportivi e da sella il contratto può essere risolto se entro 20 giorni dalla avvenuta compravendita si manifesta una malattia o una sindrome che non era evidente al momento della trattativa, ma che appaia essere il risultato di un fenomeno pregresso (cronicizzato), conosciuto o conoscibile dal venditore e presumibilmente celato attraverso la somministrazione di farmaci, non dichiarata.

Per quel che concerne le compravendite di cani di razza, va considerato vizio redibitorio – e dà diritto al compratore a farsi consegnare un altro cucciolo di identico valore – il manifestarsi, entro 18 mesi dalla compravendita, di una malattia genetica ereditaria che non sia dimostrabile all'atto della vendita stessa (es.: displasia dell'anca). In tal caso all'acquirente è dovuta la sostituzione del cucciolo malato con un altro cucciolo di identico valore e della stessa età che aveva il primo cucciolo all'atto della vendita; null'altro è dovuto al compratore.

La durata della garanzia si computa dal giorno della consegna. Il termine di giorni 8 è computato comprendendovi il giorno della consegna; i termini maggiori di giorni 8 sono computati senza tener conto del giorno della consegna

Art. 54 - Esclusione e limiti di garanzia

Sono esclusi dalla garanzia per i vizi gli animali lattanti e la selvaggina.

Per i suini è consuetudine concedere la garanzia solamente per i casi compresi nella tabella di cui al successivo art. 56.

Art. 55 - Malattie infettive e parassitarie contagiose

Le malattie infettive e parassitarie contagiose soggette a denuncia a termine di legge, ponendo fuori commercio gli animali infetti, rendono di pieno diritto nullo il contratto, qualora sia possibile accertare la presenza della stessa malattia nell'allevamento o stalla di provenienza, ovvero qualora sia possibile dimostrare la preesistenza (anche in fase di incubazione) nell'animale oggetto di compravendita.

Art. 56 - Termini per la garanzia

È d'uso concedere la garanzia per i vizi e le malattie e con la durata di cui alla seguente tabella:

	GG. garanzia
A. Per i bovini	
1. Tosse cronica, lesioni croniche respiratorie in genere.	20
2. Alterazioni cardio-circolatorie	8
3. Calcoli urinari (mal della pietra)	40
4. Lesioni croniche, dell'apparato genito-urinario (nefrite, metrite, ematuria, ecc.)	8
5. Doglia vecchia e zoppicature croniche intermittenti.	8
6. Coliche intermittenti e gastroenterite cronica, pericardite e peritonite anche da corpo estraneo	40
7. Prolasso abituale della vagina e dell'utero (mostrar la mare)	8
8. Prolasso del retto (cosiddette emorroidi).	8
9. Sterilità (vacca sterpa). Lesioni varie della sfera genitale ninfomania (vacca torizza)	20
10. Vizio di popparsi	8
11. Vizio di non lasciarsi mungere	8
12. Vizi d'animo: recalcitrare, rustichezza nel lasciarsi aggogare, scappare dal giogo, cozzare, dar di corna	40
13. Crampo, arpeggiamento (biro)	8
B - Per gli equini	
1 - Vizi d'animo: mordere, tirare calci, scappare, cozzare ombre	20
2 - Mania periodica (rustichezza, restio)	20
3 - Ticchio o tiro nelle sue diverse forme	8
4 - Doglia vecchia e zoppicature croniche intermittenti	8
5 - Mal del garrese	8
6 - Bolsaggine, corneggio, sibilo, rantolo per possibile impiego di farmaci a lunga durata che mascherano la sintomatologia	20
7 - Amaurosi e ambliopia, oftalmite periodica (luna)	40
8 - Epilessia (mal caduco), vertigini,	40
9 - Coliche ricorrenti e calcolosi uretrale ed intestinale	40
10 - Criptorchidia (maschio castrone)	40
C - Per i suini	
1 - Criptorchidia (maschio castrone)	20
2 - Ernie o zoppie	8
D - Per gli ovini	
1 - Strongilosi bronchiale (bronchite verminosa)	8
2 - Cachessia acquosa, marciume, distomatosi (verme al fegato)	8
3 - Piroplasmosi, itterizia	8

Art. 57 - Malattia dell'animale venduto

Quando l'animale si ammala durante il periodo di garanzia, il compratore deve avvisare immediatamente il venditore e prestare le più urgenti cure, conformandosi ai suggerimenti del veterinario, che referta la malattia.

Se il venditore non si oppone o non interviene in alcun modo, si intende che egli riconosce ed accetta quanto è stato disposto dall'acquirente per il trattamento dell'animale.

Nel caso di comparsa di malattie infettive ad andamento acuto durante i primi 8 giorni dalla consegna, qualora sia possibile accertare la presenza della stessa malattia nell'allevamento o stalla d'origine il contratto si deve ritenere nullo ed il venditore deve rispondere di eventuali danni.

Art. 58 - Morte dell'animale venduto

Verificandosi la morte o la macellazione d'urgenza dell'animale negli otto giorni dalla consegna, il danno è tutto a carico del venditore se sia provato che la malattia, qualunque essa sia, preesisteva alla vendita sulla base del giudizio espresso dal veterinario o dai veterinari periti che abbiano attestato che la malattia era già presente al momento della consegna

Ove consti il contrario, il danno è a carico del compratore.

Se l'animale muore entro 24 ore dalla consegna si presume che la morte sia avvenuta per malattia preesistente alla vendita. Il venditore in tal caso deve restituire il prezzo al compratore, se non provi che l'animale è morto per causa accidentale o in conseguenza di incuria o di omissione da parte del compratore; se è provato che il venditore conosceva il vizio o la malattia dell'animale, egli deve anche risarcire il compratore del danno subito.

Art. 59 - Termini e modi del protesto

Il protesto è fatto dal compratore possibilmente appena riscontrato il difetto o il vizio e comunque entro i termini di cui gli articoli 53 e 56 direttamente al venditore o al mediatore.

Quando all'atto della consegna sia stato affidato il resto del prezzo ad una terza persona, si ritiene sufficiente, per effettuare il protesto, l'avviso dato entro gli 8 giorni dalla consegna al depositario, il quale deve ritenersi diffidato a non consegnare il deposito.

Qualora il protesto del vizio o difetto avvenga entro gli 8 giorni, tutte le garanzie, anche quelle limitate agli 8 giorni, sono prorogate a 40 giorni.

Appena ricevuta la notizia del vizio o del difetto redibitorio, il venditore usa procedere alla constatazione del vizio del difetto stesso, prima che scada il termine di garanzia.

Art. 60 - Custodia dell'animale protestato

Scaduto il termine di garanzia senza che il venditore o la persona da lui delegata si sia presentata a verificare il vizio o il difetto, il compratore deve, previo accertamento di un veterinario e previo regolare avviso al venditore, tenere l'animale sotto custodia nella propria stalla.

Durante il tempo che corre fra la denuncia e la verifica del vizio o difetto o fra l'accertamento del vizio o difetto e la restituzione, non è permesso al compratore di assoggettare l'animale al lavoro. Nel caso si tratti di vacca in lattazione è fatto obbligo all'acquirente di mungere la bovina, ai fini del benessere animale e onde evitare l'insorgenza di complicanze (ed in particolare di mastiti); il latte prodotto rimane di proprietà dell'acquirente.

Restano, però, impregiudicati i diritti del compratore se questi aveva sottoposto l'animale al lavoro prima della denuncia del vizio o difetto redibitorio, a meno che il lavoro non sia diverso da quello per il quale l'animale venne acquistato o il difetto abbia avuto origine da mancate cautele richieste dall'età o dalla forza o dalla condizione dell'animale.

Il compratore non ha diritto di ottenere la sostituzione dell'animale se non ha conservato

l'animale nelle identiche condizioni in cui esso si trovava all'atto dell'acquisto indipendentemente dal vizio denunciato, fatta eccezione per le prove diagnostiche previste dai piani di profilassi nazionali e regionali (TBC, BRC, LBE, ...).

Quando il venditore rileva che l'animale è dimagrito a causa di eccessivo lavoro, di maltrattamenti, di fatiche superiori alle sue forze o per impiego non conforme alla sua destinazione, può obbligare il compratore a rimettere l'animale nello stato pristino e anche rifiutarsi di riceverlo; in questo caso è tenuto inoltre ad effettuare la denuncia per maltrattamento alle autorità preposte, ai sensi dell'art. 544 ter c.p.

Art. 61 - Stima dell'animale protestato

Le parti contraenti possono anche, di comune accordo, conguagliare in denaro il minor valore dell'animale, procedendo all'uopo ad una stima richiedendo eventualmente il parere del veterinario.

Art. 62 - Restituzione dell'animale protestato

Qualora il compratore, avendone il diritto, intenda restituire l'animale, ne informa il venditore, se questi nulla dispone o non intervengano accordi, lo riconsegna nello stesso luogo della consegna, dove il venditore ha l'obbligo di ritirarlo. Per le compravendite sul mercato si usa omettere ogni avviso, ma il venditore ha diritto che l'animale sia ricondotto sulla piazza dove fu venduto, al mercato successivo; qualora l'animale non venga ricondotto al mercato, il venditore non è obbligato a riprendere l'animale (o i soldi o la bestia). Si eccettuano i casi di impedimento fisico dell'animale da comprovare con regolare certificato sanitario.

Art. 63 - Vizi nella vendita per coppia, pariglia, gruppo

Nelle vendite di equini a pariglia l'eventuale malattia trasmissibile, constatata in uno di essi, dà diritto alla risoluzione del contratto della coppia o pariglia e non per il solo animale difettoso.

Se con un solo contratto vengono venduti o permutati più animali in gruppo, il compratore ha il diritto alla risoluzione dell'intero contratto quando riscontrasse, anche soltanto in uno dei medesimi, una malattia di natura contagiosa preesistente alla consegna.

Trattandosi di altre malattie o difetti redibitori si restituiscono i soli animali difettosi. La restituzione del prezzo viene effettuata con riferimento al numero degli animali se il prezzo sia stato determinato per capo, altrimenti la parte di prezzo da restituire è determinata da periti.

Art. 64 - Gravidanza ed aborto

Se una vacca o una cavalla è stata garantita gravida o gestante e si constata, entro 20 giorni dalla compravendita, che non è tale, ha luogo la risoluzione del contratto; se nel contratto viene indicata l'epoca nella quale la vacca o la cavalla si sgraverà, è tollerato il ritardo di un mese; trascorso questo termine si fa luogo a riduzione di prezzo in ragione del maggior ritardo.

Il rischio del parto e dell'aborto, anche se avvenuto in periodo di garanzia, è a carico del compratore.

Sono a carico del venditore soltanto i rischi di aborto causato da malattia infettiva quando sia possibile dimostrare che questa era pregressa nell'allevamento di origine e accertata con esami di laboratorio sul feto o sugli invogli o con esami sierologici sulla madre.

ANIMALI DA MACELLO

Art. 65 - Modalità del contratto

Per gli animali da macello di qualunque specie gli acquisti si fanno «a vista» o «a peso vivo» o «a peso morto».

Se i bovini adulti, i vitelli e gli equini si pesano appena macellati (a caldo), è praticata la detrazione del 2 per cento sul peso morto a favore dell'acquirente

Art. 66 - Unità base e misura della contrattazione

Gli acquisti a peso morto avvengono, per ogni singola specie di animali, nei modi che seguono:

Bovini adulti.

Vengono macellati e pesati in carcassa o in mezzene, completi di rognatura, parti diaframmatiche, e pagati al venditore al prezzo stabilito. Il quinto quarto, comprensivo della coda, è di proprietà dell'acquirente. Qualora in tutta o parte della carcassa o delle frattaglie si presentassero lesioni anatomo-patologiche accertate dal veterinario ufficiale ispettore delle carni, per cui tutte o parte delle carcasse o delle frattaglie stesse non vengano ammesse alla libera commercializzazione, si fa luogo ad un accordo tra le parti per compensare il minor valore.

Vitelli.

Possono essere macellati e pesati in carcasse come i bovini adulti. Il quinto quarto è di proprietà dell'acquirente, compresa la coda qualora asportata dalla carcassa. Qualora in tutta o in parte della carcassa o delle frattaglie si presentassero lesioni anatomo - patologiche accertate dal veterinario ufficiale ispettore delle carni, per cui tutte o parte delle carcasse o delle frattaglie stesse non vengano ammesse alla libera commercializzazione, si fa luogo ad un accordo tra le parti per compensare il minor valore.

Equini.

Possono essere macellati e pesati in carcasse come i bovini adulti. Il quinto quarto è di proprietà dell'acquirente compresa la coda qualora asportata dalla carcassa. Qualora in tutta o in parte della carcassa o delle frattaglie si presentassero lesioni anatomo patologiche accertate dal veterinario ufficiale ispettore delle carni, per cui tutte o parte delle carcasse o delle frattaglie stesse non vengano ammesse alla libera commercializzazione, si fa luogo ad un accordo tra le parti per compensare il minor valore.

Agnelli.

La carne con le unite frattaglie, comprese teste e zampe, viene pesata e pagata restando la pelle a beneficio del compratore.

Suini.

L'animale, una volta depilato e privato delle interiora e delle frattaglie complete del loro grasso, che restano a beneficio del compratore, viene pesato per intero e su questo peso si paga il prezzo stabilito. Qualora in tutta o in parte della carcassa o delle frattaglie si presentassero lesioni anatomo patologiche accertate dal veterinario ufficiale ispettore delle carni, per cui tutte o parte delle carcasse o delle frattaglie stesse non vengono ammesse alla libera commercializzazione, si fa luogo ad un accordo tra le parti per compensare il minor valore.

Art. 67 – Pesatura

Per gli animali da macello contrattati «a peso vivo» la pesatura è verificata alla pesa pubblica o a quella dell'azienda.

Bovini e vitelli.

I bovini adulti vengono pesati a digiuno, cioè dodici ore dopo il pasto, e l'importo viene calcolato su tutto il peso al prezzo stabilito; salvo diverso accordo, si deduce dal peso il 4% se pesati subito dopo il pasto. I vitelli vengono venduti a peso vivo e si pratica una detrazione del 2% alla stalla e di Kg 1 per capo al mercato.

Suini.

I suini vengono pesati a digiuno, cioè dodici ore dopo il pasto, e l'importo viene calcolato su tutto il peso al prezzo stabilito. Salvo diverso accordo si detrae normalmente dal peso 1 Kg per zampa oppure il 2%.

Art. 68 - Custodia e consegna

Per gli acquisti nelle stalle di animali da macello, il ricevimento deve effettuarsi entro il termine massimo di 8 giorni, salvo diverso accordo: durante tale periodo gli animali devono essere mantenuti a cura e spese del venditore il quale risponde di tutti i rischi, anche di perdita. Trascorso tale termine i rischi passano a carico dell'acquirente e tra le parti potrà essere concordato il rimborso delle maggiori spese sostenute e degli eventuali danni subiti dal venditore.

Per gli acquisti a lungo termine, il ricevimento avverrà secondo gli accordi presi tra le parti con una tolleranza di 8 giorni prima o dopo la data fissata. I rischi durante tale periodo sono a carico del venditore.

Gli equini da macello in attesa di consegna non possono essere sottoposti al lavoro.

Art. 69 - Oneri a carico del compratore

Sono a carico del compratore tutte le spese di macellazione, anche nel caso di vendita a peso morto.

Art. 70 - Pagamento – caparra

Il pagamento degli animali da macello si effettua, nei limiti consentiti dalla legge, a pronti contanti salvo diversa pattuizione fra le parti.

A richiesta del venditore deve essere versata la caparra.

Qualora il venditore non osservi i patti del contratto e questo venga risolto, deve essere restituita al compratore la caparra raddoppiata. Mancando invece il compratore ai patti convenuti, questi perde la caparra.

Art. 71 - Annullamento del contratto

Per gli animali da macello, oltre a quelle contagiose, producono l'annullamento del contratto le malattie che, pur non essendo provate contagiose né trasmissibili con l'uso della carne, portano tuttavia alterazioni tali da vietarne l'uso alimentare secondo le vigenti disposizioni sanitarie.

Se il divieto di tale uso riguarda singoli organi o parti dell'animale, si pratica una adeguata diminuzione di prezzo.

Qualora nelle carni venga accertata la presenza di sostanze non consentite dalla legge o nocive per la salute umana e ne venga ordinata dall'ispettore delle carni la distruzione, si produce l'annullamento del contratto

Art. 72 – Mediazione

Salvo diverso accordo intervenuto fra parti e mediatore, la provvigione da corrispondere a quest'ultimo che interviene nel contratto di compravendita di animali viene usualmente e mediamente individuata nelle seguenti misure:

- A. Bovini (allevamento, macello e da latte) 2%, di cui 1% a carico del venditore e 1% a carico del compratore;
- B. Equini (cavalli, muli, bardotti, asini) 2%, di cui 1% a carico del venditore e 1% a carico del compratore;
- C. Ovini (castrati, pecore, agnelli, capretti) 2%, di cui 1% a carico del venditore e 1% a carico del compratore;
- D. Suini da macello 2%, di cui 1% a carico del venditore e 1% a carico del compratore;
- E. Suini lattonzoli:
 - a. per capo: 5% (di cui il 3% a carico del venditore ed il 2% a carico del compratore);
 - b. per nidiata: 3% (di cui il 2% a carico del venditore e 1% a carico del compratore).

Art. 73 - Stima

Salvo diverso accordo la provvigione dovuta allo stimatore da parte di chi gli ha dato l'incarico per la stima degli animali viene usualmente e mediamente individuata nella misura massima del 2 per cento fino ad un valore di stima di 500 euro; sulla somma eccedente tale valore si applica la provvigione dell'1 per cento.

ANIMALI DA CORTILE

Sezione I: POLLAME

Art. 74 - Modalità di contrattazione

Il pollame destinato alla macellazione si vende per partite omogenee per qualità, categoria e sistema di allevamento.

Gli acquisti sono fatti su visita o meno della merce.

Art. 75 - Prezzo dello scarto

Lo scarto, costituito dai capi di pollame non conformi alle condizioni pattuite, viene pagato al 50% del prezzo.

Art. 76 - Prezzo

Il prezzo del pollame destinato alla macellazione si intende per chilogrammo; franco cortile allevamento, franco mercato o franco magazzino compratore, a seconda degli accordi presi.

Art. 77 - Ritiro dei pollame destinato alla macellazione

Il ritiro del pollame destinato alla macellazione, qualora trattasi di grosse partite, è effettuato entro sette giorni da quello della contrattazione.

Art. 78 - Pulcini - Garanzie sanitarie

Il commercio dei pulcini avviene con le garanzie sanitarie relative alle malattie infettive trasmissibili. Il periodo di garanzia è di giorni otto.

Art. 79 - Pollame adulto - Malattie infettive

Le malattie infettive soggette a denuncia, sempre che si possa dimostrarne l'esistenza al momento della consegna, giustificano la risoluzione del contratto di compravendita avente ad oggetto il pollame adulto da riproduzione o da reddito.

Art. 80 - Pagamento

Salvo speciali pattuizioni, il pagamento si intende, nei limiti consentiti dalla legge, a pronti contanti; trattandosi di grosse partite esso può essere nel giorno di mercato successivo a quello della contrattazione o, comunque, entro 7 giorni dall'acquisto della merce.

Sezione II: UOVA**Art. 81 - Contrattazioni**

La forma dei contratti di compravendita aventi ad oggetto uova è libera. Le uova di gallina si vendono per freschezza qualità e colore.

Art. 82 - Prezzo

Il prezzo è pattuito ad un tanto per uovo, netto di sconto e compreso l'imballaggio, per merce franco su carro stazione ferroviaria partenza o franco su automezzo partenza.

Art. 83 - Ritardi nella consegna

Ogni ritardo rispetto al termine concordato costituisce inadempimento definitivo ed essenziale e dà diritto al compratore, salvo i casi di forza maggiore, di rifiutare la merce e chiedere il risarcimento dei danni.

Art. 84 - Tolleranza

Nelle contrattazioni in cui, alla quantità di uova pattuita, si fa seguire la parola «circa», è ammessa una tolleranza, in più o in meno, del 5 per cento.

Art. 85 - Pagamento

Nei limiti consentiti dalla legge, per le piccole partite, qualora non siano pattuite speciali condizioni, il pagamento s'intende a pronti contanti; trattandosi di grosse partite esso può essere eseguito nel giorno di mercato successivo a quello della contrattazione o, salvo diversi accordi, entro 7 giorni dall'acquisto della merce, previo adeguato acconto alla consegna della merce in magazzino.

Art. 86 - Avarie

Nel trasporto di uova per ferrovia, merce franco arrivo, quando siano constatate avarie o ammanchi, il destinatario è tenuto, nell'interesse del venditore, a ritirare la merce, previ gli accertamenti del caso ed i reclami da farsi verso il vettore e a darne immediato avviso al venditore in forma scritta, anche telematica o informatica.

Art. 87 - Reclami

I reclami per la qualità, freschezza e peso, come pure quelli per difetti e per le uova mancanti, devono essere fatti entro le 24 ore dal ricevimento della merce, non computati in tale termine i giorni festivi.

Cap. 02 - PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

CEREALI

Art. 88 - Forma della contrattazione

La forma dei contratti di compravendita aventi ad oggetto cereali è libera.

Art. 89 - Documentazione

Nelle contrattazioni in cui vi sia l'intervento del mediatore questi rilascia alle parti un «fissato» «stabilito» di vendita che documenta per iscritto l'accordo.

Tale documento viene, di solito, firmato dai contraenti e dal mediatore. Nel caso venga firmato soltanto dal mediatore, ove entro 48 ore il documento stesso non sia respinto da uno dei contraenti (in quanto non corrispondente a ciò che fra le parti è stato pattuito), si presume che le parti stesse abbiano comunque accettato di vincolarsi secondo quanto in esso riportato.

Art. 90 - Contrattazioni della merce

La contrattazione avviene normalmente per la merce rinfusa posta su veicolo in partenza.

Qualora la merce venga venduta insaccata, la contrattazione può avvenire tanto «a peso netto» quanto «tela per merce».

Salva diversa pattuizione il contratto si intende concluso «a peso netto»; nel contratto con clausola «sacco per merce» i sacchi rimangono di proprietà dell'acquirente.

I cereali vanno pesati in colli di peso uniforme su luogo ed al momento della consegna, su pesa privata o, se una delle parti lo richiede, su pesa pubblica.

Salvo che non sia pattuita in modo espresso una tara convenzionale, nelle vendite a peso netto si tiene conto della tara reale.

Quando non si tratti di vendita «sacco per merce», il compratore è tenuto a fornire i sacchi e gli spaghi, i quali, sempre a cura del compratore, dovranno farsi pervenire al venditore franco destino ed in tempo utile, con riguardo all'attrezzatura di cui dispone il venditore stesso ed all'entità del contratto.

Art. 91 - Contratti in erba

Nei «contratti in erba» se il venditore cede il prodotto di un suo fondo, indica il fondo di produzione, la varietà seminata e la quantità approssimativa del raccolto; diversamente, di norma, esso si limita ad indicare la varietà e la quantità approssimative.

Quando il «contratto in erba» riflette tutto o parte del prodotto di un fondo di proprietà del venditore, specificato nel contratto, se il venditore dimostra che, per eccezionali avversità atmosferiche, o altre cause di forza maggiore, il raccolto è stato nullo od inferiore alla quantità pattuita, esso è liberato totalmente o per la quantità non prodotta, dall'obbligo della consegna, senza essere tenuto ad alcun risarcimento del danno.

Il venditore di «cereali in erba», sia esso produttore o commerciante, che nel contratto non avesse specificato il fondo di provenienza, è invece tenuto in ogni caso alla consegna nei termini pattuiti dall'intero quantitativo contrattato.

Se nel contratto sono state indicate le caratteristiche della merce ed il raccolto, al momento della consegna, risulta di qualità inferiore, il compratore ha diritto ad una riduzione del prezzo.

Nelle vendite «in erba» concluse senza che sia stato indicato il fondo di provenienza, il compratore può protestare la merce che non risulti della qualità pattuita o, qualora non sia precisata la qualità, che non sia «sana, leale e mercantile» a norma del successivo art. 100.

Art. 92 - Clausole usuali

Rispetto alla qualità la merce viene contrattata con le seguenti clausole:

- A. «salvo visita» o «previa visita»;
- B. «per merce vista e gradita»;
- C. «per merce sui campioni»;
- D. «per merce su denominazione»;
- E. «per merce su classificazione».

Art. 93 - Clausola «per merce vista e gradita»

Con la clausola «per merce vista e gradita» il contratto si perfeziona nel momento in cui il compratore ha visitato la merce ed espresso il proprio gradimento.

Qualora non sia stato precisato il termine entro il quale deve compiersi la visita, si intende che questa abbia luogo entro due giorni non festivi successivi alla stipulazione del contratto.

Trascorso tale termine, o altro termine che sia stato eventualmente stabilito nel contratto, senza che il compratore abbia proceduto a visitare la merce, questa si intende regolarmente visitata ed accettata.

Art. 94 - Clausola su campione

Con la clausola «su campione» le vendite possono effettuarsi su campione «reale», «tipo» od «indicativo».

«Reale» è il campione tratto dalla merce contrattata; tutta la partita deve corrispondervi.

«Tipo» od «indicativo» è invece il campione che non è stato tratto dalla massa contrattata, ma che è invece rappresentativo delle principali caratteristiche ad esso inerenti.

Il campione, in ogni caso, deve essere di tale entità da permettere la rilevazione delle caratteristiche delle partite oggetto della compravendita. Si procede al prelevamento di tre campioni identici in contenitori atti alla perfetta conservazione, uno dei quali viene consegnato al compratore, l'altro al venditore ed il terzo a disposizione per eventuali accertamenti. Detti campioni vengono sigillati.

Art. 95 - Clausola su denominazione

Con la clausola «su denominazione» si intende che la merce deve corrispondere alle qualità specificate nel contratto.

Art. 96 - Clausola su classificazione

Con la clausola «su classificazione», si intende che la merce deve corrispondere alle qualità riferite alla buona media dell'annata.

Art. 97 - Spese contrattuali

Le spese inerenti all'esecuzione del contratto ossia quelle di misurazione o pesatura ed insaccatura sono a carico del venditore.

Art. 98 - Classificazione dei cereali

In relazione al grado di stagionatura i cereali vengono classificati in «secco», «essiccati» ed «a stagione». Si intende:

- A. «secco» il cereale essiccato naturalmente con un grado di umidità non superiore al 14% per il frumento ed al 15% per gli altri cereali, fatta eccezione per l'orzo e l'avena per i quali il grado di umidità non deve essere superiore al 14%;
- B. «essiccato» il cereale passato nell'essiccatoio e portato ad un grado di umidità non superiore al 14% per il frumento, orzo ed avena ed al 15% per gli altri cereali.

Salvo il diritto ad un corrispondente abbuono di prezzo, per i cereali secchi od essiccati viene tollerata l'umidità maggiore di un grado, oltre il quale il compratore può esercitare il diritto di rifiuto;

- C. «a stagione» il cereale che non sia stato essiccato né al sole né artificialmente, con un grado di umidità naturale corrispondente a quello normale in rapporto all'epoca della consegna pattuita.

Per il granoturco «a stagione» da essiccare salvo diversa specificazione, intendesi il prodotto avente un tenore di umidità base del 25%.

Per quanto concerne le tolleranze, gli abbuoni e i bonifici trovano applicazione le regole previste dai relativi contratti-tipo nazionali.

Art. 99 - Classificazione merceologica del frumento

Il frumento tenero nazionale viene classificato, sul piano merceologico, nelle seguenti categorie:

1. superfino:
 - 1.1. frumento di forza avente caratteristiche alveografiche ritenute migliorative rispetto agli altri tipi di grano;
2. fino:
 - 2.1. frumento di varietà uniforme ben nutrito, di bel colore, del peso minimo di Kg.79,00 per ettolitro e non contenente corpi estranei in misura superiore all'1%, di umidità non superiore al 14%.
3. buono mercantile:
 - 3.1. il frumento di varietà uniforme, salvo una leggera percentuale di varietà diversa ma simile e bene incorporata, di buona nutrizione in rapporto alla media dell'annata, del peso minimo di Kg. 77 per ettolitro e non contenente corpi estranei in misura superiore al 2%, di umidità non superiore al 14%.
4. mercantile:
 - 4.1. frumento di varietà anche non uniforme, del peso minimo di Kg. 74-75 per ettolitro e non contenente corpi estranei in misura superiore al 2%, di umidità non superiore al 14%.

Art. 100 - Requisiti della merce

Salvo che non sia diversamente specificato, il contratto si intende sempre stipulato per merce «leale», nel senso che si tratti di merce che non abbia subito manipolazioni atte all'occultamento, in tutto od in parte, dei vizi o difetti.

Quando la vendita non avviene su campione «reale» o «vista e gradita» o «salvo vista», la merce da consegnare deve essere «sana» e «mercantile».

La merce si intende «mercantile» (per quanto attiene i suoi requisiti qualitativi, e dunque prescindendo dalla classificazione merceologica di cui all'articolo precedente) quando non abbia difetti speciali che impediscano la sua classificazione nella buona media del prodotto dell'annata al tempo ed al luogo di consegna ed alla provenienza della merce. Non si può considerare «sano» e «mercantile» il cereale che presenti muffa, carie (carbone), cariossidi tarlate in proporzione superiore al 3%, corpi estranei in proporzione superiore al 3%, tracce di trattamenti chimici (anche se eseguiti a scopo di conservazione), quando risultino alterate le caratteristiche normali del cereale in rapporto all'uso cui è destinato.

Art. 101 - Peso

Le contrattazioni si fanno a peso; per merce alla rinfusa si intende la merce venduta senza imballo.

Art. 102 - Prezzo

Nel contratto, se stipulato per iscritto, l'indicazione del prezzo è segnata tanto in cifre quanto in lettere. Se non vi è altra indicazione, il prezzo deve intendersi commisurato a peso netto e per merce alla rinfusa franco veicolo partenza dal luogo stabilito per le consegne, escluso ogni onere fiscale.

Art. 103 - Termine di consegna

Per quanto riguarda il termine di consegna si usano comunemente le clausole seguenti:

- A. «consegna prontissima ed immediata»: entro tre giorni lavorativi;
- B. «consegna pronta»: entro otto giorni lavorativi;
- C. «consegna differita»: alla data od entro un periodo predeterminato;
- D. «consegna ripartita»: nel corso di periodi di tempo successivi.

Mancando una diversa indicazione si intende che il contratto sia stato stipulato per consegna pronta.

Salvo patto contrario la giornata di sabato è considerata a tutti gli effetti festiva.

Art. 104 - Decorrenza del termine

La decorrenza del termine per la consegna ha inizio dal giorno lavorativo successivo a quello della stipulazione del contratto.

Art. 105 - Consegna differita

In caso di consegna differita, il termine si presume stipulato a favore del venditore.

Se il termine è indicato con la clausola «ai primi del mese» oppure «agli ultimi del mese», la messa a disposizione del compratore della merce può avvenire entro i primi giorni o entro gli ultimi dieci giorni del mese indicato.

Qualora nel contratto il termine di consegna sia stato indicato con la clausola «consegna entro un dato mese» oppure per «quindicina di un determinato mese» si intende che il venditore può mettere a disposizione del compratore la merce dal primo all'ultimo giorno lavorativo del periodo di consegna.

Se la «messa a disposizione della merce» viene effettuata l'ultimo giorno lavorativo del termine contrattuale, la disponibilità della merce dovrà essere comunicata in forma scritta, anche telematica o informatica, entro e non oltre le ore 12.00.

Art. 106 - Consegna ripartita

Per i contratti stipulati alle condizioni di «consegna ripartita», s'intende, se non altrimenti specificato, che le stesse dovranno avvenire suddivise in quantità pressoché uguali nel periodo contrattuale

Art. 107 - Luogo di consegna

In relazione al luogo della consegna la merce viene di solito venduta franco autocarro o vagone partenza, franco autocarro o vagone arrivo, franco mezzo di trasporto convenuto oppure franco molino o magazzino del compratore.

Gli acquisti di merce sita al di fuori dell'area europea si intendono, se non diversamente specificato, franco magazzino doganale.

Art. 108 - Ritiro della merce

Quando nel contratto il termine di esecuzione è riferito al «ritiro» anziché alla «consegna», il compratore ha l'obbligo di ritirare la merce entro i termini indicati al precedente art. 103.

Per i contratti stipulati alle condizioni di «ritiro ripartito» lo stesso dovrà essere effettuato in

quantità pressoché uguale nel periodo contrattuale.

Qualora nel contratto sia convenuto il ritiro, il compratore ha facoltà di ritirare la merce in qualsiasi giorno lavorativo, purché nei termini contrattuali e con preavviso al venditore in tempo utile.

Art. 109 - Verifica della merce

Il riconoscimento o riscontro della merce in qualità e peso deve effettuarsi nel luogo della consegna e nel momento della consegna stessa.

Per il ricevimento o la consegna della merce il vettore rappresenta a tutti gli effetti il contraente da cui ha ricevuto l'incarico.

Art. 110 - Tolleranza nella qualità

Nei contratti su campione «tipo», per quanto concerne la qualità, viene tollerata una differenza relativa alle caratteristiche del campione stesso, nella misura stabilita dai contratti nazionali. Il compratore, entro il limite suddetto, è tenuto a ricevere la merce senza abbuono alcuno.

Art. 111 - Tolleranza nella quantità

Se inserita la clausola «tassativo», il quantitativo di merce consegnato deve essere esattamente quello contrattuale.

Con la clausola «circa» il quantitativo può variare del $\pm 5\%$ rispetto a quello contrattuale.

Senza alcuna specificazione è ammessa una tolleranza del $\pm 2\%$ rispetto al quantitativo stabilito nel contratto.

Art. 112 - Tolleranza nei contratti su denominazione

I contratti relativi a rilevanti partite di frumento, avena o segala, conclusi fra commercianti ed industriali, per potersi dire «su denominazione», debbono prevedere un minimo di peso specifico ed un massimo di umidità e di corpi estranei.

Nel caso venga riscontrato, in contraddittorio fra le parti, che la merce presenta un peso specifico inferiore oppure umidità e corpi estranei superiori a quelli convenuti, l'acquirente ha soltanto diritto ad una riduzione del prezzo in conformità alle condizioni generali dei contratti tipo nazionali.

Se il peso specifico risulta invece superiore l'umidità ed i corpi estranei inferiori, salvo esplicito patto in contrario, l'acquirente medesimo non ha l'obbligo di corrispondere alcuna maggiorazione di prezzo.

Allo scopo di determinare il peso specifico, il grado di umidità o la quantità di corpi estranei, nel momento della consegna, le parti contraenti od i loro eventuali incaricati effettuano il campionamento in contraddittorio ed i campioni saranno rappresentativi delle partite consegnate.

Art. 113 - Tolleranze sui termini di esecuzione del contratto

Le tolleranze relative al rispetto dei termini di esecuzione (ossia di consegna e di ritiro) del contratto, se non diversamente specificate, devono ritenersi quelle previste dalle condizioni generali dei contratti tipo nazionali.

Art. 114 - Caparra

Qualora le parti convengano il versamento di una caparra, questa ha sempre valore di principio di pagamento.

Art. 115 - Pagamento

Salvo diverso accordo tra le parti il pagamento viene effettuato al domicilio del venditore entro gli otto giorni successivi alla consegna della merce.

Art. 116 - Denuncia di difetti, differenze o vizi occulti

Per quanto riguarda i reclami per differenza di qualità rispetto a quelle pattuite, il compratore si atterrà a tutte le condizioni previste dai contratti-tipo nazionali.

Art. 117 - Riduzione del prezzo

In caso di constatata differenza di qualità, il compratore può pretendere soltanto una congrua riduzione di prezzo e gli abbuoni saranno conteggiati in base alle modalità previste dai contratti-tipo nazionali salvo quanto precisato dal successivo articolo 118.

Quando però il contratto sia stato stipulato su campione reale le differenze di qualità, che non importino una diminuzione del valore complessivo della partita superiore all'1%, non danno diritto ad alcun abbuono a favore del compratore.

Art. 118 - Risoluzione del contratto

Il compratore può pretendere la risoluzione del contratto quando il cereale venduto come sano, leale e mercantile, presenti difetti per cui non possa essere considerato tale a norma dell'art. 100, oltretutto quando la merce non corrisponda alla denominazione specifica del contratto.

Art. 119 - Inadempienza nei contratti ad esecuzione ripartita

Nei contratti ad esecuzione ripartita, l'inadempienza relativa ad un singolo lotto può essere fatta valere soltanto limitatamente a tale lotto e non a quelli successivi, con la conseguenza che essa non può comportare, per sé sola, la risoluzione per inadempimento dell'intero contratto.

Art. 120 – Mediazione

Al mediatore che interviene nel contratto di compravendita di cereali spetta, ove non diversamente stabilito, una provvigione dell'entità, nei modi e nei termini della Federazione Nazionale di Categoria.

ORTAGGI E FRUTTA**Art. 121 – Modalità della contrattazione**

La forma del contratto è libera. I contratti si possono stipulare:

- A. su visita della merce, sia raccolta che sulla pianta o sul terreno, e dietro versamento di adeguata caparra, al domicilio del produttore;
- B. su visita della merce nel pubblico mercato;
- C. su visita della merce, nel magazzino del commerciante;
- D. su campione (per la frutta secca);
- E. su indicazione dell'ordine, della varietà della classifica e pezzatura.

Quando la vendita abbia per oggetto il prodotto sulla pianta o sul terreno, le contrattazioni possono farsi a peso.

Art. 122 – Unità di base di contrattazione

La merce si contratta a peso, a collo e a calibro per i frutti di importazione e per alcuni frutti locali (es. kiwi da 3, 5, 10 kg). Talvolta anche a numero (es. carciofi) e, limitatamente ad alcuni ortaggi (es. prezzemolo), a mazzetto.

Art. 123 – Requisiti della merce

Se non è possibile all'atto del contratto il controllo della merce, si intende, comunque, che essa deve essere: commercialmente matura, sana, fresca, pulita, atta all'alimentazione umana. Qualora il contratto abbia per oggetto merce destinata all'esportazione, la merce stessa deve avere una maturazione adeguatamente meno avanzata della merce destinata ai mercati locali. L'avvenuto controllo della merce si segnala con le parole «sana, vista e piaciuta».

Art. 124 – Consegna

Con riguardo al luogo, la consegna della merce normalmente può essere:

- A. franco venditore (sul campo, sull'albero o al magazzino);
- B. franco partenza;
- C. franco destino (stazione o magazzino del compratore).

Con riguardo al tempo, la data della consegna può essere determinata in funzione della data di partenza o della data di arrivo.

Art. 125 – Abbuono sul peso

Nelle campagne della provincia, e limitatamente agli ortaggi ed alla frutta appena raccolti, ove siano riscontrati cali, ammanchi, deperimenti, manomissioni, ecc. della merce, è uso ritenere spettante al compratore una riduzione di prezzo commisurata al 2% sul peso netto.

Art. 126 – Pagamento

Il pagamento si fa alla consegna della merce.

Art. 127 – Mediazione

Salvo diverso accordo intervenuto fra parti e mediatore, la provvigione da corrispondere al mediatore che interviene nel contratto di compravendita di ortaggi e di frutta viene usualmente e mediamente individuata nella misura del 3 per cento, di cui metà è a carico del venditore e l'altra metà a carico del compratore.

UVE

Art. 128 – Modalità della contrattazione

Le uve si vendono a peso: verbalmente per le piccole quantità; solo per iscritto, invece, per le grosse partite o per quelle di pregio, servendosi di appositi stabili che si scambiano fra le parti contraenti.

La pesatura si effettua alla presenza dei contraenti, oppure alla pubblica pesa.

Art. 129 – Qualità dell'uva

La qualità di uva da consegnare è quella stabilita dal contratto; in assenza di speciali pattuizioni, l'uva si intende sana e matura.

Art. 130 – Clausola franco domicilio

Se l'uva viene venduta «franco domicilio» del compratore, la mostatura che si manifesta durante il trasporto deve avere la stessa gradazione in zuccheri del mosto derivante dalla pigiatura.

In caso di comprovato avvio della fermentazione della mostatura, la gradazione complessiva della stessa deve corrispondere a quella del mosto derivante dalla pigiatura.

Art. 131 – Compravendita in erba

In mancanza di espresse pattuizioni relative al rischio per danni derivanti dalla grandine o da altre calamità atmosferiche eccezionali, il contratto è risolto se si verifica il danno di cui sopra, sempre che non sia accertata la responsabilità dell'una o dell'altra parte per quanto attiene il rispetto dei termini d'uso sia per la raccolta che per il ritiro.

Art. 132 – Tolleranza sulla quantità

Se nella indicazione del quantitativo è aggiunta la parola "circa", si tollera nella consegna una differenza, in più o in meno, fino al 10% sulla quantità contrattata.

Art. 133 – Spese di carico

Le spese di carico di norma sono sostenute dal venditore.

Art. 134 – Pagamento

Il pagamento va effettuato all'atto della consegna, salva diversa pattuizione.

Salvi sempre i patti contrari, non è uso concedere sconti per la rapidità del pagamento, o comunque al momento del pagamento, e per tanto il venditore non vi è tenuto.

Art. 135 – Mediazione

Salvo speciali pattuizioni, la provvigione spettante al mediatore intervenuto nel contratto di compravendita d'uve è usualmente e mediamente convenuta nella misura del 3%, di cui l'1,5% a carico del venditore e l'1,5% a carico del compratore.

ERBE, SEMENTI E FORAGGI

1. *FIENO*

Art. 136 - Modalità della contrattazione

Il fieno si vende «in piedi» (non tagliato), pressato o in rotoballe.

Ove si intenda vendere il fieno già tagliato sul campo d'origine, non pressato né in rotoballe, occorre darne espresso avviso al compratore.

Il venditore non può tagliare, successivamente alla compravendita, il fieno venduto «in piedi» lasciandolo sul campo d'origine senza pressarlo né comporlo in rotoballe, a meno che non abbia ottenuto il consenso del compratore.

Il fieno si vende sul campo o in rotoballe; quello pressato si vende, salvo diversa pattuizione, al domicilio del venditore franco partenza o franco veicolo partenza.

Art. 137 - Unità di base di contrattazione

Il fieno, pressato o in rotoballe si contratta, d'ordinario, per tonnellate.

Art. 138 - Vendita a campo

Nel caso il fieno venga acquistato «in piedi», la quantità contrattata viene stimata a vista.

Art. 139 - Responsabilità del venditore fino alla consegna

Il venditore risponde della qualità e della sanità della merce fino alla sua consegna.

Il fieno s'intende assicurato dal venditore contro i danni dell'incendio e, salvo il caso di clausole in contrario pattuite nel contratto di compravendita, la responsabilità del venditore cessa con la consegna della merce nel luogo prestabilito.

Art. 140 - Tolleranze

E' ammessa una tolleranza del 2% nei mesi di giugno, luglio e agosto e dell'1% negli altri mesi, per calo di peso provocato dal trasporto.

Sulla quantità fissata nello «stabilito» è ammessa nelle consegne una tolleranza del 10%, in più o in meno.

Art. 141 - Pagamento

Il pagamento si effettua all'atto della consegna, salvo diversa pattuizione.

Art. 142 - Obblighi di garanzia

Nella maggior parte dei casi il compratore visita il monte del fieno. Incombe però sempre al venditore l'obbligo di garantire che la qualità della partita intera corrisponda allo stato esterno visibile della medesima, restando inteso che il fieno guasto, per qualsiasi causa, compresa la successiva fermentazione, non deve ritenersi compreso nella vendita e quindi escluso dalla consegna.

Art. 143 - Difetti del fieno

Sono ritenuti difetti del fieno:

- A. l'essere inquinato da prodotti chimici, insetticidi e antiparassitari;
- B. l'aver preso acqua sul campo durante il periodo di essiccazione così che ne siano modificati, in modo evidente, il valore ed il profumo;
- C. l'essere il fieno ammuffito o aver subito eccessiva fermentazione;
- D. il contenere materiale di difficile ingestione da parte degli animali (spine, semi pungenti, ecc.);
- E. l'essere mescolato ad altre materie eterogenee.

Questi difetti, se non menzionati in corso di trattative nella medesima forma in cui è stipulato il contratto, danno diritto al compratore ad ottenere una riduzione del prezzo, oppure la risoluzione del contratto medesimo.

Art. 144 - Mediazione

Salvo diversi accordi intervenuti fra le parti e il mediatore, al mediatore che interviene nel contratto di compravendita di fieno spetta, usualmente e mediamente, la provvigione del 2 per cento, di cui metà a carico del venditore e metà a carico del compratore.

2. PAGLIA

Art. 145 - Oggetto del contratto

Formano oggetto della presente sezione i contratti di compravendita di paglia di frumento e d'orzo pressata e in rotoballe, consegnata sul campo o su mezzi di trasporto.

Art. 146 - Obblighi di garanzia

La paglia deve essere sana, asciutta e del colore naturale paglierino. È ritenuto difetto della paglia il contenere pula od erba ed altre materie eterogenee.

Salvo patti contrari, s'intende che il venditore garantisce la qualità dell'intera partita in corrispondenza allo stato esterno della medesima.

Salvo patti contrari, la paglia non sana e bagnata non è compresa nella vendita e, quindi, è esclusa dalla consegna.

Art. 147 - Mediazione

Salvo diversi accordi intervenuti fra le parti e il mediatore, al mediatore che interviene nel contratto di compravendita di paglia, strame e prodotti inferiori spetta, usualmente e mediamente, la provvigione del 2 per cento, di cui metà a carico del venditore e metà a carico del compratore.

Art. 148 - Rinvio

Valgono, inoltre, per la paglia, per lo strame e per i prodotti inferiori, le stesse consuetudini stabilite per il fieno in ordine alle persone che intervengono nel contratto, ai termini e al luogo di consegna, alle modalità di pagamento, alla pesatura e alla relativa spesa.

3. FARINE PROTEICHE VEGETALI E FARINA DI ERBA MEDICA DISIDRATATA

Art. 149 - Modalità della contrattazione

Salvo patto contrario, le farine proteiche vegetali vengono commerciate in forme se trattasi di pannelli, in sacchi od alla rinfusa negli altri casi.

Salvo patto contrario, la farina di erba medica disidratata viene venduta in sacchi carta di Kg. 25 circa, peso netto, franco partenza stabilimento produttore, oppure se «pellettata» anche alla rinfusa.

Art. 150 - Vendita su denominazione

La merce è contrattata, sia a mezzo di mediatore che direttamente, su «denominazione».

Art. 151 - Unità base di contrattazione

L'unità di misura per le contrattazioni è il chilogrammo o la tonnellata e il prezzo della merce si riferisce al peso netto se viene venduta in sacchi.

Art. 152 - Requisiti della merce

La merce s'intende sempre venduta alla condizione di «sana» e «mercantile».

La merce si intende «mercantile» (per quanto attiene i suoi requisiti qualitativi, e dunque prescindendo dalla classificazione merceologica) quando non abbia difetti speciali che impediscano la sua classificazione nella buona media del prodotto dell'annata al tempo ed al luogo di consegna ed alla provenienza della merce.

Art. 153 - Termine per la consegna

Il termine per la consegna è convenuto all'atto della contrattazione. Esso può essere per consegna «pronta» oppure «ripartita» nel corso di più periodi successivi. In mancanza di diversa designazione la consegna si intende sempre «pronta». La consegna «pronta» deve essere effettuata, nel luogo convenuto, entro 8 giorni a partire da quello successivo alla data del contratto. La consegna «ripartita» deve risultare dal contratto e va effettuata entro i termini convenuti.

Nelle vendite per consegna «ripartita» le singole partite si considerano facenti oggetto di contratti distinti, e pertanto il ritardo nella consegna di una singola partita – o l'inadempimento dell'obbligo di consegnarla – non giustifica la risoluzione dei contratti relativi alle altre.

Quando il compratore desidera riservarsi il diritto di disporre della merce a suo piacimento, deve esigere sul contratto la inserzione della clausola «richiesta del compratore»; in tal caso il compratore è tenuto ad impartire le necessarie disposizioni non meno di 8 giorni prima della scadenza del termine di consegna.

Art. 154 - Inosservanza dei termini di consegna

I termini di consegna sono tassativi. Il ritardo da parte del venditore non dà però diritto al compratore di risolvere il contratto o di rifiutare la merce prima della «messa in mora».

Resta però impregiudicato il diritto del compratore al risarcimento degli eventuali danni, fatta eccezione per il ritardo giustificato da cause di forza maggiore o di provata mancanza di mezzi di trasporto, nei quali casi il venditore è tenuto a dare di ciò notizia al compratore entro le 48 ore successive all'impedimento e, inoltre, a mettere a disposizione del compratore medesimo la merce venduta, a richiesta di questi, nel luogo di consegna, non appena i mezzi di trasporto siano nuovamente a disposizione.

Se il compratore ritarda nel dare le disposizioni per la spedizione della merce, il venditore non può risolvere il contratto prima di averlo «messo in mora».

Art. 155 - Pagamento

Salvo patto contrario, il pagamento va effettuato al domicilio del venditore.

In caso di ritardo nel pagamento, anche se riferibile a precedenti contrattazioni, come pure nel caso d'insolvenza del compratore, il venditore, previa regolare diffida, può sospendere o differire le spedizioni della residua merce e richiederne il pagamento alla consegna.

Art. 156 - Clausole di trasporto

La merce è venduta franco partenza.

Il venditore dovrà curare il perfetto carico della merce, nonché tutte le operazioni inerenti alla spedizione.

E' valido il peso dichiarato in partenza, salvo prova in contrario.

Art. 157 - Cali ed avarie della merce

Qualora il compratore ritenga imputabili a fatto e colpa del venditore gli eventuali cali ed avarie della merce riscontrati all'arrivo, è tenuto a compiere la constatazione di tali differenze in presenza del vettore.

Art. 158 – Reclami

Nonostante la constatazione di cui al precedente articolo, salvo il suo diritto di reclamo e di rifiuto per eventuali differenze di peso e di qualità, il compratore deve prendere in consegna la merce a scanso di danni e spese di giacenza.

Qualora la merce ricevuta differisca nella qualità dalla merce contrattata, il compratore deve darne comunicazione al venditore non appena la riceve o, al massimo, entro le successive 48 ore.

I reclami fondati sul responso di analisi possono, invece, essere inoltrati al venditore non oltre 15 giorni dal ricevimento della merce e, in ogni caso, non oltre i tre giorni lavorativi dalla data del responso.

Art. 159 - Mediazione

Non sono riscontrati usi in materia di determinazione della provvigione spettante al mediatore intervenuto nel contratto di compravendita di farine proteiche vegetali e farina di erba medica disidratata.

4. POLPE SECHE DI BARBABIETOLA PER L'ALIMENTAZIONE DEL BESTIAME

Art. 160 - Specie della contrattazione

Polpe secche di barbabietola si denominano i sottoprodotti essiccati dalla fabbricazione dello zucchero.

La merce è contrattata su campione tipo o su denominazione: in questo ultimo caso, alla denominazione «polpe secche di barbabietola» si fa seguire la località dello stabilimento produttore; la merce così venduta deve essere conforme al tipo ed alla marca di normale produzione dello zuccherificio produttore.

La merce contrattata su «campione tipo» deve corrispondere ad esso in modo approssimativo.

Art. 161 - Clausola sacco per merce

Le polpe secche di barbabietola si contrattano, generalmente, «sacco per merce», peso netto, tanto se vendute in «tele del compratore» quanto se vendute in «tele del venditore».

Quando le tele vengono fornite dal compratore, esse sono spedite al venditore in porto franco ed in tempo utile per l'esecuzione delle consegne. Se la spedizione delle tele non ha luogo in tempo debito, il venditore può ascrivere a fatto e colpa del compratore il mancato adempimento dei suoi obblighi tenendolo responsabile delle relative conseguenze.

Art. 162 - Requisiti della merce

Le polpe secche di barbabietola s'intendono sempre vendute alla condizione di merce «sana» e «mercantile».

Le polpe secche sono «sane» quando non abbiano odori sgradevoli, non siano «riscaldate», fermentate o ammuffite.

Le polpe secche sono «mercantili» (per quanto attiene i loro requisiti qualitativi) quando non abbiano difetti speciali che impediscano la loro classificazione nella buona media del prodotto dell'annata al tempo ed al luogo di consegna ed alla provenienza della merce.

Art. 163 - Merce alla rinfusa

Per merce alla rinfusa s'intende merce senza imballo.

Art. 164 - Termini e luogo di consegna

I termini di consegna sono tassativi. La mancanza di mezzi di trasporto giustifica il ritardo solo quando essa sia ineccepibilmente comprovata.

Art. 165 - Modalità della consegna

La consegna della merce è convenuta all'atto della contrattazione. Può essere «pronta» o «ripartita» nel corso di più periodi di tempo successivi, oppure a «richiesta del compratore» entro un dato periodo di tempo. In mancanza di diversa designazione la consegna s'intende sempre «pronta».

Art. 166 - Consegna pronta

La consegna «pronta» deve effettuarsi nel luogo stabilito entro otto giorni, esclusi i festivi, a partire da quello successivo alla data del contratto di compravendita.

Art. 167 - Consegna ripartita

La consegna «ripartita» deve risultare in contratto e va effettuata entro i termini convenuti, salvo i casi di forza maggiore o di provata mancanza di mezzi di trasporto. I singoli quantitativi venduti per consegne «ripartite» sono considerati come se si trattasse di altrettanti contratti separati, di

talché il ritardo o l'inadempimento nella consegna di una singola partita non comporta la risoluzione del contratto anche relativamente alle altre.

Quando nel contratto sia pattuita la consegna in un dato mese e non vi siano ulteriori precisazioni, la merce verrà consegnata a piacere del venditore nel corso del mese indicato; in tal caso il venditore ha diritto di pretendere dal compratore le disposizioni per la spedizione.

Quando, invece, il compratore desidera riservarsi il diritto di disporre della merce a suo piacimento egli deve esigere nel contratto l'inserimento della clausola «a richiesta del compratore». In tal caso, salvo contraria pattuizione, i termini di consegna decorrono dal giorno in cui vennero impartite le necessarie disposizioni e sono analoghi a quelli della consegna «pronta».

Art. 168 - Tolleranza sul peso

Nella consegna è ammessa una tolleranza fino al 5%, in più o in meno, dalla quantità contrattata.

Nelle vendite per consegna ripartita, agli effetti del peso consegnato in più o in meno, i singoli quantitativi sono considerati indipendenti l'uno dall'altro.

Il peso dei colli deve essere uniforme e normalmente è di Kg. 30 per collo lordo per netto; il prodotto «pellettato» è commercializzato in colli da Kg. 30 apponendo la dicitura: va movimentato da due persone.

Art. 169 - Spedizione

La merce è venduta franco partenza.

Il venditore dovrà curare il perfetto carico della merce nonché tutte le operazioni inerenti alla spedizione.

Art. 170 - Cali ed avarie della merce

Qualora il compratore ritenga di dovere imputare a fatto e colpa del venditore eventuali cali ed avarie della merce riscontrati all'arrivo, è tenuto a compiere la constatazione delle differenze in presenza del vettore.

Il compratore deve, però, prendere in consegna la merce, a scanso di danni e spese di giacenza, nonostante le constatazioni di cui sopra e salvo il suo diritto di reclamo e di rifiuto per eventuali differenze di peso e di qualità.

Art. 171 - Vizi della merce

Nei casi di differenza di caratteristiche tra la merce contrattata e quella ricevuta, il compratore deve darne comunicazione al venditore non appena ricevuta la merce o, al massimo, entro le successive 48 ore.

Se la differenza di qualità, rilevata all'arrivo, è riconosciuta, le parti concordano, sia direttamente sia col concorso del mediatore, l'abbuono di prezzo corrispondente. In difetto di accordo tra le parti, il compratore può rifiutare la merce contrattata.

Art. 172 - Reclami

Gli eventuali reclami per ammanco di peso o per qualsiasi altra irregolarità non esimono il compratore dall'obbligo di procedere al pagamento del prezzo nei termini pattuiti, prima di far valere le proprie ragioni.

Art. 173 - Pagamento

Il pagamento, salvo patti speciali, deve essere effettuato alla consegna della merce o contro buono di consegna o ritiro.

Il luogo di pagamento s'intende sempre presso il domicilio del venditore.

In caso di ritardato pagamento, anche se riferentesi a precedenti contratti o, comunque, se il compratore si rendesse insolvente, il venditore previa regolare diffida, può sospendere o differire le spedizioni e chiedere il pagamento della merce alla consegna.

Art. 174 - Mediazione

Salvo diversi accordi intervenuti fra le parti e il mediatore, al mediatore che interviene nel contratto di compravendita di polpe secche di barbabietola per l'alimentazione del bestiame spetta, usualmente e mediamente, la provvigione del 2%.

5. SEMENTI

Art. 175 - Modalità della contrattazione

Le contrattazioni avvengono:

- A. su campione reale della partita;
- B. su campione tipo;
- C. su dicitura;
- D. su attestazione di un laboratorio autorizzato.

Qualora il venditore lasci il campione totale nelle mani del compratore, il campione di vendita viene solamente diviso in due parti; se la vendita è fatta tramite un pubblico mediatore, una parte è consegnata al compratore, mentre l'altra viene trattenuta dal mediatore. Quest'ultimo campione farà fede in caso di contestazione.

Qualora il venditore lasci il campione totale nelle mani del compratore, anche nel caso che non abbia proceduto alla preventiva sigillatura, questo fa fede.

Nei contratti stabiliti su «campione reale» la semente consegnata deve corrispondere al campione in base al quale la vendita è stata perfezionata.

La semente contratta su «campione tipo» deve corrispondere al medesimo per le caratteristiche essenziali della specie contrattata. E' tollerata una leggera differenza nel colore, grossezza e contenuto di corpi e semi estranei. Fra la merce fornita ed il campione tipo è ammessa una differenza in meno che non superi il 2% del suo valore reale. Sino a questo limite il compratore è obbligato ad accettare la merce consegnata, senza alcun diritto di abbuono. Quando la differenza di valore non superi il 5%, è obbligo del compratore accettare la merce salvo compenso per la differenza superiore alla tolleranza.

Se la differenza supera il 5%, è in facoltà del compratore accettare o rifiutare la merce.

La merce contratta «su dicitura» deve essere consegnata conformemente alle caratteristiche indicate sul contratto.

Qualora siano incluse determinate percentuali di purezza e germinazione ed altre garanzie particolari (contenuto sementi di piante coltivate estranee e di malerbe e di corpi estranei, ecc.) le sementi consegnate devono possedere le garanzie specificate che, in caso di contestazione, saranno attestate a mezzo di un certificato rilasciato da un laboratorio accreditato, designato di comune accordo, con prelievo di campioni da effettuarsi in contraddittorio.

Nei contratti di compravendita di sementi garantite «piombate attestate», la merce deve essere accompagnata da un certificato rilasciato da un laboratorio di analisi riconosciuto dallo Stato. Qualora non venga indicato nel contratto alcun laboratorio, s'intende che il certificato deve essere rilasciato dal laboratorio più vicino fra quelli accreditati per il rilascio del certificato stesso.

Art. 176 - Validità dei certificati relativi alle sementi

La validità dei certificati, di cui agli articoli precedenti, decade, per quanto riguarda la germinazione, secondo i termini stabiliti dal CRA-SCS (Centro di sperimentazione e certificazione delle sementi)

Art. 177 - Clausola franco partenza

Con denominazione «franco partenza» s'intende che la merce deve essere caricata e stivata sul veicolo a spese, rischio e conto del venditore.

Art. 178 - Clausola franco di porto o reso franco destino

Sotto la denominazione «franco di porto» o «reso franco destino» si intende che il venditore prende a suo carico le spese di trasporto assumendone ogni rischio. Il controllo del peso sarà effettuato al luogo del destino.

Art. 179 - Requisiti della semente

La semente deve avere i requisiti richiesti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096 s.m.i. e dal relativo regolamento.

La semente deve essere consegnata «sana» «leale», «mercantile».

A. S'intende «sana» la semente che:

- a. non abbia odori sgradevoli od impropri a quelli della specie contrattata, fatta eccezione per gli odori dovuti a trattamenti insetticidi od antimuffa resi noti al compratore;
- b. non abbia subito alterazioni per cause fisiche o microbiologiche;
- c. non sia stata danneggiata o infestata da insetti;

B. la semente s'intende «leale» quando non abbia subito manipolazioni, colorazioni, aggiunte, ecc. atte ad occultare in tutto o in parte i suoi difetti o la sua origine;

C. s'intende «mercantile» la semente priva di difetti speciali, che impediscano la sua classificazione, data la sua provenienza, nella qualità buona media dell'annata di produzione all'epoca della consegna.

Art. 180 - Modalità della consegna

Il peso dei colli deve essere uniforme per ogni consegna.

Le sementi contrattate tra commercianti devono essere consegnate in sacchi recanti il sigillo del venditore e del CRA-SCS.

Le sementi vendute direttamente dal produttore devono essere piombate a norma di legge.

Art. 181 - Imballaggio

Se non viene contrariamente fissato, i sacchi devono essere di canapa, juta, carta o materiale sintetico telato, sempre di robustezza tale da essere adatti a contenere il seme contrattato.

I sacchi per le sementi selezionate, vale a dire «attestate» e «sigillate» a termini delle vigenti disposizioni da un laboratorio accreditato, devono essere nuovi e il loro costo non viene calcolato in fattura.

Art. 182 - Obbligo di uniformità delle consegne

Le consegne devono essere uniformi in qualità per tutta l'intera partita, anche se consegnate in più volte ed il compratore avrà diritto di contestare la consegna per la sola parte non corrispondente alle condizioni di vendita pattuite.

Art. 183 - Consegna o ritiro immediato

Se la consegna od il ritiro sono convenuti come «immediati», s'intende che devono essere eseguite entro tre giorni feriali dalla data della conclusione dell'affare.

Art. 184 - Clausola consegna pronti o a termine

Se la consegna od il ritiro sono convenuti come «pronti» si intende che devono essere eseguiti entro gli otto giorni feriali dalla data della conclusione dell'affare.

In caso di mancata indicazione nel contratto sull'epoca di ritiro o di consegna, gli stessi s'intendono sempre «pronti».

Se la consegna od il ritiro sono convenuti «a termine» s'intende che gli stessi non devono aver luogo oltre i termini fissati.

Art. 185 - Varie clausole di consegna a termine

Quando la consegna (od il ritiro) è fissata «entro un dato mese» senza specificare altri termini più definiti, essa può essere effettuata a piacere del venditore (o del compratore) in un giorno qualsiasi del mese indicato.

Quando la consegna (od il ritiro) è fissata «entro i primi giorni del mese», deve essere effettuata entro i primi dieci giorni del mese indicato.

Quando la consegna (od il ritiro) è fissata «per fine mese» può essere effettuata entro gli ultimi dieci giorni del mese indicato.

Quando la consegna (od il ritiro) è fissata «nella prima quindicina» o «nella seconda quindicina» di un dato mese, essa deve essere effettuata in giorni compresi nella quindicina indicata; il 16 è compreso tanto nella prima come nella seconda quindicina.

Quando la consegna «differita» è scaglionata in più settimane o mesi deve essere effettuata partitamente nelle epoche fissate in quantità praticamente uguali.

Le consegne (o i ritiri) vanno effettuati in giorni lavorativi con preavviso di almeno 3 giorni.

Art. 186 - Consegne ripartite

Le sementi contrattate per consegne ripartite sono considerate a tutti gli effetti separatamente per ogni singola consegna.

Art. 187 - Clausola circa

Quando venga indicata nelle quantità la clausola «circa», sul quantitativo è ammessa una tolleranza, a favore del venditore, del 5% in più o in meno.

Art. 188 - Modalità di pagamento

In difetto di indicazione sulla modalità di pagamento, lo stesso deve essere effettuato, nei limiti consentiti dalla legge, per pronta cassa o per contanti, vale a dire senza sconti o deduzioni, a consegna effettuata oppure in occasione del mercato della piazza di contrattazione immediatamente successivo al giorno di consegna della merce, nelle mani del venditore o della persona dallo stesso autorizzata.

Art. 189 - Termine di pagamento

Il termine fissato per il pagamento è improrogabile.

In caso di tardato pagamento, anche se riguarda altro contratto, il venditore può sospendere o posticipare le spedizioni e chiedere il pagamento anticipato all'atto della consegna con diritto, previa regolare diffida, alla risoluzione del contratto, in caso di rifiuto.

Art. 190 - Reclami sulla quantità e qualità esteriore delle sementi

In presenza di differenza della quantità e della qualità esteriore delle sementi il compratore dovrà, entro i due giorni lavorativi successivi, sollevare reclamo direttamente al venditore con lettera raccomandata, con telegramma, con fax o con PEC, oppure per tramite dell'intermediario.

Per le differenze, accertabili solo attraverso analisi, il compratore dovrà comunicare il proprio reclamo al venditore entro:

- A. 5 giorni esclusi i festivi per le ricerche di cuscuta;
- B. 10 giorni esclusi i festivi per la germinabilità dei cereali e crucifere;
- C. 15 giorni esclusi i festivi per la germinabilità delle leguminose e tutte le altre specie;
- D. 20 giorni esclusi i festivi per la germinabilità delle graminacee foraggere.

Per l'analisi, il campione verrà prelevato nella quantità e con le modalità d'uso del Laboratorio di Ricerca Analisi Sementi. DISTAL – Dipartimento di scienze e Tecnologie Agroalimentari – Università degli Studi di Bologna.

Salvo accordi speciali stabiliti fra le parti, od in assenza dell'intermediario, al quale il campione sigillato deve essere solitamente consegnato, affinché venga spedito o portato al laboratorio analisi sementi prescelto dalle parti, od al quale viene demandata l'analisi inappellabile del campione, questo dovrà essere spedito o portato al laboratorio d'analisi dal venditore, il quale deve assumersi la responsabilità dell'integrità dei sigilli.

Qualora il laboratorio d'analisi riscontrasse alla consegna o ricevimento del campione manomissioni od irregolarità della confezione del campione stesso, la constatazione per cuscuta dal compratore sarà valida ad ogni effetto ed il venditore non potrà domandare un nuovo campionamento in contraddittorio.

Art. 191 - Reclami sulla purezza e germinabilità

Se la constatazione si limita alla purezza e germinabilità, pur conservando, per il prelevamento del campione contestato, le modalità dell'articolo precedente, basterà portare o spedire al laboratorio di analisi un campione di 100/200 grammi per ogni partita contestata. In caso diverso, per la ricerca della purezza e germinabilità, varrà sempre il campione prelevato per l'analisi di cuscuta.

Art. 192 - Prelievo di campione

La merce, in caso di contestazione, dovrà essere ritirata dal compratore e da questi conservata diligentemente salvo ed impregiudicato ogni suo diritto.

Qualora il venditore dopo tre giorni dalla data dell'avviso della notifica della contestazione ed all'invito di presentarsi al campionamento in contraddittorio, non si sia presentato o non abbia delegato persona per il campionamento, il compratore farà eseguire dal laboratorio d'analisi più prossimo, un prelievo di campione, sul quale verrà fatta l'analisi.

Il prelievo potrà essere fatto anche a mezzo di pubblico ufficiale che dovrà provvedere all'invio del campione al laboratorio d'analisi. Il risultato dell'analisi è anche in questo caso definitivo ed inappellabile.

Art. 193 - Mediazione

Salvo diversi accordi intervenuti fra le parti e il mediatore, al mediatore che interviene nel contratto di compravendita di sementi spetta, usualmente e mediamente, la provvigione dell'1%, per metà a carico di ciascuna delle parti contraenti.

6. SEMI OLEOSI

Art. 194 - Fonti della disciplina

(Abrogato)

Art. 195 - Contrattazione diretta

Quando la contrattazione avviene direttamente le parti stipulano un regolare contratto sugli appositi moduli-tipo, oppure su moduli propri.

Art. 196 - Contrattazione con intervento del mediatore

Quando la contrattazione avviene a mezzo mediatore, questi rilascia od invia alle parti uno stabilito o fissato di vendita contenente tutti gli estremi dell'affare, sulla scorta dei quali i contraenti stipulano, talvolta, regolare contratto su moduli-tipo all'uopo predisposti. In mancanza dello stabilito o fissato di vendita, vale la testimonianza del mediatore.

Art. 197 - Specie di vendita

La merce è contrattata «su campione reale», «su campione tipo» o «su denominazione».

Nelle contrattazioni:

- A. «su campione reale» la merce deve corrispondere al campione in base al quale è stata conclusa la vendita;
- B. «su campione tipo» la merce deve corrispondere in modo approssimativo alla quantità contratta avendone comunque le caratteristiche essenziali; è solo tollerata, senza farsi luogo ad abbuono, una differenza di qualità non superiore all'1% del valore della merce.
- C. «su denominazione» la merce deve essere conforme alla qualità nominata, avuto riguardo alla buona media dell'annata, al tempo di consegna ed alla provenienza.

Art. 198 - Altre clausole speciali

Quando le contrattazioni si fanno alla condizione:

- A. «cif» - sono a carico del compratore tutte le spese di sbarco, di pesatura, campionamento (secondo gli usi del porto), messa a vagone o su automezzo, sdoganamento quando occorre, dazio, tele, diritto di statistica;
- B. «su banchina» - il compratore ha diritto di ricevere la merce sbarcata a banchina, restando a suo carico tutte le altre spese di pesatura e seguenti come da lettera A),
- C. «su vagone transito (diretta all'estero)» - il compratore ha diritto di ricevere la merce su vagone senza alcuna spesa, restando peraltro nella condizione di «estera» ad ogni e qualsiasi effetto;
- D. «su vagone o automezzo transito o in esenzione del dazio sul seme (per l'interno)» - il compratore ha diritto di ricevere la merce su vagone o automezzo senza alcuna spesa, restando a carico del venditore il diritto di statistica il dazio doganale e tele; compete al compratore l'obbligo di effettuare il prescritto deposito cauzionale;
- E. «su vagone nazionalizzata» - il compratore ha diritto di ricevere la merce su vagone, libera da qualsiasi diritto governativo e spese.

Art. 199 - Unità base di contrattazione

La quantità della merce venduta è espressa in chilogrammi o tonnellate.

Art. 200 - Requisiti della merce

Quando non diversamente specificato, la merce si intende sempre venduta alla condizione di «leale», «sana», «secca» e «mercantile».

La merce si intende «leale» quando non ha subito manipolazioni tendenti ad occultare in tutto o in parte vizi e difetti.

La merce si intende «sana» quando non ha odori sgradevoli o impropri al seme contrattato, non sia «riscaldata» o fermentata, non abbia «grane cotte» o macchie di muffa.

La merce si intende «mercantile» quando non ha difetti speciali che impediscano la sua classificazione nella media del prodotto dell'annata al tempo di consegna ed alla provenienza della merce.

La merce può anche essere venduta, su espressa previsione delle parti, come «condizionata». Si intende «condizionata» la merce che ha il complesso di tutte le caratteristiche di aspetto, consistenza o stato di conservazione dipendenti dal modo con cui la merce fu prodotta, conservata e consegnata. La merce deve essere di qualità uniforme.

Il compratore non può rifiutare merce migliore di quella contrattata quando essa corrisponda alle caratteristiche essenziali di qualità e varietà.

Art. 201 - Imballaggio

L'imballaggio, normalmente, è effettuato:

- «peso netto», se merce nazionale;
- «tela d'origine», ossia a peso lordo, se merce estera.

Le tele devono essere sempre atte al viaggio ed all'uso al quale sono destinate.

Art. 202 - Termini della consegna

Il termine di consegna della merce è convenuto all'atto della contrattazione. Esso può essere per consegna «prontissima», «pronta», «entro un termine prefissato», «differita», oppure «ripartita» nel corso di più periodi di tempo successivi.

In mancanza di diversa designazione, la consegna s'intende sempre «pronta».

La consegna «prontissima» e «pronta», viene eseguita rispettivamente entro tre o otto giorni a partire dal giorno successivo alla data del contratto nel luogo da esso stabilito. Contemporaneamente alla stipulazione del relativo contratto, il compratore dà le necessarie disposizioni per la spedizione della merce.

La consegna entro un termine prefissato deve essere effettuata improrogabilmente entro la data prestabilita.

La consegna «differita» o «ripartita» risulta dallo stabilito o dal fissato di vendita del mediatore o dal contratto scambiato fra le parti.

Se la merce è venduta per consegne ripartite mensilmente, le singole partite si considerano facenti oggetto di contratti distinti, e pertanto il ritardo nella consegna di una singola partita – o l'inadempimento dell'obbligo di consegnarla – non giustifica la risoluzione del contratto relativamente alle altre.

Se la merce venduta per consegna differita è già disponibile, essa deve rimanere nel magazzino del venditore, che assume l'obbligo di conservarla e consegnarla a tempo debito, secondo le intese e secondo le garanzie relative alla qualità.

Quando lo stabilito od il contratto dicono semplicemente «consegna entro un dato mese», senza fissare termini più definiti, la consegna avviene a piacere del venditore nel corso del mese indicato.

Il venditore, in tal caso, ha diritto di pretendere dal compratore le disposizioni per la spedizione, non oltre i primi otto giorni del mese di consegna; mancando le disposizioni, malgrado la richiesta, il venditore può mettere in mora il compratore per l'esecuzione del contratto.

Qualora il compratore desideri riservarsi il diritto di disporre della merce a suo piacimento, deve esigere sul contratto o sul fissato di vendita l'inserzione della clausola «consegna a richiesta del compratore», oppure «ritiro a piacere del compratore».

In tali casi, salvo contraria pattuizione, i termini di consegna decorrono dal giorno in cui il compratore ha impartito le necessarie disposizioni - sempre però date nei termini pattuiti - e sono i medesimi previsti per la consegna «pronta».

Art. 203 - Scadenze dei termini

I termini di consegna sono tassativi. Trascorsi i termini prescritti per la consegna della merce, questa può essere consegnata in ritardo, solo col consenso del compratore, oppure se il ritardo stesso è dovuto a casi di forza maggiore od a comprovata mancanza di mezzi di trasporto, purché in quest'ultimo caso, il venditore, a richiesta del compratore, metta a sua disposizione la merce venduta nel luogo del carico o dove essa trovasi, previo conguaglio delle spese normali di trasporto.

Tuttavia per le consegne dilazionate (differite o ripartite) se il compratore, almeno 48 ore prima dello spirare del termine di consegna, non ha diffidato il venditore ad osservare inderogabilmente tale termine, il compratore stesso deve, prima di ritenere risolto il contratto, mettere in mora il proprio venditore concedendogli un ulteriore termine di 48 ore, esclusi i festivi, per la esecuzione del contratto.

Trascorsi 5 giorni dalla scadenza del termine di ciascuna o delle eventuali proroghe, anche senza che la parte abbia provveduto a mettere in mora il proprio contraente, il contratto medesimo s'intende senz'altro risolto ferma restando la responsabilità della parte inadempiente. Il ritardo nei termini di consegna, eccezione fatta per i casi di forza maggiore, dà sempre il diritto al compratore di ripetere l'eventuale danno sofferto per differenza prezzo nei confronti del venditore.

Quando il compratore ritarda il ritiro della merce acquistata o l'invio delle disposizioni per la spedizione della medesima, oppure in ambedue i casi, il venditore si comporta nei confronti del compratore così come è previsto per i ritardi nei termini di consegna.

Quando il compratore ritarda l'invio delle disposizioni per la spedizione della merce, il venditore ha diritto di ritardare tale spedizione di tanti giorni quanti ne ha tardati il compratore nel fornire le disposizioni medesime.

Art. 204 - Luogo della consegna

Agli effetti del trasporto, il luogo della consegna è quello stabilito dal contratto.

La consegna a domicilio è fatta allo stabilimento od al magazzino del compratore a cura del venditore.

La merce venduta, franco partenza, si intende resa al luogo convenuto. Il venditore dovrà curarne il perfetto carico e tutte le operazioni inerenti alla spedizione.

Art. 205 - Verifica della merce

Il peso si presume quello dichiarato in partenza, salvo prova in contrario, mentre la qualità della merce viene accertata al domicilio del compratore.

Nei casi di ammanco di peso e di differenza di qualità tra la merce contratta e quella ricevuta, il compratore ne dà comunicazione al venditore od all'incaricato della consegna od al mediatore, non appena ricevuta la merce, specie se trattasi di semi facilmente deperibili, o al massimo, entro le successive 48 ore.

Se la differenza di qualità rilevata all'arrivo viene riconosciuta, le parti concordano, sia direttamente, sia con il concorso del mediatore, l'abbuono di prezzo corrispondente.

In difetto di accordo fra le parti, l'abbuono stesso viene stabilito a mezzo arbitrato amichevole.

Se l'abbuono determinato dall'anzidetto arbitrato a favore del compratore supera il 10% del valore della merce, il compratore ha diritto di rifiutare la merce stessa e di lasciarla dove si trova per conto ed a rischio del venditore. In questo caso il venditore deve ritirarla entro i 5 giorni

successivi alla notifica del compratore di esercitare detto diritto previo rimborso delle somme riscosse e di tutte le spese normali erogate dal compratore stesso.

Detta facoltà di rifiuto compete pur sempre al compratore quando si tratta di sofisticazione dolosa della merce, salvo ogni azione di danni.

Art. 206 - Tolleranza sul peso

Soltanto nella vendita fatta con la clausola «circa» è ammessa una tolleranza a favore del venditore fino al 5% in più o in meno della quantità contrattata. In tutti gli altri casi la quantità contrattata s'intende bloccata.

Art. 207 - Tolleranza di corpi estranei

La tolleranza di corpi estranei (impurità) per i semi di produzione nazionale è del 2% salvo per i vinaccioli, che è del 3% se secchi od essiccati e del 4% se verdi; per quelli di produzione estera essa varia a seconda della specie dei semi e delle regioni di loro produzione; essa deve essere sempre specificata in ogni singola trattativa ed in ogni contratto di vendita. Per le eventuali eccedenze è concesso al compratore un abbuono commisurato alle percentuali previste dal contratto tipo dell'Associazione Granaria di Milano.

Art. 208 - Tolleranza di umidità e acidità

L'umidità dei semi oleosi venduti alla condizione di merce «sana - secca» non deve superare il 7% per il seme lino ed il 9% per tutti gli altri semi oleosi, ad eccezione dei vinaccioli per i quali è tollerato, senza abbuono, un contenuto massimo del 10% se secchi e del 35% se verdi.

L'acidità (espressa in acido oleico) dei vinaccioli secchi, essiccati e verdi è tollerata senza abbuono fino al 4% e con abbuono fino al 6%.

Le eccedenze di umidità ed acidità danno luogo ad abbuoni a favore del compratore nelle misure e nei modi previsti dal contratto tipo dell'Associazione Granaria di Milano.

Art. 209 - Spedizione e trasporto

La merce spedita per ferrovia o automezzo viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore anche quando la vendita è fatta «franco destinazione», intendendosi in questo caso che è a carico del venditore solo il trasporto e non il rischio del viaggio.

Quando il compratore ritiene di dover imputare a fatto e colpa del venditore gli eventuali cali ed avarie di viaggio riscontrati all'arrivo della merce, è tenuto a farli constatare dal vettore, dandone immediato avviso al venditore, comunque senza sollevare dalle responsabilità eventuali il vettore stesso.

Il compratore è tenuto, in ogni caso, a prendere in consegna la merce a scampo di spese di giacenza, salvo le constatazioni di cui al precedente comma e salvo il suo diritto di reclamo e di rifiuto per la eventuale differenza di peso o di qualità.

Art. 210 - Componenti fiscali del prezzo

Per la merce venduta sdaziata, qualora all'atto delle singole consegne vi fossero variazioni di dazi doganali sulla merce stessa o sugli imballaggi o di altre tasse comunque gravanti sulla merce contratta, gli eventuali aumenti o diminuzioni danno luogo a corrispondenti aumenti o diminuzioni del prezzo di contratto. Nello stesso modo viene proceduto in caso di istituzione di nuovi aggravii fiscali o di abolizione di quelli esistenti.

Art. 211 - Pagamento pronta cassa

Salvo patti contrari, il pagamento si intende, nei limiti consentiti dalla legge, a pronta cassa o per contanti se trattasi di merce nazionale o nazionalizzata.

Con l'espressione a pronta cassa o per contanti s'intende che il pagamento deve essere fatto in valuta contante o con assegno circolare senza sconto e senza deduzioni, a consegna effettuata oppure al mercato immediatamente successivo al giorno della consegna o del ricevimento dalla merce.

Il pagamento per pronta cassa o per contanti è fatto nelle mani del venditore o al suo domicilio. L'emissione di tratte sul compratore, sia pure per espresse condizioni contrattuali, non modifica, agli effetti della competenza, la condizione del domicilio presso il venditore. Per la consegna a mezzo carri od automezzi, il pagamento viene effettuato eseguendo la condizione generale di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Art. 212 - Pagamento contro reversali

Il pagamento contro reversali è fatto a presentazione della ricevuta di spedizione.

Art. 213 - Pagamento ritardato

Il termine fissato per il pagamento è prorogabile.

In caso di ritardato pagamento, anche se riguarda altro contratto, oppure se il compratore si rendesse comunque insolvente, il venditore può sospendere o posticipare le spedizioni e chiedere il pagamento alla consegna con diritto, previa regolare diffida, a far luogo alla risoluzione contrattuale.

Salvo patti in contrario, nei casi di ritardato pagamento, i danni per l'eventuale fluttuazione dei cambi sono ripetibili dall'adempiente contro la parte inadempiente.

Art. 214 – Reclami

I possibili reclami per ammanchi peso o differenza di qualità, oppure in ambedue i casi, non esonerano il compratore dall'osservanza delle condizioni pattuite di pagamento. E' ammissibile che il compratore trattenga dalle fatture un importo corrispondente al danno presunto, effettuando il saldo a controversia risolta.

Art. 215 - Risoluzione del contratto

Salvo i casi di forza maggiore, l'eventuale inadempimento del contratto o di parti di esso, dà luogo, per la parte non eseguita, alla risoluzione del seguente contratto in base al prezzo ufficiale sulla piazza di Bologna del mercato susseguente al giorno in cui l'altra parte si è resa inadempiente o tale sia stata dichiarata dalla controparte.

Art. 216 - Mediazione

Salvo diversi accordi intervenuti fra le parti e il mediatore, al mediatore che interviene nel contratto di compravendita di semi oleosi spetta, usualmente e mediamente, la provvigione dell'1%, di cui metà a carico del venditore e metà a carico del compratore.

PIANTE

Art. 217 - Unità di base di contrattazione

Le piante si contrattano «a numero».

Art. 218 - Requisiti delle piante

Le piante, oltre ad essere in condizioni da rispondere alle vigenti disposizioni della legislazione fitosanitaria, devono essere in stato vegetativo tale da consentire il loro attecchimento quando siano poste in condizioni ambientali favorevoli, nonché di forza e forma normali in rapporto alla loro età, all'andamento climatico dell'annata durante la quale sono state allevate, alla specie ed

alla varietà cui appartengono.

Art. 219 - Circonferenza

Per le piante vendute in base alla circonferenza del loro fusto, questo deve essere misurato ad un metro dal colletto, ad eccezione degli ulivi la cui misurazione va fatta a 5 cm dall'innesto.

Art. 220 - Viti innestate

Le viti innestate devono avere il porta innesto della lunghezza prevista dalla normativa vigente, con apparato radicale, ed avere con innesto totalmente saldato, con la presenza di almeno 2 gemme fertili e resistente alla torsione («saldo in testa»).

Art. 221 - Tolleranze

Qualora nella quantità della merce contrattata si indichi «circa» è ammessa una tolleranza del 10% a favore del venditore purché trattasi di giovani piante di semenzaio vendute a migliaio.

Art. 222 - Imballaggio

L'imballaggio viene eseguito a cura del venditore, confezionato a regola d'arte in modo tale da garantire la buona conservazione e riparo dei vegetali dalle intemperie, tenute presenti l'epoca di consegna, le specie e le varietà contrattate, la loro destinazione e le zone da percorrere.

Le piante da semenzaio vengono vendute con il pane di terra, nel vasetto o a radice nuda.

Art. 223 - Clausole di consegna

Per consegna «pronta» si intende che essa deve essere eseguita entro tre giorni lavorativi successivi alla data della stipulazione del contratto, salvo casi di forza maggiore.

Per consegna a «data fissata» od «entro un determinato termine», si intende che essa debba avvenire sempre alla data indicata od entro il termine fissato, salvo casi di forza maggiore.

Nelle contrattazioni fissate con consegna «franco vivaio», la merce deve essere data a spese e cura del venditore, «franco veicolo partenza».

Art. 224 - Consegne ripartite

In caso di «consegne ripartite» di piante della stessa specie e varietà, ogni consegna va considerata a sé stante e deve essere corrisposto il relativo pagamento.

Art. 225 - Forza maggiore

Se cause di forza maggiore impediscono la consegna nel termine fissato, il venditore è tenuto ad informare di ciò l'acquirente a mezzo raccomandata o fax specificando le cause che hanno impedito la consegna.

La consegna sarà effettuata quando sarà cessata la causa di forza maggiore e purché l'epoca sia ancora adatta al trapianto relativamente alla località di destino.

Trascorsa tale epoca, sarà in facoltà delle parti di rimandare la consegna alla stagione successiva o di stornare il contratto, senza indennizzi di sorta per ambo i contraenti.

Art. 226 - Rinvio della consegna

Qualora la consegna delle piante venga rimandata alla stagione successiva a quella stabilita nel contratto, le piante devono essere pagate per intero entro la stagione in cui la consegna avrebbe dovuto effettuarsi ed in ogni caso, non oltre il 31 maggio.

A carico del compratore restano tutti i rischi e le spese per la cura delle piante nonché il fitto del terreno occupato, da corrispondersi all'atto dello scavo delle piante dal terreno.

Art. 227 - Modalità del pagamento

Le vendite delle piante si effettuano, nei limiti consentiti dalla legge, verso pagamento a pronti contanti.

Sempre nei limiti consentiti dalla legge, le piante vendute sul pubblico mercato devono essere pagate «per contanti» nelle mani del venditore o della persona da lui delegata all'atto della consegna od, al più tardi, in occasione del primo mercato successivo alla consegna.

In caso di «consegne ripartite», qualora il compratore non ottemperi al pagamento, è facoltà del venditore di posticipare le successive consegne sino a che il compratore non abbia assolto i suoi obblighi contrattuali, nonché pretendere il pagamento anticipato per le consegne successive.

Art. 228 - Garanzia

Il venditore non si rende garante né assume alcuna responsabilità circa l'attecchimento delle piante qualora siano state accettate dal compratore.

Salvo diverso accordo fra le parti, le piante vendute devono essere «leali», cioè prive di vizi occulti e scevre di manipolazioni, tagli o trattamenti atti ad occultarli.

La garanzia sulla autenticità delle varietà compravendute si limita esclusivamente al rimborso del valore fatturato per l'articolo.

La caparra, in caso di vendita per «consegna ripartita», va imputata, per l'intero ammontare, a pagamento del prezzo dell'ultima partita consegnata.

Art. 229 - Reclami

Ogni reclamo riflettente le condizioni vegetative delle piante deve essere fatto a mezzo Raccomandata, fax o p.e.c. entro 3 giorni dal ricevimento della merce.

Trascorso tale termine, la merce si considera accettata ad ogni effetto.

In caso di contestazioni inerenti alla qualità delle piante, l'acquirente non può scegliere di respingere alcuni articoli soltanto all'interno di una partita, ma, una volta accettata da parte del fornitore la contestazione, tutta la partita dell'articolo contestato dovrà essere messa a disposizione del fornitore stesso.

Art. 230 - Mediazione

Salvo diversi accordi intervenuti fra le parti e il mediatore, al mediatore che interviene nel contratto di compravendita di piante spetta, usualmente e mediamente, la provvigione del 2%, per metà a carico di ciascuna delle parti contraenti.

Cap. 03 - PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

LEGNA DA FUOCO

Art. 231 - Forma dei contratti

La forma dei contratti è libera.

Art. 232 - Unità di base di contrattazione

Il prezzo della legna da fuoco può essere fissato sia a quintale che a metro stereo (metratura cubica comprensiva di vuoti).

Nella vendita al minuto, il prezzo può essere fissato anche a confezione.

Art. 233 - Classificazione della merce

La legna da fuoco si classifica in base alla qualità (forte e dolce) ed alla provenienza:

A. è legna da fuoco «forte»: l'acacia (robinia), l'acero, il carpino, il cerro, l'elice, il faggio, il frassino, il noce, l'olivo, l'olmo, l'oppio, l'orno, il rovere;

B. è legna da fuoco «dolce»: l'abete, l'ontano, il pino, il pioppo, il platano, il salice.

Per la legna da fuoco «stagionata» s'intende quella tagliata da almeno 6 mesi.

Per la legna da stufa s'intendono lo «spacco» ed il «tondello» di essenza forte, ridotti, per lo più, nel diametro da 5 a 15 cm. e nella lunghezza di 25 cm. circa.

La legna da fuoco da trasportarsi per ferrovia si contratta, di regola, a numero di vagoni, ed il vagone si intende corrispondente, in media, a 12-15 tonnellate.

Art. 234 - Consegna al minuto

Il prezzo della legna da fuoco al minuto si intende franco magazzino partenza.

Art. 235 - Pagamento

Il pagamento della legna da fuoco per vendite al minuto, salvo patto contrario, s'intende debba essere effettuato alla consegna della merce e, nei limiti consentiti dalla legge, per contanti.

Art. 236 - Mediazione

Salvo diversi accordi intervenuti fra le parti e il mediatore, al mediatore che interviene nel contratto di compravendita di legna da fuoco spetta, usualmente e mediamente, la provvigione del 2% sul prezzo partenza, di cui metà a carico del venditore e metà a carico del compratore.

Cap. 04 - PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA

Non sono stati accertati usi.

Cap. 05 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE

Non sono stati accertati usi.

Cap. 06 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

FARINE E SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE

Art. 237 - Forma del contratto

La forma dei contratti di compravendita di farine è libera. E' d'uso la forma sia orale che scritta per le contrattazioni per pronta consegna; per quelle per consegna ripartita nel tempo è, invece, d'uso la forma scritta.

Art. 238 - Documentazione

Quando il contratto verbale sia stato concluso a mezzo intermediario, questi rilascia o fa seguire alle parti contraenti documentazione scritta dell'accordo avvenuto.

Art. 239 - Contrattazione alla rinfusa o sacco per merce

Le farine e i sottoprodotti della macinazione si contrattano tanto «alla rinfusa» che «sacco per merce».

Nessuna tolleranza è ammessa rispetto alla quantità contratta.

Art. 240 - Specie di vendita

Gli sfarinati ed i sottoprodotti della macinazione si intendono contrattati su denominazione, salvo diversa pattuizione.

Nelle vendite su denominazione la merce deve corrispondere alla qualità specificata sul contratto ed essere accompagnata da scheda tecnica almeno una volta all'anno ove richiesto.

Nei contratti su campione il venditore spesso precisa le caratteristiche della merce.

Di solito però gli sfarinati ed i sottoprodotti della macinazione si trattano con preferenza su campione tipo.

Art. 241 - Requisiti della merce

Salvo che non sia diversamente specificato, il contratto si intende sempre stipulato per merce «sana e leale», nel senso che si tratti di merce che non abbia subito manipolazioni atte all'occultamento, in tutto od in parte, dei vizi o difetti.

Qualora il contratto non venga concluso su campione «reale», in mancanza di diverse indicazioni, la merce dovrà consegnarsi «sana e leale», intendendosi per tale quella che non è riscaldata o fermentata e che non presenta né muffa né parassiti né tracce di trattamenti chimici, al di fuori di quelli tollerati per legge.

Art. 242 - Termine della consegna

Il termine di consegna della merce è convenuto all'atto della contrattazione.

La decorrenza del termine stabilito ha inizio dal giorno lavorativo successivo a quello della stipulazione del contratto.

Salvo patto contrario, la giornata del sabato è considerata a tutti gli effetti festiva.

Art. 243 - Luogo della consegna

Per quanto ha riguardo al luogo di consegna, di solito la merce viene venduta o franco autocarro molino del venditore, o franco barca o vagone, o franco domicilio del compratore.

Art. 244 - Spese per la consegna

Salvo patto contrario, le spese per l'insaccatura e la pesatura sono a carico del venditore. Se però, su richiesta del compratore, la pesatura viene effettuata su pesa pubblica, le spese relative sono a carico del compratore medesimo, salvo che non si riscontri un difetto di peso superiore a quello ammesso per tolleranza. In quest'ultimo caso le spese di pesatura vanno ripartite tra compratore e venditore in parti uguali.

Art. 245 - Tolleranza

La tolleranza massima per calo di viaggio è dello 0,20%.

Art. 246 - Risoluzione del contratto, riduzione del prezzo o sostituzione della merce

Salvo patto contrario, l'acquirente ha diritto alla risoluzione del contratto quando la merce, venduta come sana e leale, presenti difetti per cui non possa essere considerata tale a termine del precedente articolo (241) nonché delle vigenti norme di legge.

In deroga a quanto previsto dal periodo precedente, quando trattasi di sfarinati di grano tenero o di grano duro, se la merce presenta caratteristiche di poco diverse da quelle convenute, le parti concordano un corrispondente abbuono sul prezzo pattuito.

Art. 247 - Mediazione

Salvo diverso accordo intervenuto fra le parti e il mediatore, la provvigione da corrispondere al mediatore che interviene nei contratti di compravendita dei prodotti della macinazione viene

usualmente e mediamente individuata nella seguente misura: per le farine o sfarinati e per i prodotti della macinazione (escluso il germe) 1% al quintale, di cui metà a carico del venditore e metà a carico del compratore.

Art. 248 - Rinvio

Circa le farine e sottoprodotti della macinazione si richiamano per quanto non contemplato e siano compatibili, gli artt. 88, 90, 95, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 114, 117, 118, 120 degli usi riguardanti i cereali.

PASTE E PASTICCERIA

Art. 249 - Vendita a pezzo

I prodotti di pasticceria fresca (paste, torte e semifreddi) possono essere venduti anche a pezzo.

LATTE BURRO E FORMAGGIO

Art. 250 - Pagamento

Il pagamento del latte viene effettuato una volta al mese entro i 30 giorni del mese successivo alla consegna, salvo diverso accordo.

Art. 251 - Mediazione

Salvo diverso accordo intervenuto fra le parti e il mediatore, la provvigione da corrispondere al mediatore che interviene nelle compravendite di burro e formaggio viene usualmente e mediamente individuata nella misura del 2%, per metà a carico di ciascuno dei contraenti.

VINI

Art. 252 - Forma e modalità della contrattazione

La forma dei contratti di compravendita di vini è libera. E' d'uso contrattare verbalmente le piccole quantità e per iscritto le grosse partite, servendosi di appositi stabili che le parti contraenti si scambiano tra loro. Le contrattazioni si fanno per assaggio, compiuto nella cantina del venditore, oppure su campione, a meno che il compratore non si riservi la visita della partita. Il vino si vende franco partenza o franco arrivo.

Art. 253 - Unità di base di contrattazione

Le contrattazioni si fanno a quintale-grado. La gradazione viene determinata come segue:

- A. per i vini secchi, per la distillazione (metodo O.I.V.);
- B. per i vini dolci o pastosi, gradazione complessiva (zuccheri in peso più alcool per distillazione).

Si accorda a tara reale pesando i recipienti.

Art. 254 - Preavviso per la consegna

Il compratore, per il ritiro del vino, deve preavvisare il venditore.

Art. 255 - Tolleranza sulla quantità

La quantità di vino da consegnare è quella stabilita nel contratto; se alla indicazione del quantitativo è aggiunta la parola «circa» si tollera nella consegna una differenza, tanto in più quanto in meno, del 5% della quantità contrattata.

Art. 256 - Tolleranza sulla gradazione alcolica

Nelle contrattazioni in base alla gradazione alcolica, agli effetti del prezzo, è ammessa una tolleranza di due decimi di grado, in più o in meno, della gradazione pattuita.

La gradazione alcolica viene accertata col prelevamento del campione dai recipienti nella località fissata per la consegna, alla presenza dei contraenti o loro rappresentanti.

Art. 257 - Campioni

Al momento del ritiro vengono prelevati quattro campioni (due per il venditore e due per il compratore) suggellati reciprocamente, che servono per stabilire le caratteristiche organolettiche e sostanziali della merce contratta nonché per la determinazione della gradazione alcolica.

Art. 258 - Caparra e pagamento

Qualora le parti convengano il versamento di una caparra, questa ha sempre valore di principio di pagamento. Salvo diverse pattuizioni, la caparra si intende nella misura del 10% del prezzo di acquisto e si versa al momento della contrattazione.

La caparra, in caso di vendita per «consegna ripartita», va imputata, per l'intero ammontare, a pagamento del prezzo dell'ultima partita consegnata.

I pagamenti si fanno alle singole consegne, salvo patti contrari.

Art. 259 - Clausole di garanzia

Salvo che non sia diversamente specificato, il contratto si intende sempre stipulato per vino «sano, genuino e senza difetti» a termini legge. E' facoltà delle parti prevedere la contrattazione per vino «conforme a campione»

Art. 260 - Mediazione

Salvo diverso accordo intervenuto fra le parti e il mediatore, la provvigione da corrispondere al mediatore che interviene nelle compravendite di vino viene usualmente e mediamente individuata nella misura del 3%, di cui il 2% a carico del venditore e l'1% a carico del compratore.

ALCOOL (buon gusto e denaturato), ACQUAVITI, GRAPPA DI VINACCIA E DISTILLATI DI VINO E DI ALTRE MATERIE**Art. 261 - Unità di base della contrattazione in genere**

La forma dei contratti di compravendita di alcool, acquaviti, grappa di vinaccia e distillati di vino è libera. E' d'uso contrattare i prodotti a volume-anidro.

Salvo diversa pattuizione, l'alcool (buon gusto e denaturato) si vende in fusti di ferro di proprietà del fornitore o in cisterne.

Salvo diversa pattuizione, le acquaviti, grappa ed i distillati si vendono in fusti di legno di proprietà del fornitore. Tali prodotti si vendono anche in bottiglie di vetro.

Art. 262 - Unità di misura

L'unità di misura impiegata per valutare il volume-anidro è l'ettanidro (cento gradi).

Le contrattazioni si fanno ad ettanidro ed i relativi pagamenti vengono effettuati per i fusti, in base alla reale gradazione indicata nella bolletta di legittimazione rilasciata dalla Finanza dello Stato e, per le bottiglie, in base alla gradazione dichiarata sull'etichetta, di grado, in più o in meno, della gradazione pattuita.

Art. 263 - Gradazione

La gradazione si misura con densimetro (alcolometro) ufficiale.

BIRRA**Art. 264 - Unità base della contrattazione**

Salvo diversa pattuizione, la birra viene venduta in fusti e bottiglie di proprietà del fornitore.

Art. 265 - Clausole speciali

Nelle vendite al concessionario (grossista) viene ceduta prevalentemente franco fabbrica, mentre nelle vendite al dettagliante (esercente) viene ceduta franco domicilio del compratore, con mezzi del fornitore.

Art. 266 - Forniture accessorie nelle vendite al dettagliante

In presenza di contratti di forniture esclusive pluriennali, salvo diverso accordo tra le parti, è d'uso che il venditore fornisca all'esercente, in comodato, apparecchi da spillaggio, tavoli, sedie, ghiacciaie, targhe, insegne luminose ed altri mezzi pubblicitari.

Art. 267 - Recipienti

Salvo patto contrario, i recipienti sono dati in comodato ed il compratore è tenuto a rimborsare il prezzo di quelli mancanti o rotti.

Art. 268 - Pagamento

Il pagamento, salvo patto contrario, s'intende debba essere effettuato alla consegna e, nei limiti consentiti dalla legge, per contanti.

ACQUE MINERALI E BIBITE CON SCIROPPI O MENO, SEMPLICI O GASSATE**Art. 269 - Rinvio**

Per le acque minerali e bibite con sciroppi o meno, semplici o gassate, vengono praticate le consuetudini per la birra.

CAFFÈ

Sezione I: CAFFÈ CRUDO in natura

a) compravendita di merce «cif» oppure «fob» Venezia, Trieste o Genova (consegna pronta o differita).

Art. 270 - Modalità di contrattazione

Salvo diversa pattuizione, il caffè crudo in natura «cif» oppure «fob» Venezia, Trieste o Genova (consegna *pronta o differita*), si contratta in base a denominazione e campione tipo (cfr. anche artt. 94 e 95).

Art. 271 - Prezzo

Il prezzo viene fissato in ragione di 50 Kg.

Art. 272 - Pagamento

Il pagamento si effettua (nella valuta convenuta) tanto su presentazioni di documenti: polizza di carico - certificato d'origine - polizza di assicurazione - fattura, senza sconto, quanto a 90 giorni pure senza sconto, contro accettazione dei documenti e, più di rado, mediante apertura di credito confermata e irrevocabile, su Londra, New York o Amsterdam, a seconda della provenienza.

Art. 273 - Tara

La tara si calcola in ragione dell'1%. In caso di contestazione è obbligatorio l'arbitraggio a Londra o a New York.

Art. 274 - Clausola «cif ripesato»

Nella vendita «cif ripesato» il venditore rimborserà all'acquirente la differenza peso eventualmente riscontrata in base alla nota peso ufficiale della merce arrivata.

b) compravendita di merce resa franco banchina o vagone a Venezia, Trieste o Genova o franco magazzino generale a Padova, Venezia, Trieste o Genova (consegna pronta o differita).

Art. 275 - Specie di contrattazioni

Salvo diversa pattuizione, il caffè crudo in natura reso franco banchina o vagone a Venezia, Trieste o Genova o franco magazzino generale a Padova, Venezia, Trieste o Genova (consegna *pronta o differita*), si contratta in base a denominazione e campione tipo (cfr. anche artt. 94 e 95).

Art. 276 - Prezzo

Il prezzo viene fissato in ragione di 100 Kg.

Art. 277 - Tara

La tara si calcola in ragione dell'1%.

Art. 278 - Arbitraggio

In caso di contestazione, è obbligatorio l'arbitraggio a Trieste o Genova per le consegne fatte su tali piazze.

c) compravendita da uno a più sacchi per merce resa a Padova, Venezia, Trieste o Genova (consegna pronta).

Art. 279 - Modalità di contrattazione

Salvo diversa pattuizione, il caffè crudo in natura da uno a più sacchi per merce resa a Padova, Venezia, Trieste o Genova (*consegna pronta*), si contratta in base a campione effettivo di esecuzione.

Art. 280 - Prezzo

Il prezzo viene fissato in ragione di chilogrammo, sia per costo merce e imposta doganale unitamente, che per costo merce, imposta doganale esclusa.

Art. 281 - Tara

La tara si calcola in ragione dell'1%.

Art. 282 - Arbitraggio

In caso di contestazione, è obbligatorio l'arbitraggio a Trieste o Genova per le consegne fatte su tali piazze.

Sezione II: CAFFÈ COTTO (tostato)

Art. 283 - Modalità della contrattazione

Salvo diversa pattuizione, il caffè cotto si contratta in base a denominazione; è facoltà delle parti stabilire la contrattazione in base a campione.

Art. 284 - Consegna

La merce è resa franco domicilio del compratore.

Art. 285 - Prezzo

Il prezzo viene fissato in ragione di chilogrammo.

Art. 286 - Tara

Viene calcolata la tara reale.

Cap. 07 - PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO

Non sono stati accertati usi.

Cap. 08 - PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI

Sezione I: PELLI PER SUOLA, TOMAIA, ABBIGLIAMENTO, ARREDAMENTO

1) Pelli grezze fresche (bovine ed equine)

Art. 287 – Pesatura

Le pelli vengono pesate fredde dopo la scuoiatura e consegnate dal macellaio al raccogliitore a prezzo di giornata od anche a prezzo da stabilire a fine di ciascun mese.

Art. 288 - Classificazione

Le pelli di animali sono contrattate a peso ed i prezzi vengono stabiliti secondo la seguente classificazione:

1. pelli di vitello del peso da più di kg. 6 fino a kg. 8;
2. pelli di vitello del peso da più di kg. 8 fino a kg. 12;
3. pelli di vitello del peso da più di kg. 12 fino a kg. 20;
4. pelli di scottone e bovetti del peso fino a kg. 30;
5. pelli di scottone e bovetti del peso di più di kg. 30;
6. pelli bovine (vacche e buoi) del peso fino a kg. 35;
7. pelli bovine (vacche e buoi) del peso da più di kg. 35;
8. pelli di toro pesanti fino a kg. 45;
9. pelli di toro pesanti più di kg. 45.

Art. 289 - Abbuoni sul peso

Se le pelli presentano difetti, si accorda, secondo l'entità di questi ultimi, un abbuono (tara) sul peso della pelle.

Art. 290 - Prezzo

Il prezzo varia secondo l'età dell'animale dal quale proviene la pelle e lo scacco di peso. Il prezzo da raccoglitore a produttore viene pagato, nei limiti consentiti dalla legge, per contanti. Quello da raccoglitore a conciatore viene fissato «base cassa». Qualora il pagamento venga differito, il conciatore, di regola, riconosce al raccoglitore gli interessi per il ritardato pagamento.

Art. 291 - Abbuoni sul prezzo

Qualora oggetto della contrattazione siano pelli ricavate da bestiame importato dall'estero, oppure da regioni che danno una pelle meno pregiata, in caso di constatata differenza di qualità, verrà applicato un congruo abbuono.

Art. 292 - Caparra

Qualora il raccoglitore versi una caparra, questa viene scontata al momento del pagamento.

2) *Pelli grezze salate (bovine ed equine)*

Art. 293 - Conservazione delle pelli grezze

La conservazione e la salatura delle pelli comportano un calo di peso che varia, a seconda della stagione, della condizionatura, dell'origine e della natura della pelle, nella misura massima del 6% per le pelli vitelline, del 10% per le pelli equine e del 17% per le pelli bovine pesanti.

Art. 294 - Specie di contrattazione

Le contrattazioni fra raccoglitore e conciatore si fanno tanto a «peso coda» quanto a «peso reale salato»; per «peso coda» si intende il peso di macello; per «peso reale salato» si intende il peso reale delle pelli spazzate dal sole dopo circa 12 o 24 ore di scolo a mezzo di impillaggio, secondo la qualità della pelle e la maniera di salatura (salatura a secco od in vasca chiusa).

Art. 295 - Modalità della spedizione

Il venditore consegna la merce franco automezzo o vagone partenza e raramente franco destino.

Art. 296 – Prezzo

Il prezzo è in relazione all'origine e allo scacco di peso della pelle. Per le pelli difettose verranno applicati abbuoni sul peso, in corrispondenza ai difetti; qualora oggetto della contrattazione siano pelli ricavate da bestiame importato dall'estero, oppure da regioni che danno una pelle meno pregiata, in caso di constatata differenza di qualità, verrà applicato un congruo abbuono.

Art. 297 – Pagamento

Il pagamento, salvo diversa pattuizione, viene effettuato a presentazione di fattura corredata dai documenti di spedizione.

Art. 298 – Mediazione

Salvo diverso accordo intervenuto fra le parti e il mediatore, la provvigione da corrispondere al mediatore che interviene nelle compravendite di pelli grezze salate (bovine ed equine) viene usualmente e mediamente individuata nella misura del 2%, di cui metà a carico del venditore e metà a carico del compratore.

3) Pelli conciate

Art. 299 - Forma e modalità della contrattazione

La forma dei contratti di compravendita di pelli conciate è libera.

Art. 300 - Unità di base di contrattazione

Le pelli conciate da suola si contrattano a chilogrammo e quelle conciate da tomaia abbigliamento ed arredamento a piede quadrato inglese (cmq. 929) o a dmq.

Le pelli di lucertola a cm. di larghezza, misurate al centro della pelle. Le pelli di coccodrillo a misura (pollice inglese equivalente a metri 0,0254) eseguita al centro della pelle. Le pelli di serpente a metro lineare.

Art. 301 - Contestazioni sulla misura – Tolleranza

In caso di contestazioni sulla misura, le parti si rimettono al controllo della Stazione Sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti di Torino e Napoli.

I campioni o le partite da sottoporre al controllo dovranno essere prelevati osservando le cautele che ne garantiscono il perfetto stato originario. Nelle pelli vendute a misura è ammessa, sul totale della partita, una tolleranza del 2% per le pelli conciate in genere; per le pelli ovine e caprine conciate per guanteria, scamosciate o conciate col pelo (ed in genere per le pelli a cuoio morbido) la tolleranza è del 3%.

Su peso dichiarato è ammessa una tolleranza dell'1 % per le pelli conciate per suola.

Art. 302 - Caratteristiche della merce

Le pelli vengono anche vendute come appresso, e cioè: gropponi interi; mezzi gropponi; spalle intere; mezze spalle; frassame (fianchi e teste); sezionati (groppone e fianco unito e spalle intere).

Inoltre sono poste in commercio anche spaccature (croste) delle pelli. Le pelli di vitello ovine e caprine si vendono comunemente intere.

Art. 303 - Distinzioni e classificazioni

Le pelli conciate si distinguono in pelli conciate da suola e pelli conciate da tomaie, abbigliamento ed arredamento. Si classificano a seconda della provenienza, in nazionali ed estere.

In base ai difetti si suddividono in pelli di 1^a scelta - 2^a scelta - 3^a scelta - 4^a scelta- «scarto».

Art. 304 - Consegna

Salvo diversa pattuizione, la consegna è fatta al magazzino del venditore.

Art. 305 - Spese di imballaggio e trasporto

Salvo diversa pattuizione, le spese di imballaggio e di trasporto sono a carico del compratore.

Art. 306 - Pagamento

Qualora siano pattuite speciali condizioni di pagamento, queste vanno indicate nella copia di commissione e nella fattura.

In mancanza di pattuizioni, il pagamento si effettua:

- a) per pronta cassa, sconto 3%;
- b) a 30 giorni, sconto 2%;
- c) a 60 giorni, netto, senza sconto.

Sezione II: PELLI PER PELLICCERIA

1) Pelli grezze per pellicceria

Art. 307 - Modalità della contrattazione

Le pelli per la pellicceria grezze si contrattano dopo esame fatto dall'acquirente o da persona di sua fiducia oppure su descrizione ed il prezzo viene stabilito per pelle.

Le pelli scelte dall'acquirente o da un suo delegato possono essere contrassegnate mediante punzone, o marchio indelebile, dalla parte del cuoio.

Art. 308 - Prezzo e imballaggio

Il prezzo si riferisce a merce franco magazzino del venditore o «fob»; imballo a carico del compratore.

Art. 309 – Pagamento

Salvo patto contrario: per le pelli importate dall'estero il pagamento deve essere anticipato; per le pelli nazionali il pagamento deve avvenire alla consegna e, nei limiti consentiti dalla legge, per contanti

Art. 310 - Rischi della spedizione

Salvo patto contrario, la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore.

Art. 311 - Mediazione

Salvo diverso accordo intervenuto fra le parti e il mediatore, la provvigione da corrispondere al mediatore che interviene nelle compravendite di pelli grezze per pellicceria viene usualmente e mediamente individuata nella seguente misura: 1% per parte, sulla vendita di pelli grezze di produzione nazionale; 3% a completo carico del compratore, per le pelli di importazione.

2) Pelli conciate; pelli conciate e tinte per pellicceria

Art. 312 - Modalità della contrattazione

Le contrattazioni si fanno in presenza per merce «vista e piaciuta». Tale clausola vale anche nella contrattazione all'ingrosso di pellicce confezionate. Dalla copia controfirmata

dall'acquirente risultano i prezzi pattuiti e le condizioni di pagamento. L'acquirente privato di una pelliccia da confezionare può contrassegnare le pelli da lui scelte con una firma, o altro segno indelebile, dalla parte del cuoio.

Art. 313 - Unità base di contrattazione

Le pelli per pellicceria conciate, o conciate e tinte, vengono contrattate a numero oppure a pacco o a mazzo. Nel caso di contrattazione all'ingrosso di pellicce confezionate, per consegna a termine, il compratore ed il venditore dovranno accordarsi su una descrizione qualitativa di taglia e di modello corrispondente ad un prototipo esaminato, visto e piaciuto.

Art. 314 - Alterazioni di tinta e concia

Il venditore al pubblico risponde di eventuali alterazioni di tinta o di concia delle pelli, salvo non risulti evidente e provato che l'alterazione dipenda da cattiva conservazione o da inappropriato uso da parte dell'acquirente.

Cap. 09 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI

Non sono stati accertati usi.

Cap. 10 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELL'ABBIGLIAMENTO E DELL'ARREDAMENTO

Non sono stati accertati usi.

Cap. 11 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO

LEGNAMI DA COSTRUZIONE E DA OPERA

Legnami resinosi

Art. 315 - Forma del contratto e unità base di contrattazione

La forma dei contratti di compravendita di legnami resinosi è libera. E' d'uso fare le contrattazioni verbalmente ed anche per iscritto, sulla base del metro cubo o del metro quadrato od a peso oppure con riferimento a listini speciali. Nei contratti per gli scorzi, gli scorzoni e le sottobanche, ordinariamente si fa riferimento al numero dei pezzi o al peso.

Art. 316 - Collaudo

Salvo eccezioni, il compratore od un suo incaricato sceglie la merce nel deposito del venditore siglandola e martellandola. Il collaudo e la visita creano preciso e reciproco obbligo di consegnare e ricevere unicamente ed interamente la merce identificata.

Art. 317 - Condizioni di vendita

Salvo diverso accordo, le vendite si fanno: «franco vagone od automezzo», intendendosi che il facchinaggio di carico viene eseguito a spese del venditore.

Nelle condizioni di vendita si stabilisce di volta in volta fra le parti se la merce è venduta «franco partenza» o «franco arrivo».

Art. 318 - Obblighi nella consegna non immediata

Quando la consegna della merce collaudata o visitata non abbia luogo subito, il venditore è obbligato a conservare la merce in modo che essa non deperisca fino a quando il compratore non cada in mora rispetto ai termini per il ritardo.

Nei documenti deve essere evidenziata la data di consegna.

Art. 319 - Clausola franco confine

Con la clausola «franco confine non sdoganato» s'intende che il compratore assume a suo carico le spese di trasporto dal confine di transito in poi e doganali, nonché le spese dello spedizioniere italiano.

Con la clausola «franco confine sdoganato» s'intende che il compratore si assume solo le spese di trasporto dal confine di transito in poi.

Art. 320 - Clausola franco destino

Con la clausola «franco destino» si intende che tutte le spese di trasporto restano a carico del venditore; salvo diversa pattuizione le spese doganali restano a carico del compratore.

Art. 321 - Clausola per vagone o per automezzo

Allorché il contratto è fatto «per vagone» o per «automezzo» senza altra specificazione, si intende vagone ferroviario con carico variante da 14 a 25 tonnellate, e automezzo con carico corrispondente ai tipi normalmente in uso, qualora non sia stato precisato il tonnellaggio in sede di ordinazione.

Art. 322 - Clausola circa

La clausola «circa» riferita al quantitativo, dà facoltà al venditore di consegnare il 10% in più o in meno del pattuito.

Per le ordinazioni con misure obbligate è ammessa una tolleranza di quantità del 5%.

Art. 323 - Rischio della spedizione

Salvo diverso accordo tra le parti, la merce viaggia a rischio e pericolo del compratore, anche se venduta franco destino.

La maggiore o minore spesa effettivamente verificatasi in conseguenza di eventuali aumenti o diminuzioni delle tariffe dei trasporti, delle dogane e delle tasse, va a carico o a favore del compratore se la variazione è avvenuta dopo la conclusione della vendita.

Qualora un aumento delle spese, come indicato al comma precedente, colpisca la merce spedita in ritardo dal venditore, quando vi sia un termine fisso per la consegna e, salvo il caso di forza maggiore, questi ne è responsabile.

Art. 324 - Peso

Per il legname da costruzione e da opera venduto a peso deve essere riconosciuto il peso accertato dalle ferrovie in partenza. Nelle spedizioni effettuate con altri mezzi deve essere riconosciuto il peso fatto con regolare bolletta della pesa pubblica più vicina al luogo di partenza.

Art. 325 - Obblighi nella spedizione

Il venditore è tenuto a spedire la merce e cioè a caricarla e consegnarla al vettore entro i termini contrattuali, esclusa ogni responsabilità circa l'epoca dell'arrivo.

Salvo rare eccezioni, le spedizioni per la ferrovia vengono effettuate in porto assegnato a piccola velocità.

Art. 326 - Clausole di spedizione

- Per «consegna e spedizione pronta» s'intende che la merce deve essere spedita in una o più volte, entro il termine di 15 giorni dal perfezionamento del contratto;
- Per «consegna o spedizione appena pronta od appena possibile» riferita a merce da apprestare, s'intende che il venditore deve spedire la merce entro il termine di 45 giorni dal perfezionamento del contratto in una o più volte;
- Per «consegna o spedizione entro ... » s'intende che entro il termine stabilito il venditore deve spedire la merce in una o più volte;
- Per «consegna o spedizione a richiesta entro ... » si intende che il venditore lascia la facoltà al compratore di richiamare la merce, in una o più volte, a mezzo disposizioni da darsi con lettera o telegramma entro il termine contrattuale. Le singole spedizioni devono essere fatte entro otto giorni dal ricevimento della disposizione relativa.
- Per la merce proveniente direttamente da Paesi Europei è tollerato, nel termine di spedizione, un ritardo fino a 60 giorni.

Art. 327 - Reclami

I reclami di qualsiasi genere per la qualità o dimensione della merce vanno fatti al venditore o al suo legittimo rappresentante con lettera raccomandata, telegramma o p.e.c. entro 8 giorni dal ricevimento della merce; per vizi occulti il termine predetto decorre dalla scoperta.

Per la differenza di quantità (numero dei pezzi), se la spedizione è avvenuta a mezzo ferrovia, il compratore ha l'obbligo di presentare subito reclamo all'amministrazione ferroviaria. Se il trasporto è avvenuto per automezzo, gli eventuali ammanchi devono essere fatti risultare per iscritto sulla nota accompagnatoria della merce per modo che il venditore possa rivalersi su chi ha effettuato il trasporto, se il nolo è franco; se, invece, il nolo è assegnato, il compratore si rivale direttamente su l'autotrasportatore, in difetto di che non ha più il diritto di reclamare verso il venditore. Il reclamo relativo alla qualità deve essere sempre motivato.

Il compratore che ha sporto reclamo deve tenere a disposizione tutta la merce ricevuta, senza farne alcun uso e custodirla gratuitamente da buon commerciante. Qualora il compratore non ottemperi a tali obblighi il reclamo sarà inefficace ed egli avrà quindi tutti i doveri derivanti dal contratto.

Il venditore che ha ricevuto un reclamo, entro 8 giorni dalla data del reclamo stesso, deve precisare per iscritto a mezzo lettera raccomandata, telegramma o p.e.c., il proprio punto di vista in merito. In caso contrario il reclamo si intende accettato.

Se non interviene accordo fra le parti, la controversia seguirà la procedura legale e in tale caso le spese per la custodia della merce, cui dovrà provvedere il compratore, salvo diversa disposizione del giudice, saranno a carico della parte soccombente in giudizio.

Art. 328 - Pagamento

I pagamenti e le rimesse devono essere fatti al domicilio del venditore; i pagamenti o regolamenti fatti a mano di viaggiatori, rappresentanti, ecc., non espressamente autorizzati per iscritto dal venditore, non sono liberatori.

L'eventuale sconto contrattuale nel pagamento per contanti va calcolato sull'importo netto della fattura. Salvo quanto disposto dall'art. 323, per le vendite franco destino nessuno sconto spetta al compratore, per la somma da questi sborsata all'atto dello svincolo della merce, riguardante spese doganali, tassa scambio e trasporto.

Quando sia stato convenuto il regolamento in effetti cambiari (accettazioni o cessioni) gli stessi, con scadenze pattuite, dovranno essere rilasciati al venditore entro 20 giorni dalla data di spedizione della merce.

In caso di ritardo nel pagamento, oltre il termine stabilito nel contratto, il compratore dovrà corrispondere al venditore l'interesse di mora in ragione del tasso medio bancario in vigore alla scadenza del termine pattuito.

Art. 329 – Stagionatura ed essiccazione

Si intende stagionato il legname di abete segato con peso specifico non superiore a 500 Kg. per metro cubo e il legname di pino e di larice con peso specifico non superiore a 700 Kg. per metro cubo.

L'essiccazione deve essere effettuata in base alle diverse tipologie del materiale concordato con il rivenditore.

L'essiccazione può essere:

- A. artificiale, ovvero il trattamento mediante il quale si fa assumere al legno una umidità prefissata con l'ausilio di mezzi che realizzano artificialmente predeterminate condizioni igrometriche.
- B. naturale (o stagionatura) ovvero il trattamento mediante il quale si lascia perdere progressivamente al legno parte della propria umidità per esposizione alle condizioni climatiche naturali.

Art. 330 - Classificazione del legname

Il legname da costruzione e da opera è classificato nelle seguenti categorie:

- A. tronchi;
- B. travatura;
- C. segati.

Tronchi

Art. 331 - Requisiti dei tronchi

I tronchi devono essere sani e dritti; se, nel ricevimento, si riscontrassero dei pezzi avariati, questi potranno essere rifiutati dal compratore o, se accettati, sarà riconosciuto al compratore un adeguato sconto sulla parte avariata.

I tronchi di legno resinosi sono solitamente scortecciati.

Art. 332 - Misurazione della lunghezza

La lunghezza commerciale dei tronchi di resinoso, salvo rare eccezioni, è di metri 4 - 4,50 - 5 con l'aggiunta di una super lunghezza di almeno centimetri 5 se il tronco è tagliato a sega e di centimetri 10 - 15 se le estremità sono arrotondate ad ascia, in modo che i prodotti risultanti non debbano essere inferiori a metri 4,02 - 4,52 - 5,02 di lunghezza. Comunque, la cubatura viene calcolata sulla lunghezza commerciale di metri 4 - 4,50 - 5.

Salvo eccezioni, il compratore od un suo incaricato sceglie la merce nel deposito del venditore siglandola e martellandola. Il collaudo e la visita creano preciso e reciproco obbligo di consegnare e ricevere unicamente ed interamente la merce identificata.

Art. 333 - Misurazione del diametro

La misura del diametro viene determinata calcolando la media tra il diametro minimo e quello massimo, misurati a metà tronco mediante cavalletto metrico. Per i tronchi non scortecciati la misurazione viene effettuata sotto corteccia. Se, eventualmente, alla metà vi fosse un nodo, le due misure vengono prese immediatamente al disotto dello stesso. Il diametro viene calcolato in centimetri, non tenendo conto delle frazioni di centimetro, secondo il sistema italiano.

Art. 334 - Misurazione dei tronchi anormali

Per la misurazione dei tronchi anormali (elicoidali), la quale è presa in croce, si calcola la misura media.

Travatura

Art. 335 - Requisiti della travatura

La travatura deve essere sana, senza marciumi o nodi marci che ne possano pregiudicare la resistenza e non deve presentare spaccature trasversali; normalmente deve essere dritta: è tollerata la curvatura di un centimetro per ogni metro di lunghezza ed è di regola fornita con anima.

Per le travi lamellari valgono le normative UNI.

Art. 336 - Classificazione della travatura

La travatura si distingue in:

A. Travatura a spigolo vivo:

- a. deve avere le facce opposte parallele e i quattro spigoli vivi; è ammessa una piccolissima tolleranza di rottura, imputabile alla manipolazione.

B. Travatura a spigolo d'uso commerciale:

- a. deve pure avere i quattro lati segati a facce opposte parallele; è spesso ammessa una tolleranza di smusso non superiore al sesto del lato.

Le suddette categorie di travatura vengono fornite con la sezione richiesta dal compratore. Essendo segate parallelamente devono risultare a sezione uniforme.

C. Travatura a squadratura uso Trieste:

- a. travi asciate o segate sui quattro lati seguendo la conicità della pianta. Si suddivide in fileri, travi e bordonali, a seconda delle varie dimensioni:
 - i. Fileri: nelle dimensioni usuali in centimetri 8x8, 9x9, 8x11, 9x11, 11x11 e la lunghezza di metri 4 e sopra, di metro in metro.
 - ii. Travi: nelle dimensioni usuali di centimetri 11x13, 13x13, 13x16, 13x19, 16x16, 16x19, 16x21, 19x21, 19x24, 21x24, 21x27, 24x27, 25x30, 27x30 e la lunghezza di metri 4 e sopra, di metro in metro.
 - iii. Bordonali: nelle dimensioni usuali di centimetri 30x30 in avanti.

Esistono in commercio anche travature di lunghezza inferiore ai metri 4 e travature misurate di mezzo in mezzo metro. La sezione della travatura e squadratura uso Trieste è presa al calcio. Poiché, però, per difetti di lavorazione o per stagionatura, possono verificarsi delle deficienze, è ammessa una tolleranza di un centimetro la quale, essendo ammessa fin dall'origine, è accettata nei successivi scambi.

La travatura uso Trieste deve essere sufficientemente uniforme nel senso che, fra la base e la cima, la conicità non deve essere eccessiva.

D. Travatura a squadratura uso Cadore:

- a. è una mezza squadratura in cui, ordinariamente, un lato solo è perfetto, cioè squadrato fino alla punta (la banca). I travi di larice non vengono, di ordinario, scortecciati.

La misurazione di questa travatura viene presa con cavalletto metrico, a metà del pezzo, in base alle dimensioni dei due lati, prendendo i due lati sul mezzo centimetro, senza tenere conto degli smussi e calcolando il vuoto per pieno.

E. Travatura rotonda:

- a. s'intende quella in natura, ma scortecciata quando si tratti di abete. La misura della grossezza viene presa con cavalletto metrico, a metà tronco. Se alla metà

si trovasse un nodo, la misura viene presa immediatamente al disotto del medesimo. Per la travatura rotonda la lunghezza oltre i metri 4 è calcolata di 0 in 10 centimetri pieni.

- F. Travatura a squadratura uso Fiume (o testa a testa):
- a. valgono le stesse caratteristiche indicate per la travatura a squadratura uso Trieste, con la differenza che la trave deve presentare la sezione stabilita per tutta la lunghezza, con piccola tolleranza di rastremazione.

Segati

Art. 337 - Requisiti dei segati

Le tavole vengono segate coniche o parallele e, trattandosi di merce sufficientemente stagionata, sono ammesse tolleranze di spessore di 2 mm. in meno.

La lunghezza delle tavole è calcolata in metri 4, fatta eccezione per le misure speciali che vengono computate di 50 in 50 cm. in misurazione europea.

Per la misurazione commerciale, valgono le normative vigenti.

Gli spessori usuali dei segati sono i seguenti:

Scurettine	mm.	10
Scurette	»	15
	»	20
Tavole	»	25
	»	30
Ponti	»	35-40
Pancolle	»	45-50
	»	55-60
Morali	»	100x100, 90x90, 80x80, 70x70, 60x60, 50x50, 40x40
Mezzi morali	»	30x60, 35x70, 40x80
Listelli	»	25x25, 25x50, 30x30

Le scurettine e le scurette sono larghe, in media, da centimetri 18 in avanti.

La larghezza media delle altre qualità è da centimetri 20 in avanti.

La larghezza delle tavole va da cm. 16 a sopra; al disotto di tale larghezza, e fino agli 8 cm., la tavola viene classificata come sottomisura.

Art. 338 - Classificazione dei segati

A seconda delle qualità le tavole si distinguono nei seguenti assortimenti e la classifica viene fatta esaminando la faccia migliore; se fra l'una faccia e l'altra vi sono due classifiche di differenza allora si fa la media.

- A. Tombante:
 - a. merce come viene dalla sega, escluso il marcio, il rotto e le sottomisure.
- B. Monte:
 - a. come alla lettera a), escluso il quarto.
- C. Primo netto:
 - a. legname perfettamente sano, di buona fibra regolare, dritta, compatta, bianca, esente completamente da nodi, tollerati soltanto i nodi a spillo; senza spaccature ne sventrature (screpolature su filo). Il larice deve essere con poco alborno; tollerate leggere tracce sui fili.
- D. Primo:
 - a. legname perfettamente sano, senza difetti di lavorazione, di fibra regolare e dritta con pochi e piccoli nodi bianchi, sani e legati, escluse le chiavi (nodi trasversali o

a baffo), le spaccature, le sventrature (screpolature sul filo) e rosato; tollerate leggere e brevi fenditure ad una estremità non più lunghe della larghezza della tavola.

E. Secondo:

- a. legname sano, ben lavorato, con nodi sani e legati, non cadenti, non eccessivamente grossi né numerosi, tollerate le chiavi in numero non eccessivo. Le fenditure sono tollerate da ambo le estremità, purché ciascuna non ecceda in lunghezza la larghezza della tavola; tollerate strisce di rosato e leggere svenature, esclusi tarlo e verme.

F. Primo e secondo:

- a. come le voci d) ed f) senza obbligo di percentuali dell'uno o dell'altro, salvo diversa pattuizione.

G. Secondo corrente o andante:

- a. assortimento intermedio fra il secondo ed il terzo.

H. Terzo:

- a. tavola con difetti di lavorazione, nodi grossi e sani, chiavi, macchie nere e blu, rosato, svenature, spaccature di lunghezza non superiore a due volte la larghezza della tavola, cotto duro. Sono escluse le tavole rotte, completamente annerite e il marcio tenero.

I. Quarto:

- a. tutte le tavole non comprese nel terzo, purché a tenuta di chiodo.

J. Bottolame:

- a. è un tavolame di lunghezza inferiore ai 4 metri ma, comunque, di larghezza superiore a cm. 16 prodotto dal piede o dal tronco della pianta.

K. Cortame:

- a. tavole da metri 1 in sopra, senza classificazione di qualità e senza obbligo di media lunghezza; la larghezza è da cm. 8 in sopra.

L. Pezzame:

- a. merce da cm. 30 in sopra che si vende esclusivamente peso o a metro stero.

Art. 339 - Modalità di misurazione

La misura delle tavole contrattate a metro cubo, trasversale o quadrato della lunghezza ordinaria di metri 4, viene preso all'altezza di metri 1,60 1,70 circa, dalla parte più larga.

Morali

Art. 340 - Modalità della vendita

Si vendono, salvo patto contrario, in un unico assortimento, escluso guasto, lo smusso troppo forte ed il contorto; un leggero smusso, è però ammesso da due sole parti e soltanto in rapporto ad un terzo del quantitativo complessivamente contratto.

Scorzi, scorzoni, sottobanche

Art. 341 - Base della contrattazione e requisiti della merce

Si vendono a peso o a numero. Gli scorzoni e le sottobanche devono presentare le due facce totalmente scoperte.

1) Legname di latifoglie

Art. 342 - Unità base di contrattazione

Nelle trattative e nei contratti, le tavole e i tronchi di legno di latifoglia sono indicati, ordinariamente, a misura o a peso. Nel caso di contrattazione a metro cubo, la misura della larghezza si prende a metà di ogni tavola e a metà dello smusso e quella grossezza nel punto di minimo spessore.

Nel caso di tavole irregolari si fa una media stimata.

Art. 343 - Modo di misurazione

La misurazione della grossezza dei tronchi di legno di latifoglie viene presa sui tronchi scortecciati, oppure, in accordo fra le parti, si stabilisce una percentuale media di deduzione per la corteccia.

Art. 344 - Prezzo

Nelle contrattazioni di tale legname (pioppo, olmo, rovere, noce, frassino, castagno, ecc.) il prezzo viene fissato, generalmente, in seguito a visita della merce.

Art. 345 - Mediazione

Salvo diverso accordo intervenuto fra le parti e il mediatore, la provvigione da corrispondere al mediatore che interviene nelle compravendite di legname da costruzione e da opera viene usualmente e mediamente individuata nella misura del 2 per cento, a carico del venditore.

COMPENSATI E MULTISTRATI, PANIFORTI LISTELLARI, PANNELLI TRUCIOLARI e/o NOBILITATI, PANNELLI DI FIBRA, IMPIALLACCIATURE

1) Generalità

Art. 346 - Forma del contratto

La forma dei contratti di compravendita è libera.

Art. 347 - Condizioni di vendita

Le vendite si fanno «franco magazzino» o «stabilimento» oppure «franco arrivo», secondo quanto stabilito all'interno del contratto.

Art. 348 - Tolleranza

Se nel contratto di vendita viene inserita la clausola «circa» il venditore ha la facoltà di consegnare il 10% in più o in meno del pattuito. Nel caso di ordinazione con misure speciali, anche con quantitativo fissato, è facoltà del venditore consegnare con una tolleranza del 10% in più o in meno.

Art. 349 - Termine di consegna

Se nella commissione di vendita viene specificato «spedizione pronta» s'intende che la merce può venire spedita in una o più volte entro il termine di 20 giorni dalla conferma, salvo i casi di forza maggiore.

Art. 350 - Rischio della spedizione

Salvo diverso accordo tra le parti, la merce viaggia a rischio e pericolo del compratore anche se venduta franco arrivo. Eventuali variazioni delle tariffe dei trasporti, dogane o altro, sono a carico del compratore se la variazione è avvenuta dopo la conclusione della vendita.

Quando vi è un termine fisso per la consegna, se un aumento delle spese colpisce la merce spedita in ritardo dal venditore, questi ne è responsabile.

Art. 351 - Reclami

I reclami per qualità o dimensioni della merce vanno fatti al venditore con lettera raccomandata o a mezzo p.e.c. entro 8 giorni dallo scarico.

Per i vizi occulti il termine predetto decorre dalla scoperta.

Il venditore dovrà rispondere per iscritto, con lettera raccomandata o a mezzo p.e.c., alla lettera di reclamo entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, precisando il suo punto di vista; in caso contrario il reclamo si intende accettato.

Nel frattempo la merce dovrà venire conservata dall'acquirente nelle migliori condizioni e non è consentito un utilizzo nemmeno parziale; se non interviene accordo fra le parti, la controversia seguirà la procedura legale e in tal caso le spese per la custodia della merce, cui dovrà provvedere il compratore, salvo diversa disposizione del giudice, saranno a carico della parte soccombente in giudizio.

Reclami per differenza di quantità vanno fatti al momento dello scarico al trasportatore (sia esso autotrasportatore o amministrazione ferroviaria) e devono risultare per iscritto sulla bolletta accompagnatoria.

Viene informato degli ammanchi anche il venditore, in modo che questi possa rivalersi sul trasportatore nel caso di venduto franco arrivo.

Art. 352 - Pagamenti

Salvo diverso accordo tra le parti, i pagamenti devono essere fatti al domicilio del venditore.

Nel caso di pagamento ritardato, rispetto ai termini convenuti, il compratore dovrà riconoscere un interesse di mora in ragione del tasso medio bancario in vigore al momento della scadenza dei termini pattuiti.

2) *Compensati e multistrati*

Art. 353 - Unità di base della contrattazione

E' consuetudine usare come unità di misura per la vendita di compensati e multistrati il metro cubo o il metro quadrato.

Art. 354 - Modo di misurazione

Le dimensioni in cm. vanno da 162 a 310 ca. in lunghezza e da cm. 80 fino a 185/190 in larghezza; generalmente con multipli di 10 cm. in lunghezza e 5 cm. in larghezza.

E' consuetudine, nell'indicazione di una misura (es. 250x170), che la prima misura indichi il senso della vena del legno dello strato esterno.

Si possono comunque produrre compensati e multistrati in misure diverse, su richiesta del cliente e comunque soggette a pattuizioni particolari. Inoltre devono essere bene incollati, secondo normative U.N.I., e con legname essiccato non superiore al 13% di umidità.

Art. 355 - Classificazione dei compensati

La classificazione dei compensati di pioppo si riferisce all'aspetto delle facce esterne.

Le classi principali sono A, B, BB. E' prevista anche la classe superiore AI in relazione all'impiego di sfogliati di qualità particolarmente elevata, e la classe inferiore C.

Ciascuna faccia dei compensati di pioppo è separatamente classificata per cui si possono avere, a titolo di esempio, le classi A/B, A/BB, B/BB, B/C, C/C ecc.

E' prevista anche una qualità «monte» che prevede l'insieme di tutti questi assortimenti, escluso il C/C.

Le tolleranze di spessore possono andare da + o - 2/10 negli spessori minimi (mm. + o - 3/4) fino a + o - 5/10 negli spessori forti.

La prima faccia deve essere levigata.

3) *Paniforti listellari*

Art. 356 - Unità di base della contrattazione

E' consuetudine usare il metro cubo o il metro quadrato come unità di misura per la vendita di paniforti listellari. Gli spessori vanno da mm. 13 in avanti e le dimensioni standard sono di cm. 250/350 x 120/185.

Art. 357 - Requisiti

I listelli costituenti l'interno sono in abete, pioppo o altre essenze e possono essere incollati fra loro o «legati a spago».

Devono essere di fibra tenera e stagionati per evitare contorcimenti. Il tavolaccio di listelli viene ricoperto da uno o due strati di derullato o tranciato di essenze varie disposti consecutivamente e incollati, sotto pressa, trasversalmente alla direzione dei listelli.

Il pannello così ottenuto va levigato e calibrato. L'assortimento è normalmente il «monte» previsto per i compensati, con tolleranza di lievi difetti sulla prima faccia.

Le tolleranze di spessore sono nell'ordine di + o - 2/10 e il pannello deve presentarsi in piano e con incollaggio perfetto.

4) *Pannelli truciolari e nobilitati*

Art. 358 - Unità base di contrattazione

E' consuetudine usare il metro cubo o il metro quadrato come unità di misura per la vendita di pannelli truciolari e nobilitati. Le dimensioni standard sono di cm. 300/550x130/230.

Art. 359 - Requisiti

I pannelli truciolari e nobilitati sono costruiti da scaglie di pioppo, legni resinosi o di altre essenze essiccate, mescolate con collanti e pressate in modo da creare una certa stratificazione (scaglie piccole in superficie, quelle grosse all'interno). Il peso specifico (da 580 Kg./mc. a 680, base mm. 18-20), assieme alla finitura superficiale e alla calibratura (tolleranza + o - 2/10) sono le caratteristiche fondamentali di questo prodotto. Umidità da 6 a 8%. Rigonfiamento dopo 2h. in acqua 6/8%. Resistenza flessione 180/300 Kg./cm. quadrati. Resistenza trazione trasversale 4-7 Kg./cm.

Queste caratteristiche variano da produzione a produzione e possono essere precisate in sede di trattativa.

Art. 360 - Pannelli truciolari

Il pannello truciolare da mm. 12 in avanti deve presentarsi in piano, non avere tensioni superficiali che lo scompensino e deve essere levigato sulle due facce.

L'assortimento normale è il «monte» esclusi i pannelli con vistose macchie di colla e difetti di calibratura che vengono considerati di seconda scelta.

Questo tipo di materiale non ha particolare resistenza all'umidità, a meno che non sia stato trattato con incollaggio, fenolico (AW 100).

Art. 361 - Pannelli nobilitati

Un derivato del truciolare è il pannello nobilitato con carte fenoliche e melaminiche decorative che vengono applicate direttamente sul pannello con procedimento di fusione delle resine contenute in queste carte, usando le presse a caldo.

Valgono le stesse caratteristiche di peso specifico e di tolleranza dei pannelli truciolari ed in più le superfici di laminato plastico così ottenute devono essere prive di difetti.

Salvo pattuizione contraria nelle consegne sono previsti pannelli di seconda scelta per un massimo del 10% (tollerati punti neri, piccole macchie, qualche rigatura) con uno sconto da convenire.

Data la vastità delle applicazioni del nobilitato si inserisce, in sede di conclusione di contratto, la clausola «come da campione presentato».

5) Pannelli di fibra

Art. 362 - Unità base di contrattazione

I pannelli di fibra vengono trattati a metro quadro.

Art. 363 - Requisiti

Sono costituiti da legname resinoso o di latifoglie sminuzzato e sfibrato con vapore ad alta pressione.

La pasta di legno così ottenuta viene trattata con collanti e paraffine fino a ricavare un tappeto che viene sezionato nelle misure standard (cm. 360/560 x 125/180) essiccato e compresso fino a creare pannelli di vari spessori (da mm. 1,8 fino a mm. 4,5 per i tipi pressati o extra-duri e da mm. 8 a mm. 12 per i tipi porosi o pannelli isolanti).

I tipi pressati hanno una superficie lucida e la seconda zigrinata; è tollerata una differenza di spessore d'assortimento + o - 2/10.

6) Impiallaccature

Art. 364 - Unità base di contrattazione

Le impiallaccature vengono trattate a metro quadrato. Gli spessori variano a seconda delle essenze, comunque da un minimo di 5/10 ad un massimo di 12/10. I tracciati vengono anche prodotti di mm. 2 o 3.

Non esistono lunghezze o larghezze standard, ma si preparano normalmente pacchi sfruttando al massimo la dimensione dei tronchi dei quali vengono ricavati.

La misurazione viene effettuata di 5 in 5 cm. in lunghezza e da cm. 1 per cm. 1 in larghezza.

Nella misura vengono concessi adeguati bonifici per rotture nelle testate, nodi o altri difetti sulle superfici del foglio.

A seconda delle essenze e dei risultati che si vogliono ottenere (impiallaccatura rigata o fiammata) i tronchi vengono tranciati sul «quarto», sul «terzo» o sul diametro dello stesso.

MOBILIO E SERRAMENTI

1) Mobili

Art. 365 - Modalità di contrattazione

E' d'uso contrattare le impiallacciate su visita del cliente, sul luogo di produzione o di vendita, o da catalogo.

Art. 366 - Requisiti della merce

I mobili devono essere costruiti a regola d'arte, con materiale sano e devono essere precisati i materiali impiegati, secondo normative di legge con la scheda prodotto.

Art. 367 - Vendite rateali

Nelle vendite rateali, qualora si stipuli il contratto di riservato dominio, salvo diverso accordo tra le parti, le spese, comprese quelle di registrazione, sono a carico del compratore.

Art. 368 - Spese di imballaggio e trasporto

L'imballaggio e il trasporto vengono conteggiati a parte e sono a carico del compratore, salvo diverso accordo.

2) Serramenti

Art. 369 - Modalità di contrattazione

La forma della contrattazione è libera; gli accordi possono essere completati da disegni.

Art. 370 - Misurazioni delle finestre

Le finestre su telaio si misurano a mq. vuoto per pieno nelle dimensioni esterne del telaio fisso. Nel caso di forme curvilinee, la misurazione, tanto per le finestre quanto per le porte e gli oscuri, viene fatta secondo il massimo parallelogramma circoscritto, vale a dire massima larghezza per massima altezza.

Per i fori di piccole dimensioni il minimo fatturabile è di mq. 1,60.

Art. 371 - Misurazione delle porte finestre

Le porte finestre su telaio vanno misurate allo stesso modo delle finestre su telai (per fori minimi di mq. 1,60).

Art. 372 - Misurazione delle «casse maestà»

Le «casse maestà» vanno misurate a ml. in luce foro nella linea massima esterna, variandone il relativo prezzo in dipendenza dello spessore dei muri, del legname usato e della lunghezza della maestà; in tal caso le porte su «cassa maestà» vanno misurate in luce foro a mq.

La venatura del legno utilizzato per la confezionatura di parti interne lucidate è quella naturale propria di ogni essenza e può differire nella coloratura a secondo che trattisi di parti massicce o impiallacciate.

Art. 373 - Misurazione delle persiane avvolgibili

Le persiane avvolgibili, a guida incassata, vanno misurate a mq. maggiorate di cm. 5 della larghezza dei fori e di cm. 25 dell'altezza dei fori luce.

Le persiane avvolgibili con apparecchio a sporgere vanno misurate sempre a mq., ma nella larghezza dei fori luce con uno scarto di cm. 25 in più dell'altezza dei fori luce.

Le persiane avvolgibili di misure eccezionali, normalmente, formano oggetto di contratto a parte. Il minimo fatturabile è di norma di mq. 1,75.

Art. 374 - Prezzo

Il prezzo viene pattuito a mq. in rapporto allo spessore ed alla essenza del legno usato, nonché alla qualità delle finiture, con o senza vetri, nella misura esterna, telaio compreso e comprese le coloriture e le verniciature, salvo patto contrario.

Per quanto riguarda serramenti di forme curvilinee il prezzo può essere maggiorato dal 20% al 40% a seconda del tipo di lavorazione.

Lo spessore, salvo patto contrario, è quello lordo commerciale (dedotta la perdita di lavorazione).

Salvo patto contrario, il prezzo non comprende la messa in opera. Il prezzo è comprensivo invece dei normali accessori e cornici di riquadro.

PARCHETTI

Art. 375 - Modalità della contrattazione

I parchetti si contrattano a mq. franco stabilimento produttore, franco cantiere o posti in opera.

Lo scarico ed il trasporto ai piani sono a carico del committente.

Art. 376 - Classificazione: parchetti esteri e nazionali

I parchetti di uso comune si distinguono in due categorie: estera e nazionale.

I parchetti esteri sono quelli ricavati dal legname di produzione estera denominato «slavonia» o altre provenienze di essenze pregiate e sono classificati in tre scelte:

- A. appartengono alla «prima extra» quelli ricavati da legname a fibra dritta, non molto larga, di colorazione pressoché uniforme, esente da qualsiasi difetto;
- B. appartengono alla «prima commerciale» quelli ricavati da legname a fibra più larga, alle volte non parallela, di colorazione pressoché uniforme, senza nodi; è ammesso qualche occhio di pernice ed altri difetti;
- C. appartengono alla «seconda commerciale» quelli ricavati da legname a fibra larga, anche traversa, di colorazione non uniforme, con qualche piccolo nodo (non passante), anche alburnato da un solo lato e venato di rosso.

I parchetti nazionali sono quelli ricavati da legname di produzione nazionale e sono classificati in due scelte:

- A. appartengono alla «prima extra nazionale» quelli ricavati da legno fibra dritta, di colorazione pressoché uniforme, senza nodi ed esenti da qualsiasi difetto;
- B. appartengono alla «prima commerciale nazionale» quelli ricavati da legno di colorazione non uniforme e che presenta qualche traccia di alburno; è tollerato qualche nodo.

Art. 377 - Prezzo

Il prezzo viene fissato in rapporto allo spessore, qualità ed essenza del legno usato e, salvo diverso accordo, comprende, qualora si riferisca a parchetti posti in opera, l'orditura normale (massima copertura cm. 5), la raschiatura, la ceratura e verniciatura a due o più mani.

Il prezzo dei parchetti con sottostrato asfaltico venduti in opera, salvo diverso accordo, comprende la malta di posa e la manovalanza.

La misura va presa da muro a muro. La cornice di riquadro non è compresa nel prezzo, ma va completata a ml. così pure lo zoccolo. I parchetti venduti in pacchi fuori opera vanno misurati a mq, al netto delle maschiature.

IMBALLAGGI

Art. 378 - Modalità della contrattazione

Gli imballaggi si contrattano a numero su misure obbligate ed a volte su campione.

Art. 379 - Classificazione

Si suddividono in due categorie:

A. comuni:

a. sono quelli greggi ricavati da legno andante ma sano;

B. speciali:

a. sono quelli lavorati con o senza serramenti ed a volte con parti di legno preparati o finiti secondo la richiesta.

Cap. 12 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA, POLIGRAFICHE E FOTO FONO CINEMATOGRAFICHE

CARTA E CARTONI

1) Carta

Art. 380 - Unità di base di contrattazione

La carta è contrattata a peso oppure a fogli, a risme o a bobine. La risma di carta stesa è composta di 500 fogli e quella carta allestita (bianca o rigata) di 400 fogli.

Art. 381 - Ordinazione

Il committente, nel proprio ordinativo, deve specificare con la massima chiarezza:

- A. la quantità, con il numero dei fogli, delle risme o delle bobine oppure col peso complessivo;
- B. la qualità, con riferimento a un tipo, marca o campione, e così pure ogni altra indicazione tecnica eventualmente necessaria;
- C. il colore, con riferimento a un tipo, marca o campione;
- D. il formato in centimetri e frazioni di centimetro;
- E. il peso in kg. per risma oppure in grammi per metro quadrato;
- F. l'allestimento, l'impacco e l'imballaggio desiderato;
- G. tutte le altre condizioni richieste (prezzo, termini di consegna, pagamento, trasporto, costo imballo, ecc.) necessarie per la conclusione del contratto.

Art. 382 - Conferma d'ordine

Tutte le ordinazioni sono soggette all'accettazione della casa venditrice.

La non accettazione deve essere comunicata nel termine di dieci giorni dal ricevimento dell'ordine o nel diverso termine pattuito tra le parti. Il silenzio oltre questo termine equivale ad approvazione.

Art. 383 - Confezione ed imballaggio

Nel peso nominale della carta, indicato per risma, pacco o bobina, è compreso il peso della confezione.

Nel peso della carta in bobine è compresa anche l'anima intera.

Art. 384 - Tolleranze sul peso per metro quadrato della carta (grammatura)

Sono ammesse le seguenti tolleranze in più o in meno:

- A. fino al 6% per carte sino a 20 grammi per metro quadrato
- B. fino al 5% per carte da 21 a 40 grammi per metro quadrato
- C. fino al 3% per carte da 41 a 180 grammi per metro quadrato
- D. fino al 4% per carte da 181 a 240 grammi per metro quadrato
- E. fino al 8% per carte superiori a 240 grammi per metro quadrato
- F. fino al 3% per tutte le carte in bobine
- G. fino al 5% per tutte le carte a mano e in genere per tutte le carte asciugate all'aria (gelatine)
- H. fino al 6% per tutte le carte da impacco e di imballo
- I. fino al 8% per tutte le carte ondulate.

Singoli fogli o pezzi staccati dalle bobine, più pesanti o più leggeri della tolleranza, non sono ammessi per il giudizio del complesso della partita.

Le tolleranze di cui sopra non valgono qualora nella commessa vengano esplicitamente indicati i limiti minimo e massimo del peso per metro quadrato.

L'accertamento della rispondenza del peso effettivo a quello della contrattazione è fatto su campione rappresentativo della partita secondo le norme UNI.

Art. 385 - Tolleranze nella misura

La carta in formato disteso è fornita, di regola, non rifulata, cioè con tagli come provengono dalle macchine continue, fatta eccezione per la carta paglia greggia. E' concessa una tolleranza di misura di 2 mm., in più od in meno, su ambedue le dimensioni.

Sulla carta rifulata è tollerata la differenza di 1 millimetro. Sulla carta in bobine è ammessa una tolleranza sulla larghezza di 2 millimetri, ad eccezione della carta in rotolo per macchine da ufficio e per usi tecnici per la quale è ammessa la tolleranza di mezzo millimetro in larghezza.

Art. 386 - Tolleranze di peso sulle ordinazioni speciali

Nei casi di ordinazioni per speciali fabbricazioni, è concessa una tolleranza in più o in meno sul fabbricato, come di seguito specificato:

- A. 15% per le commissioni inferiori ai 1.000 kg.;
- B. 5% per le commissioni di almeno 1.000 kg. e inferiori a 5.000 kg.;
- C. 4% per le commissioni di almeno 5.000 kg. e inferiori a 40.000 kg.;
- D. 3% per le commissioni di almeno 40.000 kg.

Art. 387 - Tolleranze di qualità

Leggere differenze di tinta, purezza e tenacità della carta non giustificano reclami o rifiuto di ricevimento da parte del committente; esse vanno tollerate anche nelle differenti parti di una medesima fabbricazione, ma nei riguardi della tinta, devono però essere separate accuratamente nella scelta dandone notizia al committente con annotazioni in bolla di consegna.

Art. 388 - Composizione dell'impasto

Il fabbricante è libero di comporre l'impasto come meglio ritiene, alla condizione che il prodotto risponda alle proprietà del tipo richiesto o del campione base, comunque rispettando le disposizioni di legge.

Se è convenuto che la carta sia composta interamente di fibre di pasta chimica, essa può tuttavia contenere tracce di pasta meccanica di legno e/o pasta semichimica.

Se la carta è espressamente richiesta per alimenti, si richiede l'osservanza delle disposizioni di legge.

Art. 389 - Termini della consegna

La consegna è eseguita presso la fabbrica o il deposito della ditta fornitrice anche se la merce è venduta franco domicilio del compratore.

I termini di spedizione sono sempre stabiliti nell'ordinazione.

Le interruzioni importanti di lavoro della fabbrica, dipendenti da cause di forza maggiore, comunicate al committente, prorogano il termine di consegna per un tempo eguale all'interruzione, salva facoltà di recesso da parte del committente.

La merce viaggia sempre per conto e rischio del committente anche quando i prezzi siano convenuti per merce fornita franco destino. La merce è assicurata dietro espresso ordine del committente.

Ove il compratore non provveda al ritiro della merce dopo il ricevimento dell'avviso di approntamento della stessa o non adempia alla condizione alla quale è sottoposta la spedizione da parte del venditore che se ne è assunto l'obbligo, i rischi e l'onere della conservazione della merce stessa sono a carico del committente.

Art. 390 - Pagamento

Salvo speciali pattuizioni, il pagamento si intende per contanti a 30 giorni sconto 3 per cento.

Art. 391 - Reclami

Salvo diverso accordo tra le parti, il termine per la denuncia dei vizi è di 8 giorni, decorrenti dal giorno del ricevimento per il peso, la quantità e per i vizi di qualità apparenti, e dal giorno della scoperta per i vizi e i difetti occulti ma comunque entro tre mesi dalla consegna.

Le merci riscontrate difettose devono essere tenute a disposizione del fornitore ai fini della verifica per 15 giorni dalla data dell'avvenuta contestazione.

2) *Cartoni - Per i cartoni valgono gli usi suindicati per le carte ad eccezione dei seguenti usi particolari.*

Art. 392 - Ordinazioni

Nelle ordinazioni di cartoni del formato normale, vale a dire cm. 71x10, il committente, può indicare la quantità anche per i pacchi di kg.25, precisando il numero dei fogli per pacco.

I cartoni comuni, ordinati in base al numero dei fogli per pacco da 25 Kg., sono fatturati in base al peso reale del pacco contenente l'esatto numero di fogli richiesti.

Art. 393 - Tolleranze

Su tutti i cartoni, indistintamente, è ammessa una tolleranza del 8% in più o in meno sul peso per metro quadrato indicato nella commessa.

Art. 394 - Formati

I cartoni vegetali, cuoio o bianco, ed i cartoni greggi fabbricati a mano-macchina sono forniti non refilati, nel formato netto di circa cm. 70x100.

3) Carta e cartone ondulati e imballaggi di carta e cartone ondulati.

Art. 395 - Ordinazione e contrattazione

Tutte le ordinazioni sono soggette all'approvazione del produttore. Il committente deve specificare nell'ordinativo:

- A. la quantità;
- B. la denominazione, la qualità e le caratteristiche tecniche;
- C. il formato dei fogli, l'altezza dei rotoli di carta ondulata e le misure degli imballaggi, espressi in millimetri, con le seguenti specificazioni:
 - a. per la carta e il cartone ondulati:
 - i. lunghezza (senso perpendicolare all'ondulazione) altezza (senso parallelo all'ondulazione).
 - b. per gli imballaggi di carta e di cartone ondulati:
 - i. lunghezza, larghezza, altezza indicate nell'ordine, e riferite a misure utili interne intendendo per lunghezza e larghezza la distanza tra le due opposte pareti, a cassa montata, e per altezza, la distanza, a cassa chiusa, tra le pareti interne che costituiscono il fondo ed il coperchio; qualora si faccia riferimento a dimensioni esterne, tale particolarità dovrà essere sempre specificata
- D. tutte le altre indicazioni (prezzo, disegni, campioni, senso della canna ecc.) e condizioni necessarie per la conclusione del contratto;
- E. l'eventuale l'imballaggio speciale desiderato.

Art. 396 - Conferma d'ordine

La conferma d'ordine viene comunicata normalmente per iscritto al committente entro il termine di giorni 10 dalla data dell'assunzione dell'ordine da parte dell'agente del produttore oppure dalla data di ricevimento dell'ordine, se fatto direttamente. Il silenzio, oltre questo termine, equivale ad approvazione dell'ordine.

Il committente, al ricevimento della conferma d'ordine, deve comunicare, immediatamente, con mezzo idoneo, eventuali discordanze con l'ordine conferito.

La conferma d'ordine non conforme alla proposta, equivale a nuova proposta.

Art. 397 - Unità di base della contrattazione

La carta ed il cartone ondulati sono contratti a fogli, a peso o a superficie, mentre gli imballaggi e le condizioni di carta e cartone ondulati sono contratti a numero.

La grammatura della carta e del cartone ondulati è indicata in grammi per metro quadrato.

Art. 398 - Imballaggio

Ove sia richiesto un imballaggio speciale per la merce, questo viene fatturato a parte.

Art. 399 - Termini di consegna

I termini di consegna sono prorogati per un periodo almeno pari a quello della durata della sopravvenuta forza maggiore (interruzioni di forza motrice, guasto fortuito di macchine, astensioni dal lavoro, ecc.) ed agli eventuali ritardi da parte di terzi, nei confronti del fornitore, nella consegna di materie prime di espressa fabbricazione.

Il produttore deve comunicare tempestivamente al committente l'insorgere dell'impedimento.

Art. 400 - Tolleranze

Le tolleranze riconosciute sono le seguenti:

A. sui formati:

- a. per la carta ondulata «non rifilata» è riconosciuta una tolleranza sull'altezza dell'1% in più o in meno e del 2% in più o in meno sulla lunghezza eventualmente convenuta;
- b. per i cartoni ondulati «non rifilati» in fogli è riconosciuta una tolleranza in più o in meno dell'1% nel senso dell'altezza e di mm. 20 in più o mm. 10 in meno nel senso della lunghezza;
- c. per gli imballaggi di cartone ondulato, quando le ordinazioni siano date dal committente con le dimensioni interne specificate, anche mediante disegno ovvero su campione, la tolleranza riconosciuta su ognuna delle dimensioni è di mm. 2 in meno o mm. 3 in più per imballaggio che totalizzano sino a mm. 1500 nelle loro tre dimensioni addizionate; per gli imballaggi superiori a mm 1500 la tolleranza è portata ad un massimo di mm. 5 in più o mm. 3 in meno per ciascuna dimensione;

B. sulla qualità:

- a. sulla grammatura a metro quadrato della carta e del cartone ondulato in fogli e degli imballaggi di carta e di cartone ondulati sono riconosciute tolleranze in più o in meno del 5%;

C. sulla quantità:

- a. per la carta ed il cartone ondulati è riconosciuta una tolleranza in più o in meno sul quantitativo ordinato del 20% sino a 5 q.li; 15% da 5 a 20 q.li e 10% oltre i 20 q.li. Quando la merce è ordinata a peso, è ammessa una tolleranza in più o in meno dell'1% per le variazioni dovute a cause fisiche ambientali tra il peso dichiarato in partenza ed il peso riscontrato all'arrivo;
- b. per gli imballaggi e le confezioni di carta e di cartone ondulati è riconosciuta una tolleranza in più o in meno sul quantitativo ordinato del 20% sino a n. 500 casse o pezzi; 15% da n. 501 a n. 2000 casse o pezzi; 10% oltre 2000 casse o pezzi;
- c. nelle forniture di carta e di cartone ondulati è consentita la consegna di una «seconda scelta», senza variazione di prezzo, sino ad un massimo del 3%. E' ammessa inoltre la consegna di un ulteriore 3% di seconda scelta con una riduzione, limitatamente a questo quantitativo, del 10% sul prezzo pattuito.

Art. 401 - Spedizione

Salvo diverso accordo tra le parti, la spesa del trasporto è a carico del committente e la merce viaggia a suo rischio e pericolo.

Se la merce è venduta con la clausola «franco destino», il venditore ha la facoltà di scegliere il mezzo di trasporto ritenuto più conveniente; ove il committente richieda la spedizione della merce tramite un suo servizio accelerato, la maggiorazione del costo del trasporto è a suo carico.

Art. 402 - Reclami

Salvo diverso accordo tra le parti, il termine per la denuncia dei vizi è di 8 giorni, decorrenti dal giorno del ricevimento per il peso, la quantità apparenti, e dal giorno della scoperta per i vizi e i difetti occulti ma comunque entro tre mesi dalla consegna.

Le merci riscontrate difettose, devono essere tenute a disposizione del produttore per 15 giorni dalla data dell'avvenuta contestazione.

Non danno luogo a reclami leggere differenze di tonalità della tinta delle carte impiegate, né la differenza di tonalità dei colori di stampa.

PRODOTTI TIPOGRAFICI

a) Industria grafica

Art. 403 - Preventivi

Salvo diverso accordo, i preventivi che espongono il solo prezzo del lavoro sono gratuiti a carico dell'azienda offerente.

I progetti di esecuzione di lavoro, i disegni, le pagine di saggio, i bozzetti, le composizioni, le prove od altri, quando siano eseguiti su richiesta del cliente, sono sempre a carico dello stesso, anche qualora non segua l'ordinazione.

I prezzi indicativi nei preventivi non impegnano l'azienda grafica per più di otto giorni e si intendono fatti:

- A. per lavorazioni eseguite in ore normali di lavoro;
- B. per originali dattiloscritti su una sola facciata del foglio, ben distinti ed ordinati;
- C. per originali di moduli commerciali, di inserzioni pubblicitarie e di lavori diversi tracciati o indicati nelle proporzioni di testo e di spazio;
- D. per merce giacente presso la sede dello stabilimento grafico fornitore.

Non si intendono comprese nel prezzo del preventivo e sono perciò fatturate a parte le spese occorrenti per rendere in condizioni adatte alla regolare lavorazione le fotografie, i disegni, le immagini, e i file in formato digitale, gli impaginati, gli scritti e tutto il materiale destinato alla riproduzione o alla stampa.

Art. 404 - Ordinazione

Le ordinazioni dirette e indirette sono soggette all'approvazione dell'impresa produttrice.

Il committente deve specificare nell'ordinativo:

- A. la quantità;
- B. le caratteristiche tecniche;
- C. tutte le altre indicazioni (disegni, campioni, bozzetti, ecc.) e condizioni (prezzo, termini di consegna e di pagamento, trasporto ecc.) necessarie per la conclusione del contratto;
- D. l'eventuale imballaggio speciale desiderato.

La consegna degli originali per l'esecuzione del lavoro significa accettazione integrale delle condizioni stabilite nel preventivo, anche se di questo non è stato dato regolare benestare da parte del committente.

Art. 405 - Conferma d'ordine

La conferma d'ordine viene comunicata normalmente per iscritto al committente entro il termine di giorni 20 dalla data dell'assunzione dell'ordine da parte dell'agente del produttore oppure dalla data di ricevimento dell'ordine, se fatto direttamente.

Il committente, al ricevimento della conferma d'ordine, deve comunicare, immediatamente, con mezzo idoneo, eventuali discordanze con l'ordine conferito.

La conferma d'ordine non conforme alla proposta, equivale a nuova proposta.

Art. 406 - Bozze

Il committente ha diritto al ritiro di due copie delle prime bozze in colonna e delle seconde impaginate.

Per i lavori grafici comuni, cioè non riguardanti produzioni cromatiche, le bozze sono consegnate in nero con la sola indicazione dei colori che saranno impiegati nella stampa. Se il

committente desidera avere le bozze tirate su carta destinata al lavoro e nei colori definitivi, le spese relative sono addebitate in fattura.

Il committente è tenuto a restituire le bozze corrette entro il più breve termine possibile in relazione alla natura e/o all'entità del lavoro e comunque non oltre trenta giorni. Se la natura e/o l'entità del lavoro sono tali da richiedere un termine maggiore, questo viene precisato contrattualmente.

Quando il committente restituisce le bozze definitive o le prove di stampa, deve apportare su queste la propria approvazione. L'approvazione esonera lo stampatore da qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni.

Art. 407 - Sospensione e modificazione del lavoro.

Iniziato il lavoro, le spese per qualunque modificazione richiesta dal committente sono a suo carico.

Sono altresì a carico del committente le spese per arresti di macchine o comunque per sospensioni del lavoro avvenute per causa dello stesso.

Le bozze e le prove di torchio non sono suscettibili di modificazioni, quando si tratta di riproduzione di bozzetti, disegni o dipinti precedentemente approvati; in tal caso le prove si intendono presentate solo per l'approvazione dei colori.

La presentazione delle bozze non è d'obbligo per le ristampe.

Le modificazioni al testo delle composizioni e alla loro disposizione, giustezza e della impaginazione, le correzioni d'autore e comunque le correzioni non tipografiche e le composizioni non utilizzate, sono a carico del committente.

Art. 408 - Modifiche o revisione dei prezzi

Eventuali variazioni del costo della manodopera e della materia prima nel corso dell'esecuzione del lavoro danno diritto ad una revisione del prezzo, purché la variazione dei costi del materiale e/o della manodopera determini un aumento o una diminuzione superiore al decimo del prezzo.

Una equa maggiorazione del prezzo può essere concordata fra le parti anche nel caso in cui, a richiesta del committente, il lavoro debba essere compiuto entro un termine inferiore a quello inizialmente convenuto o prorogato.

Art. 409 - Termini di consegna

I termini di consegna sono prorogati per un periodo almeno pari a quello della durata della sopravvenuta forza maggiore (interruzione di forza motrice, guasto fortuito di macchine, astensioni dal lavoro, ecc.) ed agli eventuali ritardi da parte di terzi, nei confronti del fornitore, nella consegna di materie prime di apposita fabbricazione.

I ritardi nell'invio degli originali e nella restituzione delle bozze danno luogo alla revisione dei termini di consegna.

Ove il committente non provveda al ritiro della merce entro il termine indicato nell'avviso di approntamento della stessa, i rischi e l'onere della conservazione della merce sono a carico del committente.

Art. 410 - Foto riproduzioni grafiche (cliché e fotolito)

Le fotoriproduzioni grafiche sono fatturate in rapporto alla superficie con prezzi specifici, al cm, decrescenti con l'aumentare del formato, con quotazioni diverse a seconda del tipo di lavorazione (tratto, mezza tinta e tratto combinati, riproduzioni scontornate, riproduzioni a registro, quadricromie, ecc.) e del numero dei colori. Per superficie di una riproduzione si intende l'area del rettangolo circoscritto all'immagine riprodotta. Sono previste delle superfici minime fatturabili e i minimi sono diversi a seconda del genere di lavorazione (per i lavori in

bianco e nero da cm 2,50 a cm 2,100 e per i lavori a colori da cm 50 a cm 150). Per quanto riguarda i cliché tipografici, la superficie si determina moltiplicando la base per l'altezza del rettangolo, maggiorando ciascun lato di cm. 1.

Nei prezzi normali è compresa una prova di stampa in almeno due esemplari. Gli esemplari di prove richiesti in numero superiore a cinque sono oggetto di fatturazione a parte. Sono pure oggetto di fatturazione a parte le mascherature e le correzioni apportate ai negativi di selezione od ai positivi retinati per le modifiche di colore dell'originale, le pellicole contro tipiche (tipons), i ritocchi eseguiti a computer, le impaginazioni, i montaggi, gli inserimenti, le riprese o le copie fotografiche, eliografiche, xerografiche, i ritocchi, i disegni esecutivi, eventuali prove digitali fedeli o prove e colori certificati come pure i trasporti fotolitografici avvolgibili.

Qualora non formino oggetto di fatturazione a parte, le negative restano di proprietà del fotoriproduttore e le fotoriproduzioni restano di proprietà dello stampatore.

Art. 411 - Negativi, fotoriproduzioni, file digitali

I negativi restano di proprietà del fotografo e le fotoriproduzioni restano di proprietà dello stampatore.

La proprietà del materiale in digitale è di chi lo ha realizzato

Art. 412 - Materie prime (carta, cartoni, tele, ecc.)

La materia prima necessaria all'esecuzione dell'ordine è normalmente fornita dall'azienda grafica.

Quando invece la materia prima relativa al lavoro commissionato sia fornita dal committente, questa deve avere i requisiti necessari alle esigenze tecniche dei sistemi di stampa e di confezione impiegati.

L'azienda grafica non ha alcuna responsabilità sull'eventuale deficiente risultato della stampa, qualora questo dipenda dalle qualità delle materie prime o dei materiali che le vengono forniti dal committente.

I maggiori costi per l'azienda grafica, derivanti dai difetti dei materiali forniti, sono a carico del committente il quale deve essere tempestivamente informato.

Art. 413 - Tolleranze

Le tolleranze riconosciute sono le seguenti:

A. sulla qualità e sulla quantità:

- a. I quantitativi di stampa sono soggetti ad una tolleranza dal 3% al 10% in più o in meno a seconda del numero delle lavorazioni, della natura ed entità del lavoro.

Il committente è tenuto al pagamento della quantità effettivamente consegnata. Quando il materiale sia fornito dall'azienda grafica, valgono per le forniture le tolleranze qualitative e quantitative e le norme cui i produttori delle materie prime usano subordinare le loro vendite.

Se il committente fornisce la carta, nel rendiconto di questa è ammesso uno scarto dal 3% al 10% a seconda della natura e dell'entità del lavoro; per i lavori stampati con carta in bobina è ammesso uno scarto fino al 15%.

Per la legatoria è ammesso uno scarto dell'1% sui fogli stampati per volumi su carta in formato medio e per tirature di almeno seimila copie. Questa percentuale raggiunge il 3% quando si tratta di volumi in formato superiore a cm. 20 x 30 od inferiore a cm. 10 x 15 a pieghe speciali o stampati su carta patinata o su carta «tipo india» od a tirature inferiori alle seimila copie. Lo scarto può raggiungere il 10% nel caso di volumi stampati su carta di grammatura inferiore a g. 45 per metro quadrato.

I fogli di scarto, se portanti il timbro della Società degli autori, se non restituiti al cliente, sono addebitati al rilegatore in base alla percentuale spettante all'autore. Per le tele, i cartoni e le carte per il rivestimento di copertine fornite dal committente è calcolato uno scarto del 2% sul numero delle copertine ricavabili dal suddetto materiale.

B. sui colori:

- a. L'azienda grafica garantisce l'esatta riproduzione dei colori, dei bozzetti e degli originali a colori solo nei limiti delle possibilità tecniche del sistema di riproduzione pattuito.

C. sulle scansioni:

- a. Le scansioni vengono eseguite seguendo la cromia dell'originale, eventuali discordanze sulla prova saranno ritenute interventi correttivi e quindi conteggiati a parte.

Art. 414 - Copie d'obbligo

Tutte le copie che, per disposizioni di legge o di regolamenti devono essere consegnate a biblioteche o all'Autorità, sono a carico del committente.

Art. 415 - Imballaggio

Salvo diversa pattuizione tra le parti, le spese dell'imballaggio sono a carico del committente.

Art. 416 - Spedizione

Salvo diversa pattuizione tra le parti, la spesa del trasporto è a carico del committente e la merce viaggia a suo rischio e pericolo.

Se la merce è venduta con la clausola «franco destino», il venditore ha la facoltà di scegliere il mezzo di trasporto ritenuto più conveniente; ove il committente richieda la spedizione della merce per altra via o tramite un servizio accelerato, il maggior costo del trasporto è a suo carico.

Art. 417 - Pagamento

Salvo diversa pattuizione, il pagamento si intende convenuto in un'unica soluzione alla consegna della merce e, nei limiti consentiti dalla legge, per contanti.

Art. 418 - Reclami

I reclami da parte del committente normalmente devono essere fatti per iscritto.

Il termine per la denuncia dei vizi è di 8 giorni, decorrenti dal giorno del ricevimento, per il peso, la quantità e per i vizi di qualità apparenti, e dal giorno della scoperta per vizi ed i difetti occulti, ma comunque entro tre mesi dalla consegna.

Le merci riscontrate difettose devono essere tenute a disposizione del produttore ai fini della verifica per 15 giorni dalla data dell'avvenuta contestazione.

Art. 419 - Assicurazioni

Salvo diverso accordo tra le parti, il committente deve provvedere ad assicurare a proprie spese le opere e i materiali consegnati all'impresa esecutrice del lavoro.

b) **Commercio degli imballaggi e delle confezioni di carta, cellophane, cartoncino e cartone teso**

Art. 420 – Offerte e preventivi

Le proposte del venditore perdono automaticamente efficacia se non sono accettate nel volgere di otto giorni.

Allo stesso termine di efficacia sono sottoposti i prezzi indicati nei preventivi.

Art. 421 – Ordinativi

Il committente o l'acquirente debbono specificare negli ordinativi:

- A. la quantità della merce richiesta;
- B. la denominazione, la qualità e le caratteristiche tecniche della merce;
- C. le misure, espresse in millimetri, con le seguenti specificazioni:
 - a. per gli astucci pieghevoli e le scatole pieghevoli:
 - i. lunghezza, larghezza e altezza indicate nell'ordine e rilevate dal centro delle cordonature interne; qualora si faccia riferimento a dimensioni esterne, tale particolarità dovrà essere specificata;
 - b. per gli imballaggi cilindrici:
 - i. diametro ed altezza sia interni che esterni;
 - c. per gli imballaggi e le confezioni forniti in bobina:
 - i. altezza della fascia, diametro interno del mandrino, diametro esterno massimo della bobina, passo di stampa;
- D. per tutti gli altri articoli (scatole, astucci, sacchi, sacchetti, buste, contenitori e confezioni in genere):
 - a. lunghezza, larghezza, altezza, diametro e qualsiasi altra indicazione atta a stabilire le dimensioni;
 - b. tutte le altre indicazioni (disegni, campioni, ecc) necessarie per l'individuazione o la produzione della merce desiderata;
- E. l'eventuale imballaggio speciale desiderato.

In mancanza delle indicazioni di cui ai punti a), b) e c), il contratto non si perfeziona fintantoché tali dati non siano stati forniti dal committente o dall'acquirente e confermati dal fornitore o dal venditore.

In mancanza delle indicazioni di cui al punto d), l'ordine si intende avere ad oggetto prodotti generici del tipo, del materiale e delle dimensioni richieste e come tale può essere confermato. In mancanza dell'indicazione di cui al punto e), l'imballaggio speciale non si considera richiesto.

Art. 422 - Conferma d'ordine

La conferma d'ordine viene comunicata al committente o all'acquirente entro il termine di venti giorni dalla data dell'assunzione dell'ordine da parte dell'agente del venditore o del fornitore, oppure dalla data di ricevimento dell'ordine, se fatto direttamente. Scaduti i venti giorni, la conferma d'ordine tardiva vale nuova proposta.

Il committente o l'acquirente, al ricevimento della conferma d'ordine, deve comunicare immediatamente, con mezzo idoneo, eventuali discordanze rispetto all'ordine iniziale.

La conferma d'ordine non conforme all'ordine iniziale equivale a nuova proposta.

Art. 423 - Unità di base di contrattazione

Nelle trattative e nei contratti, la merce è indicata a numero o a peso ed i prezzi indicati nell'offerta si considerano al netto da qualsiasi onere e tributo.

I progetti, i modelli, le attrezzature, gli impianti e tutti i lavori preparatori, ove non diversamente disposto, in forma espressa, dalle parti, vengono fatturati a parte (anche quando non siano seguiti da ordinazione).

Art. 424 - Modifiche o revisione dei prezzi

Eventuali variazioni nel costo della manodopera e delle materie prime nel corso dell'esecuzione del lavoro devono essere comunicate al committente per dar diritto ad un'equa revisione del prezzo, purché le variazioni dei costi del materiale e/o della manodopera determinino un aumento o diminuzione superiore al decimo del prezzo.

Inoltre, sempre ove le parti non abbiano espressamente convenuto il contrario, si considera che il compratore abbia diritto ad un'equa revisione del prezzo in aumento nel caso in cui, a richiesta del committente, il lavoro abbia dovuto essere compiuto entro un termine inferiore a quello inizialmente convenuto, o anche precedentemente stabilito a seguito di proroga.

Art. 425 - Proprietà artistica e industriale

Ove non diversamente disposto, in forma espressa, dalle parti, si considera che, nel caso in cui il fornitore esegua un lavoro che comporti un'attività creativa, i disegni, i testi, i bozzetti esecutivi su supporto magnetico o informatico, le forme di fustelle e tutti i lavori preparatori in genere rimangono di sua proprietà esclusiva e possano essere utilizzati solo con il suo consenso, salvi eventuali precedenti diritti di proprietà industriale ed intellettuale del committente.

Sempre salvo diverso accordo espresso fra le parti, restano altresì di esclusiva proprietà del fornitore materiali quali tipons, negativi, positivi, clichés da lui approntati, anche nel caso in cui il costo degli stessi sia stato addebitato al committente.

Ancora, sempre che non sia stato diversamente convenuto, per espresso, fra le parti, si intendono di proprietà del fornitore anche lavorazioni a computer, fotoritocchi, elaborazioni grafiche e variazioni su files del committente, al quale, su richiesta, dovrà essere fornito solamente il file di stampa, salvo quanto spettantegli in forza di eventuali previ diritti di proprietà industriale ed intellettuale.

Art. 426 - Imballaggio

L'imballaggio viene usualmente fatturato a parte ed il suo prezzo, ove non diversamente indicato, non è ricompreso in quello della merce.

Art. 427 - Termini di consegna o ritiro

Nel caso in cui siano previsti «ritiri a richiesta», si intende, salva diversa pattuizione, che il ritiro debba avvenire entro e non oltre sei mesi dalla data di conferma dell'ordine o dalla data dell'ultima consegna in quanto espressamente pattuita.

In ogni caso, s'intende poi che i termini di consegna siano prorogati per un periodo almeno pari a quello della durata di eventuali cause di forza maggiore (interruzione di forza motrice, guasto fortuito di macchine, astensioni dal lavoro, provvedimenti di sospensione delle attività produttive o di inibizione della libertà di circolazione delle persone per ragioni di sanità o pubblica sicurezza, ecc.), nonché di eventuali ritardi da parte di terzi, nella consegna al fornitore di materie prime di apposita fabbricazione.

Il fornitore deve comunicare tempestivamente al committente l'insorgere dell'impedimento.

Art. 428 - Tolleranze

Per la carta, i cartoncini ed i cartoni impiegati per la fabbricazione valgono, in quanto applicabili, le medesime tolleranze in uso nel commercio di tali materie prime.

E' riconosciuta una tolleranza del 10% in più o in meno sul quantitativo ordinato.

Art. 429 - Spedizione

La spesa del trasporto s'intende a carico del committente e la merce si intende viaggiare a suo rischio e pericolo.

Se la merce è venduta con la clausola «franco destino», s'intende che il fornitore abbia la facoltà di scegliere il mezzo di trasporto ritenuto più conveniente; ove l'acquirente richieda la spedizione della merce per altra via o tramite un servizio accelerato, la maggiorazione del costo del trasporto s'intende a suo carico.

Art. 430 - Pagamento

Ove le parti non abbiano diversamente convenuto in forma espressa, nei limiti consentiti dalla normativa vigente il pagamento si intende da effettuarsi in contanti, alla consegna della merce.

Art. 431 - Reclami

Ove le parti non abbiano diversamente convenuto in forma espressa, il termine per effettuare contestazioni concernenti il peso e la quantità della merce, nonché per denunziarne i vizi, è da considerarsi di 8 giorni (decorrenti dal giorno del ricevimento; per quanto concerne i vizi occulti, il termine è di 8 giorni dalla scoperta e non oltre tre mesi dalla consegna).

S'intende inoltre che, salva diversa ed espressa pattuizione tra le parti, il committente o l'acquirente abbiano l'obbligo di tenere a disposizione del fornitore le merci riscontrate difettose per quindici giorni dalla data dell'avvenuta contestazione, al fine di consentirne l'ispezione.

c) Carte speciali per imballaggio e confezioni e imballaggi di carta speciale

Art. 431-bis Rinvio

Nel commercio di carte speciali per imballaggio e le confezioni e gli imballaggi di carta speciale valgono gli usi suindicati per gli imballaggi e le confezioni di carta, cellophane, cartoncino e cartone teso ad eccezione degli usi particolari di cui agli articoli 432, 433, 434.

Fra le carte speciali per imballaggio rientrano, oltre alle carte all'uopo trasformate, anche le carte accoppiate per imballaggio.

Art. 432 - Unità base di contrattazione

Nelle trattative e nei contratti, la merce è indicata, oltre che a numero e a peso, anche a metro lineare ed a metro quadrato.

Art. 433 - Tolleranze

In difetto di diverse ed espresse convenzioni fra le parti, s'intendono ammesse le seguenti tolleranze:

- A. sulla grammatura, per le carte speciali:
 - a. la tolleranza media per ogni fornitura è del 10% in più o in meno sulla grammatura contrattata, con possibilità di massima escursione del 2% in più o in meno;
- B. sulla quantità, per le confezioni e gli imballaggi:
 - a. 25% per le ordinazioni fino a kg. 500;
 - b. 22% per le ordinazioni da kg. 501 a kg. 1000;

- c. 18% per le ordinazioni da kg. 1.001 a kg. 2.500;
- d. 15% per le ordinazioni oltre kg. 2.500.

Art. 434 - Verifica della merce

La verifica delle qualità essenziali, o comunque contrattualmente concordate, della merce va eseguita su una pluralità di campioni prelevati a caso.

Salvo che le parti non abbiano concordato diversamente in forma espressa, s'intende che per il materiale in bobine l'esame vada effettuato sul 5% della fornitura con prelievo di due campioni per bobina, distanziati fra di loro; e che per gli altri prodotti (confezionati o formati), essa vada effettuata col prelievo di due campioni sul 5% della merce con riferimento all'unità di imballaggio (pacchi, risme, scatole, ecc.); ed infine che, in ogni caso, il numero dei campioni non debba essere inferiore a dieci.

Sempre salve diverse pattuizioni fra le parti, s'intende che, per quanto riguarda la grammatura, l'unità di misura minima per il controllo sia il decimetro quadrato, e che non si debba tener conto dell'incidenza del peso della stampa.

d) *Commercio dei libri nuovi (vendita dagli editori ai librai ed ai cartolibrari)*

Art. 435 - Ambito di applicazione

Rientrano nell'ambito d'applicazione degli usi che seguono i contratti aventi ad oggetto è la vendita di libri, di nuova edizione e di ristampa, che il libraio od il cartolibraio ordini direttamente all'editore, o al distributore, anche su prenotazione, ed il riordino di opere esistenti nel catalogo, se non esaurite.

Art. 436 - Commissione (contenuto)

Nella commissione tramite agente, vengono indicati le quantità, il titolo dei libri e l'edizione secondo il listino pubblicato dall'editore.

Art. 437 - Conclusione del contratto

La vendita di libri nuovi e di ristampe, se effettuata tramite agente senza rappresentanza, s'intende subordinata all'accettazione dell'editore.

Art. 438 - Sconti e copie omaggio

Sui contratti dei libri nuovi e delle ristampe, ove le parti non abbiano espressamente convenuto altrimenti, s'intende che l'editore debba applicare ai rivenditori librai uno sconto del 30-35% sui prezzi di copertina defiscalizzati, se la consegna è definita in conto assoluto.

Su un quantitativo di 10-12 unità, ove non sia diversamente convenuto, l'editore concede una copia omaggio.

In assenza di diversa ed espressa pattuizione, s'intende che lo sconto sul prezzo defiscalizzato dei libri scolastici sia del 25% in conto assoluto senza resa.

Art. 439 - Unità di contrattazione

I libri nuovi vengono contratti a unità.

Salvo che non si sia altrimenti espressamente convenuto, la merce spedita su richiesta del committente viaggia a suo rischio e pericolo.

Art. 440 - Imballaggio e trasporto

Per i libri scolastici editi fuori piazza l'onere della confezione, imballaggio e trasporto è a carico del committente sul prezzo di copertina defiscalizzato

PRODOTTI SENSIBILI PER FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E RADIOGRAFIA

Art. 441 - Ambito di applicazione

Rientrano nell'ambito d'applicazione degli usi che seguono i contratti aventi ad oggetto la vendita di materiale sensibile non impressionato per fotografia, cinematografia e radiografia.

Art. 442 - Prezzo

Se il prezzo non è espresso in contratto, s'intende applicata la miglior quotazione già praticata dal venditore al medesimo compratore e per la stessa merce; in difetto, si intende applicato il prezzo normalmente praticato dal venditore, per la stessa merce, alla medesima categoria di compratori; in difetto anche di tale elemento, si intende applicato il prezzo di cui ai listini di vendita, e il venditore ha l'obbligo di informare prontamente l'acquirente abituale (cui tale prezzo sia praticato senza personalizzazioni) di eventuali sopravvenute variazioni di prezzo.

Art. 443 - Contestazioni

Per gli impieghi di una certa entità si ricorre ai provini che consentono al compratore di rilevare eventuali vizi della merce.

Ove non sia espressamente pattuito altrimenti, s'intende che, qualora a seguito dei provini volti a consentire al compratore di rilevare eventuali vizi della merce emergano difetti di fabbricazione, il venditore sia obbligato a sostituire i prodotti difettosi, anche se già impressionati, ma – salvo che in caso di dolo o colpa grave – non sia tenuto ad alcuna ulteriore forma di risarcimento

Art. 444 - Materiale in lavorazione

Salvo che non sia stato diversamente pattuito, si intende che i fotografi in genere, i commercianti, i fotolaboratori e le case di fabbricazione, che ricevono dai clienti il materiale fotografico e cinematografico impressionato per effettuarne lo sviluppo, la stampa, l'inversione o altre lavorazioni, in caso di danni o perdite imputabili, siano tenuti alla sostituzione con uguale materiale vergine.

Cap. 13 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE. ACCIAI - FERRAMENTA - METALLI

Art. 445 - Offerte

Le offerte s'intendono effettuate sempre senza impegno da parte di chi le formula e, salvo espressa indicazione del contrario, hanno valore di inviti a formulare conformi offerte d'acquisto (anche in forma di ordinazioni); per materiali preparati su disponibilità di magazzino, le offerte si intendono sempre salvo il venduto.

Art. 446 - Ordinazioni

L'accettazione delle ordinazioni effettuate per invio diretto del produttore o del magazzino commerciante, assunte a mezzo rappresentanti, venditori, piazzisti o trasmesse direttamente, avviene soltanto in forma espressa.

Art. 447 - Modalità delle contrattazioni

Le trattative ed i contratti aventi ad oggetto acciai, ferramenta e metalli, salva diversa specificazione, s'intendono rispettivamente condotte e conclusi a termini della nomenclatura

d'uso corrente, conformemente alle norme delle tabelle «U.N.I.», per quanto applicabili, e con implicito rinvio ai cataloghi ed ai listini dei prezzi del venditore.

Il rinvio ai cataloghi, ai preventivi e ai disegni, in rapporto alle misure, al peso, al contenuto, ecc., si intende fatto a titolo informativo e col riconoscimento delle tolleranze stabilite dai produttori. Eventuali osservazioni, modifiche od aggiunte alle condizioni generali di vendita fissate dai produttori sono impegnative soltanto se accettate da entrambi i contraenti.

Art. 448 - Peso

Per spedizioni effettuate direttamente dai produttori o da magazzino commerciante, vale, agli effetti della fatturazione e del pagamento, il peso dichiarato dal venditore ed accettato in partenza.

In difetto di diverse ed espresse previsioni pattizie, s'intende che possano formare oggetto di reclami eventuali differenze fra il peso dichiarato dal venditore ed accettato in partenza e quello effettivo del carico di merce consegnata soltanto ove eccedano il 3 per mille del peso totale del carico, e soltanto se denunciate per iscritto al ricevimento del materiale.

Art. 449 - Termini di consegna

Salve specifiche pattuizioni in senso diverso, i termini di spedizione e di consegna vanno intesi in senso meramente indicativo.

Qualora un'ordinazione sia stata inizialmente eseguita soltanto in parte per mancanza di disponibilità di ulteriori quantitativi, ove il venditore provveda successivamente a consegnare la parte mancante, egli ha il diritto di riceverne il corrispettivo, a meno che, prima della spedizione, il compratore non abbia revocato l'ordine di tale parte della merce, oppure il venditore stesso non abbia risolto il contratto per la parte ad essa relativa.

In nessun caso il compratore ha diritto di ottenere proroghe di pagamento per la parte già fatturata e spedita.

Art. 450 - Imballaggio

L'imballaggio è a carico del compratore e, salvo che le parti non abbiano diversamente disposto, il venditore non è tenuto ad accettarne la restituzione.

Art. 451 - Spedizione

Salva diversa pattuizione, s'intende che la merce viaggi per conto, nonché a rischio e pericolo, dell'acquirente o del committente, anche se franco destino. Ogni responsabilità o rischio del venditore o dell'appaltatore cessa con la consegna della merce al vettore. Il venditore, quando non esistono istruzioni speciali da parte del compratore, ha diritto di far eseguire il trasporto della merce col mezzo ritenuto più conveniente.

Art. 452 - Prezzo base ed extra

Salva diversa ed espresa pattuizione, il prezzo degli acciai, della ferramenta e dei metalli si intende riferito alle misure corrispondenti al prezzo base. Sono altresì in uso gli «extra» e gli sconti in rapporto alle varie qualità, quantità, misure e profili.

Salva diversa ed espresa pattuizione, s'intende che il prezzo dei prodotti metallurgici destinati a spedizione diretta dal produttore, o a consegna differita da un magazzino commerciante, debba restare insensibile ad eventuali variazioni dei listini successive all'accettazione del relativo ordine; e che solo relativamente ad eventuali «extra» sia applicato il prezzo di listino in vigore al momento della consegna del materiale.

Diversamente – ma sempre salva diversa pattuizione espressa –, i prezzi dei prodotti propriamente siderurgici destinati a spedizione diretta dal produttore, o a consegna differita da un magazzino commerciante, si intendono fissati “salve variazioni di listino”, verificandosi le quali s’intende valgono i prezzi in vigore rispettivamente al momento della spedizione o della consegna del materiale.

Art. 453 - Pagamento

In difetto di diverse pattuizioni espresse, la «data fattura» è il termine di riferimento per ogni modalità di decorrenza di pagamento.

Quando (nei limiti consentiti dalla legge) è pattuito il pagamento «per contanti», s’intende che esso vada effettuato all’atto del ritiro della merce, salvo che non sia stato diversamente stabilito dalle parti in forma espressa. Nei medesimi casi, il pagamento della merce s’intende sempre dovuto al domicilio del venditore o dell’appaltatore.

Art. 454 - Reclamo

Ove parte della merce sia riconosciuta difettosa, al compratore o al committente è dovuta soltanto la sostituzione della parte difettosa; s’intende invece esclusa – salvi i casi di dolo e di colpa grave – ogni rifusione di danni, come pure qualsiasi abbuono di prezzo.

Cap. 14 – PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE MACCHINE UTENSILI

Art. 455 – Ordinazioni

Le ordinazioni per invio diretto dal produttore s’intendono raccolte da agenti, rappresentanti o distributori senza alcun impegno circa la loro esecuzione e subordinate alle condizioni generali di vendita dei produttori.

Le ordinazioni assunte per mezzo di rappresentanti, viaggiatori, piazzisti, o trasmesse direttamente, si intendono vevoli come proposte contrattuali, ed impegnano il produttore soltanto se da lui accettate da parte del venditore.

Viceversa, le offerte formulate dai produttori s’intendono aver valore di inviti a formulare conformi offerte d’acquisto.

Art. 456 – Modalità della contrattazione

Le trattative ed i contratti aventi ad oggetto macchine utensili, salva diversa specificazione, s’intendono rispettivamente condotte e conclusi a termini della nomenclatura di uso corrente ed in base alle norme delle tabelle «U.N.I.», per quanto applicabili.

Inoltre, sempre che le parti non abbiano diversamente concordato per espresso, s’intende che il contratto rinvii implicitamente alle norme «I.S.O.» o, in mancanza, alle norme «U.N.I.» per l’individuazione del grado di precisione delle parti componenti la macchina e dei relativi limiti di tolleranza.

Art. 457 – Peso delle macchine

Per le spedizioni effettuate direttamente dai produttori o dai depositari, vale, agli effetti della fatturazione e del pagamento, il peso dichiarato dal venditore ed accettato in partenza.

Art. 458 – Imballaggio

Salvo che le parti non abbiano diversamente disposto, l’imballaggio è a carico del compratore e il venditore non è tenuto ad accettarne la restituzione.

Art. 459 – Termini di consegna

Salvo che le parti non abbiano diversamente specificato di comune accordo, i termini di spedizione e di consegna vanno intesi in senso meramente indicativo.

Qualora una ordinazione sia stata inizialmente eseguita soltanto in parte per mancanza di disponibilità di ulteriori quantitativi, il venditore che provveda successivamente a consegnare la parte mancante ha il diritto di riceverne il corrispettivo, a meno che, prima della spedizione, il compratore non abbia revocato l'ordine relativamente alla stessa.

Art. 460 – Visione e prova

Quando sia concordata la consegna in visione e prova di una macchina, salvo che non sia diversamente specificato, s'intende che la prova debba essere fatta alla presenza di entrambe le parti. Ove sia stato concordato che a tal fine la macchina debba rimanere per un periodo di tempo presso la sede del cliente, questi è, per tale intervallo di tempo, responsabile della sua buona conservazione.

Art. 461 – Collaudo e prova di funzionamento

Salvo che non sia stato diversamente convenuto, si intende che il collaudo delle macchine venga eseguito in fabbrica, mentre la prova di funzionamento venga eseguita presso il compratore.

Art. 462 – Spedizione

Salva diversa pattuizione, s'intende che le macchine viaggiano per conto, nonché a rischio e pericolo, del committente, anche se franco destino, e ogni responsabilità o rischio del venditore cessa al momento della consegna delle macchine al vettore indicato dal compratore. Il venditore, quando non esistano istruzioni speciali da parte del compratore, ha diritto di far eseguire il trasporto delle macchine col mezzo ritenuto più conveniente.

Art. 463 – Pagamento

In difetto di diverse pattuizioni espresse, la «data fattura» è il termine di riferimento per la decorrenza di ogni modalità di pagamento.

Quando sia stato convenuto il pagamento «vista fattura», salva diversa specificazione si intende ch'esso possa comunque ritenersi puntuale ove effettuato entro 15 giorni dalla data della fattura.

Quando, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, sia stato convenuto il pagamento «per contanti», s'intende che esso vada effettuato al ritiro della merce.

Quando sia stato convenuto il pagamento «ad avviso di merce pronta», s'intende che il pagamento vada effettuato, presso il domicilio del venditore, nel giorno in cui la macchina viene messa a disposizione del compratore.

Art. 464 – Garanzia

Salvo che le parti non abbiano espressamente convenuto altrimenti, la garanzia s'intende limitata alla sola gratuita sostituzione della parte o delle parti riscontrate difettose di fabbricazione, nel tempo indispensabile per provvedervi. Le spese di manodopera per tale sostituzione sono a carico del compratore.

Art. 465 – Reclamo

Ove la macchina sia riconosciuta difettosa, al compratore è dovuta soltanto la sostituzione della parte difettosa; s'intende invece esclusa – salvi i casi di dolo e di colpa grave – ogni rifusione di

danni, come pure qualsiasi abbuono di prezzo. Tale reclamo deve essere fatto entro e non oltre il periodo di garanzia salvo altri accordi presi in precedenza all'atto della vendita.

MEZZI DI TRASPORTO

Sezione I: CICLI, LORO PARTI ED ACCESSORI

Art. 466 – Ordini

L'accettazione degli ordini effettuati per invio diretto dal produttore (che valgono come offerte contrattuali di acquisto), anche assunte a mezzo agenti, rappresentanti, viaggiatori, piazzisti o distributori, può avvenire soltanto in forma espressa, e soltanto direttamente e congiuntamente ad opera del produttore e del venditore.

Restano ferme, in difetto di diverse previsioni espresse, le condizioni generali di vendita stabilite dai produttori.

Art. 467 – Ordini eseguiti parzialmente

Qualora un ordine sia stato inizialmente eseguito soltanto in parte per mancanza di disponibilità di ulteriori quantitativi, ove il venditore provveda successivamente a consegnare la parte mancante, egli ha il diritto di riceverne il corrispettivo, a meno che, prima della spedizione, il compratore non abbia revocato l'ordine di tale parte della merce, oppure il venditore stesso non abbia risolto il contratto per la parte ad essa relativa.

Il venditore, qualora lo giustificano casi di forza maggiore, non è tenuto a indennizzare il compratore per ritardata o mancata consegna.

Art. 468 – Modalità della contrattazione

La vendita avviene su commissione scritta o su ordinazione diretta.

Art. 469 – Unità base di contrattazione

Salvo che le parti espressamente non dispongano altrimenti, i cicli e le loro parti ed accessori si vendono a unità.

Art. 470 – Accessori alla consegna

Salvo che le parti non abbiano espressamente convenuto altrimenti (anche in sede di condizioni generali), s'intende che il ciclo sia venduto senza accessori quali ad esempio catarifrangente, fanaleria, campanello, pompa, borsetta con ferri

Art. 471 – Spedizione

Salva diversa ed espressa pattuizione, le spedizioni avvengono in porto assegnato o in porto franco, con imballo fatturato al costo.

Se per accordo fra le parti la merce viene spedita in porto franco, s'intende che essa viaggi sempre a rischio e pericolo dell'acquirente.

Art. 472 – Pagamento

In difetto di diverse pattuizioni espresse, la «data fattura» è il termine di riferimento per la decorrenza di ogni modalità di pagamento.

Quando (nei limiti consentiti dalla legge) è pattuito il pagamento «per contanti», s'intende che esso vada effettuato al ricevimento della merce.

Art. 473 – Difetti della merce

Ove parte della merce sia riconosciuta difettosa, al compratore o al committente è dovuta soltanto la sostituzione della parte difettosa; s'intende invece esclusa – salvi i casi di dolo e di colpa grave – ogni rifusione di danni, come pure qualsiasi abbuono di prezzo.

Sezione II: AUTOVEICOLI E RICAMBI**AUTOVEICOLI NUOVI****Art. 474 – Mediazione**

Salva diversa ed espressa pattuizione, s'intende che la caparra vada versata dall'acquirente di automezzi nuovi al momento della sottoscrizione del contratto.

La provvigione media spettante al mediatore intervenuto nella compravendita di automezzi nuovi ammonta, salvi diversi accordi, al 2%, e s'intende a carico del venditore.

Art. 475 - Permuta

Abrogato.

AUTOVEICOLI USATI**Art. 476 – Mandato alla vendita**

Nel caso di mandato alla vendita di autoveicoli usati, salva diversa pattuizione, s'intende che, al momento della consegna dell'autoveicolo, il mandante sia tenuto a rilasciare al mandatario una procura debitamente autenticata.

Se il mandato, oltre che alla vendita, è esteso anche alla pattuizione di una rateizzazione del pagamento del corrispettivo, al suo incasso, alla cura delle formalità pubblicitarie legate al trasferimento della proprietà, o ancora all'autorizzazione alla demolizione o trasformazione del bene, allora s'intende che la ridetta procura, oltre che autenticata, debba essere registrata.

Art. 477 – Modalità delle contrattazioni – Mediazione

La provvigione media spettante al mediatore intervenuto nella compravendita di automezzi usati ammonta, salvi diversi accordi, al 4%, e s'intende metà a carico del venditore e per l'altra metà a carico del compratore.

Sempre salvi diversi accordi, in caso di permuta la mediazione si intende commisurata al prezzo del veicolo di maggior valore.

Art. 478 – Clausole di garanzia

Con le parole "come visto, provato, piaciuto ed accettato" s'intende esclusa qualsiasi garanzia del venditore in ordine ad eventuali difetti o vizi dell'automezzo in sé, delle sue parti e del suo funzionamento.

Con le parole "garantito immune da incrinature o saldature" s'intende che il venditore si fa garante del perfetto stato del gruppo dei cilindri e delle altre parti essenziali in relazione al tipo di automezzo.

Con le parole "garantito immune da vizi o difetti occulti", s'intende che il venditore si fa garante dell'assenza di vizi o difetti organici.

Art. 479 – Durata della garanzia – vizi e difetti occulti

Il compratore che intenda far valere la garanzia ha l'onere di segnalare i vizi o i difetti riscontrati dell'automezzo entro il termine convenuto tra le parti.

RICAMBI

Art. 480 – Contrattazioni vendite, consegne

Nelle trattative e nei contratti aventi ad oggetto la compravendita di «ricambi» per automezzi si fa riferimento, ove non sia espressamente altrimenti convenuto, ai cataloghi e ai listini delle case fabbricanti o delle aziende commerciali, anche per individuare la base di calcolo cui applicare gli sconti convenuti tra venditore e cliente a seconda dell'importanza degli acquisti.

Le vendite avvengono su commissione scritta, a mezzo viaggiatore, a mezzo telefono o direttamente.

Salva diversa pattuizione espressa, s'intende che la consegna della merce avviene «franco magazzino partenza» e che le spese di trasporto e d'imballo siano a carico del cliente.

Art. 481 – Pagamento

I pagamenti delle fatture possono avvenire per contanti, mediante rimessa diretta entro i termini convenuti all'atto dell'ordinazione che possono essere di 30-60-90 giorni data fattura, mediante emissione di tratte ed infine con cambiali o cessioni.

Art. 482 – Sostituzione del materiale difettoso

Ove parte della merce sia riconosciuta difettosa, il venditore è tenuto unicamente alla sostituzione di tale parte.

Cap. 15 – PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE MACCHINE UTENSILI

MATERIALI DA COSTRUZIONE

Laterizi

Art. 483 – Modalità della contrattazione

Abrogato.

Art. 484 - Unità di base di contrattazione

Salvo che non sia diversamente indicato in forma espressa, s'intende che:

- A. i mattoni comuni, pieni e semipieni, i bimattoni e le tegole piane e curve (coppi) siano venduti a migliaia;
- B. il materiale da solaio e da soffittature, il tavolame e le tramezzature a siano venduti metri quadrati.

Art. 485 – Consegna

Salvo che le parti non stabiliscano diversamente, i laterizi in genere si vendono posti su veicoli partenza oppure su veicolo franco cantiere di lavoro, alla rinfusa, oppure confezionati in pacchi anche di diversa misura, o infine reggiati.

Pietre naturali

Art. 486 - Classificazioni

Le pietre naturali si distinguono in pietre non lavorate e pietre da taglio.

Art. 487 - Pietre non lavorate

Le pietre non lavorate sono indicate come:

- A. "granulato", quando misurino fino a cm. 0,5;
- B. "pietrischetto", quando misurino da cm. 0,5 a 2;
- C. "pietrisco", quando misurino da cm. 2 a 7;
- D. "pietriscone", quando misurino da cm. 7 a 14;
- E. "pietrame da sottofondi stradali" (anche detto "copacàni"), quando misurino da cm 15 a 20, e consistano in elementi informi del peso di circa Kg. 10 cadauno;
- F. "pietrisco misto", quando siano miste fra loro pietre che misurino da cm 0 a 3 -4-5 -6-7, dosate nelle dovute percentuali per formare materiali da stabilizzarsi in opera mediante compattazione meccanica (ad es. per la formazione dei sottofondi stradali);
- G. "pietrame da annegamento", quando si tratti di elementi informi del peso di Kg da 20 a 50, da 50 a 150, da 200 a 500 o da 500 a 1000, atti ad essere utilizzati per difese arginali e scogliere.

Art. 488 - Pietre lavorate a spacco naturale

Le pietre a spacco naturale sono indicate come:

- A. "pietrame da rivestimento" (anche detto "sasso da specchio"), quando si tratti di elementi del peso di Kg 15-30, aventi almeno una faccia pressoché piana, atti appunto al rivestimento di sponde arginali ecc.;
- B. "pietrame da muratura a faccia vista", quando si tratti di elementi del peso di Kg. 15 a 40, con almeno tre facce pressoché piane;
- C. "pietrame per murature speciali" (o "bolognini"), quando si tratti di elementi di circa cm 10-20 d'altezza, di circa cm 10-15 di spessore e di lunghezza variabile fra circa cm 20 e 60.

Art. 489 - Unità di base di contrattazione

Salvo che non sia diversamente convenuto:

- A. le pietre non lavorate si vendono a peso od a volume;
- B. le pietre lavorate si vendono a peso.

Art. 490 - Modalità della misurazione

Ancora salvo patto contrario, il peso delle partite di pietrame composto di elementi di peso superiore a Kg. 100 viene misurato a peso effettivo.

Ancora salvo patto contrario, il peso delle partite di pietrame composto di elementi di peso uguale o inferiore a Kg 100 viene invece misurato in base al volume che esse occupano, computando 13/13,50 quintali per ogni metro cubo di materiale.

Salvo che non sia diversamente convenuto, s'intende che la misurazione del volume avvenga sul mezzo di trasporto (autocarro, carro, vagone, barca, ecc.).

La misurazione a volume sul mezzo di trasporto è comunque condizionata al fatto che la superficie superiore del parallelepipedo costituito dal materiale sia ragionevolmente piana.

Art. 491 - Pietre da taglio

Le pietre da taglio sono indicate come:

- A. “lastrame”, quando si tratti di blocchi di spessore non superiore ai 10 cm;
- B. “massello”, quando si tratti di blocchi di pietra di spessore superiore ai 10 cm e di dimensioni e lavorazione stabilite nell'ordinazione;
- C. “materiale vario da pavimentazione”, espressione con la quale si ricomprendono:
 - a. “selci comuni” (anche “selici comuni” o “sélesi comuni” o “sàlisi comuni”), ossia lastre di forma rettangolare dai lati irregolari, aventi una faccia piana di almeno 8 dmq di superficie, il lato minore lungo almeno 20 cm e lo spessore decrescente – ricompreso al centro (“culatto”) fra 8 e 15 cm ed ai bordi fra i 3 e i 5 cm –, lavorate alla martellina mezzana sul piano e grezze per il resto;
 - b. “selci refilate” (anche “selici refilate” o “sélesi refilate” o “sàlisi refilate”), ossia lastre identiche alle precedenti, ma con la faccia piana perfettamente rettangolare ed i bordi lavorati per 3 cm allo scalpello o alla fresa;
 - c. “selicioni comuni” (anche “selesòni comuni” o “salisòni comuni”) ossia lastre di struttura uguale a quella delle selci comuni, ma aventi dimensioni obbligate (comunemente di cm 35x70);
 - d. “selicioni refilati” (anche “selesòni refilati” o “salisòni refilati”), ossia lastre aventi le dimensioni dei selicioni comuni e le caratteristiche strutturali e di finitura delle selci refilate;
 - e. “carriera comune”, ossia blocchi di pietra di spessore quasi regolare, compreso fra 15 e 20 cm, di larghezza compresa fra 30 e 50 cm e di lunghezza superiore alla larghezza, lavorati alla martellina mezzana su di una delle due facce maggiori e grezzi sull'altra;
 - f. “carriera refilata”, ossia blocchi di pietra aventi le medesime caratteristiche di quelli di carriera comune, ma con la faccia piana perfettamente rettangolare ed i bordi lavorati allo scalpello per circa cm 5;
 - g. “cordonata”, ossia serie di blocchi di pietra, normalmente della larghezza di 10, 12 o 15 cm, dell'altezza di 20 o 25 cm e della lunghezza d'almeno 50 cm, lavorati alla martellina mezzana interamente sulla faccia orizzontale superiore e per circa 10 - 15 cm su una delle due facce verticali;
 - h. “coronamenti” (profili), ossia blocchi di pietra della lunghezza di cm 80 almeno, della larghezza di cm 23, 30 o 40 e dello spessore (altezza) di cm 20 o 25, lavorati alla martellina mezzana su due facce contigue nel senso della lunghezza, con eventuale intestatura a maschio e femmina.

Art. 492 - Modalità della contrattazione

Salvo patto contrario, le pietre naturali si contrattano per merce posta su mezzo di trasporto in cantiere del venditore.

Art. 493 - Unità base di contrattazione

Le pietre da taglio si vendono a metro cubo, a metro quadrato ed a metro lineare.

Il massello si vende a metro cubo, che si intende riferito al minimo parallelepipedo rettangolo ad esso circoscritto.

Lastrame, selci, selicioni e carriere si vendono a metro quadrato, che si intende misurato sul minimo rettangolo circoscritto alla faccia lavorata di ogni singolo elemento.

I rimanenti tipi di materiale per pavimentazione ed altre pietre lavorate (cordonate, coronamenti o profili, gradini, contorni di fori, zoccolature, ecc.) si contrattano a metro lineare, misurato sulla lunghezza massima dell'elemento lavorato.

Lavorazioni particolari non comprese nella precedente descrizione si contrattano a parte.

Art. 494 - Pagamento

Salvo che le parti non abbiano diversamente convenuto, il pagamento può essere effettuato sia con rimessa diretta che a mezzo ricevuta bancaria.

Leganti idraulici, calci aeree, gessi**Art. 495 - Modalità della contrattazione**

Abrogato.

Art. 496 - Unità base di contrattazione

Leganti idraulici, calci aeree e gessi sono venduti a quintale.

Art. 497 - Modalità della fornitura

Salvo che le parti non abbiano espressamente convenuto altrimenti, la fornitura può essere effettuata sia in sacchi di carta che alla rinfusa con mezzi speciali.

In quest'ultimo caso, i recipienti contenenti i leganti devono essere muniti di appositi sigilli e cartellini con le indicazioni prescritte dalle vigenti leggi.

Art. 498 - Imballaggi

Salvo che le parti non abbiano espressamente convenuto altrimenti:

- A. l'imballaggio dei leganti idraulici è costituito da sacchi di carta con chiusura a valvola da Kg 50 cadauno, recanti le indicazioni prescritte dalle leggi vigenti; il tutto con clausola "tara per merce";
- B. l'imballaggio dei gessi e delle calci aeree è costituito, analogamente ai leganti idraulici, da sacchi di carta;
- C. le calci in zolle vengono fornite sfuse.

Art. 499 - Tolleranza sui pesi

Salvo che non sia stato diversamente convenuto, si intende ammessa una tolleranza in peso dell'1% sul complesso della partita consegnata.

Art. 500 - Consegna del materiale

Salva diversa pattuizione, la consegna del materiale viene effettuata franco veicolo stabilimento produttore.

Va convenuta espressamente, se voluta, la consegna franco veicolo cantiere, o franco silos cantiere, quando si tratti di merce sfusa.

Art. 501 - Pagamento

Il pagamento, salve diverse pattuizioni, può essere effettuato sia con rimessa diretta che a mezzo ricevuta bancaria.

Ghiaia e sabbia**Art. 502 - Sabbia**

La sabbia, di cava o di fiume, si distingue in: sabbia grossa (per malta e calcestruzzo); sabbia fina (per intonaci, ecc.).

Art. 503 - Ghiaia

La ghiaia, di cava o di fiume, è detta:

- A. "ghiaino", quando sia di pezzatura da 2 a 15 mm circa;
- B. "ghiaietta", quando sia di pezzatura da 15 a 25 mm circa;
- C. "ghiaia", quando sia di pezzatura da 25 a 50 mm circa;
- D. "ghiaione", quando sia di pezzatura da 50 a 100 mm circa;
- E. "misto fiume".

Art. 504 - Modalità della contrattazione

Abrogato.

Art. 505 - Misurazione della merce

La misurazione della merce (a peso o a volume, secondo quanto convenuto fra le parti) si effettua, salva diversa pattuizione, in partenza, con eventuale controllo all'arrivo, sia su automezzo che su materiale scaricato in cumulo.

Salvo che non sia stato espressamente pattuito altrimenti, in caso di discordanza tra la misurazione in partenza e il controllo in arrivo, ai fini della determinazione del prezzo e della sua fatturazione fa fede quest'ultimo nei casi in cui il trasporto è a cura del venditore.

Art. 506 - Pagamento

Si applica il precedente art. 485.

Pavimenti non legnosi

Art. 507 - Modalità della contrattazione

Le forniture di pavimenti non legnosi possono avere ad oggetto:

- A. il materiale fornito in cantiere oppure presso il magazzino del venditore;
- B. il materiale posto in opera.

In quest'ultimo caso, s'intende che il fornitore, oltre a consegnare il materiale, debba farsi carico unicamente dell'opera del posatore, restando invece a carico del committente, salva diversa pattuizione: la manovalanza, la preparazione del sottofondo, i mezzi di sollevamento, i ponteggi, ecc.

Art. 508 - Unità base di contrattazione per la fornitura in opera

In caso di fornitura in opera, il prezzo della merce è calcolato in base alla superficie effettiva, salvo calcolare a vuoto per pieno i piccoli spazi occupati da manufatti installati nel pavimento (quali basi di impianti sanitari, prese di corrente elettrica, ecc.).

Art. 509 - Pagamento

Il pagamento per il materiale fornito in cantiere o presso il magazzino del venditore, salvo diversa pattuizione, è dovuto in unica soluzione.

Il pagamento dei materiali posti in opera si effettua in una o più soluzioni in rapporto allo stato di approvvigionamento del materiale e di avanzamento dei lavori.

Salva diversa pattuizione, è ammessa una trattenuta, normalmente del 10%, fino al collaudo da effettuarsi entro tre mesi dall'ultimazione della posa in opera.

Rivestimenti non legnosi

Art. 510 - Modalità della contrattazione

Nelle forniture di rivestimenti non legnosi valgono le consuetudini relative ai pavimenti della medesima natura.

Salvo che le parti non abbiano diversamente stabilito, si intende che il prezzo dei pezzi speciali (listelli, zoccoli, cornici, angoli, spigoli e guscio) sia determinato a metro lineare. S'intende inoltre che il prezzo determinato come sopra non si applichi a nicchie e superfici sagomate, per le quali sono necessari speciali accordi fra le parti.

PORCELLANE - CRISTALLERIE - VETRERIE E TERRAGLIE

Art. 511 - Modalità della contrattazione

La compravendita di porcellane, cristallerie, vetrerie e terraglie è negoziata e conclusa su visita e a numero.

Art. 512 - Spese di imballo e di trasporto

Salvo patto contrario, s'intende che le spese di imballo (che dev'essere eseguito a regola d'arte) e di trasporto siano a carico del compratore.

Art. 513 - Rischio della spedizione

Salvo che non sia stato espressamente convenuto altrimenti, s'intende che la merce viaggia sempre a rischio e pericolo del compratore, anche se venduta franco destino, eccezion fatta per la merce consegnata al domicilio del compratore con mezzi del venditore.

Art. 514 - Reclami

Salvo patto contrario, s'intende che i reclami per eventuali rotture debbano esser fatti al massimo entro 3 giorni dal ricevimento della merce.

VETRI - SPECCHI E CRISTALLI

Art. 515 - Unità base di contrattazione

Le lastre di vetro, di cristallo e di specchio si vendono a metri quadri.

Art. 516 - Modalità della misurazione

Salvo che le parti non abbiano convenuto altrimenti, s'intende che:

- A. la superficie di forma non rettangolare o quadrata vada calcolata tenendo conto della misura dei lati del rettangolo o del quadrato in essa circoscritti;
- B. nella determinazione della superficie, la lunghezza dei lati debba essere considerata in multipli di cm 3 o 4;
- C. le misure non multiple di cm 3 - 4, debbano essere conteggiate in base alla misura multipla di cm 3 o di cm 4 immediatamente superiore.

Art. 517 - Spese di taglio

Salvo che le parti non abbiano convenuto altrimenti, s'intende che la spesa per il taglio di forme rettangolari e quadrate sia a carico del venditore, mentre quella per il taglio di forme «sagomate» sia a carico del committente.

Art. 518 - Garanzie per gli specchi

L'acquirente non ha diritto ad alcuna garanzia circa la durata dell'argentatura degli specchi, salvo patto contrario.

Art. 519 - Condizioni di pagamento

Abrogato.

Art. 520 - Spese di imballo e trasporto

Salvo patto contrario, s'intende che le spese di imballo (che dev'essere eseguito a regola d'arte) e di trasporto siano a carico del compratore.

Art. 521 - Rischio della spedizione

Salvo che non sia stato espressamente convenuto altrimenti, s'intende che la merce viaggia sempre a rischio e pericolo del compratore, anche se venduta franco destino, eccezion fatta per la merce consegnata al domicilio del compratore con mezzi del venditore.

Art. 522 - Reclami

Salvo patto contrario, s'intende che i reclami per eventuali rotture debbano esser fatti al massimo entro 3 giorni dal ricevimento della merce.

OGGETTI ARTISTICI**Art. 523 - Modalità della contrattazione**

Le trattative aventi ad oggetto la compravendita di oggetti artistici avvengono su vista.

Art. 524 - Condizioni di pagamento

Abrogato.

Art. 525 - Spese di imballo e trasporto

Salvo patto contrario, s'intende che le spese d'imballo e di trasporto sono a carico del compratore, ma vanno conteggiate a parte.

Art. 526 - Mediazione

Al mediatore, che sia intervenuto nel contratto di compravendita di oggetti artistici quali mobili, bronzi, monete, porcellane, maioliche, stoffe, vetri, libri, terrecotte, stucchi, ferri battuti, vasellame, quadri e simili, spetta la provvigione media del 10%, di cui, salvo che non sia stato diversamente convenuto, metà è posta a carico del venditore e metà a carico del compratore.

Cap. 16 – PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE**CARBURANTI - COMBUSTIBILI LIQUIDI - LUBRIFICANTI CARBONI FOSSILI E COKE**

Benzina - Gasolio - Petrolio – Cherosene - Petrolio lampante adulterato per uso riscaldamento domestico - Carburanti per uso agricolo.

Art. 527 - Prezzo

Salvo che non sia stato diversamente convenuto, s'intende che, quando ne sia pattuita la consegna "franco azienda", il prezzo di vendita di benzina, gasolio, petrolio, cherosene, petrolio lampante adulterato ad uso di riscaldamento domestico e carburanti per uso agricolo sia quello dei listini depositati presso l'Ispettorato dell'Agricoltura e la Camera di Commercio.

Olii lubrificanti**Art. 528 - Unità base della contrattazione**

Gli olii lubrificanti, salvo che non sia espressamente convenuto altrimenti, sono venduti a peso come segue:

- A. a peso netto se consegnati in carri cisterna o autocisterna (generalmente spediti dai depositi costieri, ai quali, in tal caso, debbono ritornare appena eseguito lo scarico), od in autocisterna, nel qual caso, fra la tara normalmente indicata su ogni carro cisterna, o sul libretto di circolazione per le autocisterne, e quella di volta in volta convalidata dalla dogana della località di partenza (e quindi indicata sui documenti di spedizione), prevale, in caso di differenza, quest'ultima; per l'utilizzo dei carri cisterna non è dovuta al venditore alcuna indennità di noleggio (salvo che non si sia diversamente pattuito in forma espressa), purché essi gli siano restituiti puntualmente;
- B. a peso netto o "tara per merce" (secondo quanto contrattualmente convenuto) se consegnati in imballi originali sigillati (quali latte o barattoli di capacità diverse);
- C. a peso netto se consegnati in fusti e fustini di lamiera (che s'intendono ceduti gratuitamente al compratore).

Art. 529 - Contratti a termine

Abrogato.

Art. 530 - Consegna

Abrogato.

Art. 531 - Composizione del prezzo

Ove le parti non abbiano stabilito espressamente altrimenti, s'intende che nel prezzo degli olii lubrificanti, comunque trattati, siano compresi gli oneri doganali, l'imposta di fabbricazione ed ogni altra imposta afferente la loro produzione e commercializzazione.

Art. 532 - Pagamento

Ove il pagamento sia effettuato anticipatamente od alla consegna della merce, si suole praticare uno sconto sul prezzo pattuito.

Grassi lubrificanti

Art. 533 - Unità base della contrattazione

I grassi lubrificanti si vendono a peso, in fusti o in imballi minori.

Art. 534 - Rinvio

Valgono i medesimi usi vigenti in materia di commercio di olii lubrificanti.

Carboni fossili e coke

Art. 535 - Forma del contratto

Le compravendite di carboni fossili e coke all'ingrosso si fanno per iscritto e quelle al minuto verbalmente.

Art. 536 - Disciplina delle offerte

L'offerta scritta, quando non specifichi un termine per l'accettazione, ha valore di mero invito a formulare offerte contrattuali ad essa conformi, che necessitano comunque di successiva ed ulteriore accettazione.

Nel prezzo dell'offerta si intende sempre escluso ogni onere di stipulazione e fiscale di

registrazione del contratto od altro, salvo diverso patto esplicito.

Art. 537 - Specie di carbone

Per carbone fossile "*tout venant*" s'intende il carbone tale e quale si trova su vapore, vagone, ecc., senza crivellatura di sorta.

Per carbone fossile "*large*" (o "grosso") s'intende quello crivellato in miniera.

Il carbone "*coke di gasometro*" si intende vagliato all'atto del carico all'origine.

Art. 538 - Certificato di miniera

Nelle vendite di partite di carbone fossile e di *coke*, per merce prove, il certificato di miniera deve considerarsi prova sufficiente della qualità del carbone.

Art. 539 - Oneri a carico del compratore

Salvo che le parti non abbiano espressamente stabilito altrimenti, s'intende che gli oneri imposti sulla merce da enti statali o da altri enti pubblici (sia in Patria che all'estero) dopo la conclusione del contratto – o, per contro, la diminuzione o l'abolizione di simili oneri – siano rispettivamente a carico, o a favore, del compratore.

Salvo che le parti non abbiano espressamente stabilito altrimenti, s'intende inoltre che i diritti spettanti all'amministrazione ferroviaria o a chi gestisce il relativo servizio per il riconoscimento del peso sul vagone siano a carico del compratore.

Art. 540 - Obblighi del venditore

Salva diversa pattuizione, s'intende che nelle compravendite da vapore:

- A. franco bordo: il venditore non abbia altro obbligo se non quello di consegnare la merce sotto paranco, qualunque sia il posto in cui venga ormeggiato il vapore;
- B. franco vagone o su vagone: il venditore debba provvedere ai vagoni e sostenere tutte le spese per la messa in vagone;
- C. franco in barca o camion: il venditore debba sostenere tutte le spese di messa in barca o camion, ma il compratore debba provvedere alle barche o ai camion, rimanendo inoltre a suo carico le spese di piallatura e stivatura dei medesimi.

Art. 541 - Modalità della consegna

Ove la consegna sia convenuta entro un periodo di tempo superiore al mese e salva diversa pattuizione, s'intende ch'essa debba avvenire ripartita mensilmente, per quantitativi pressoché uguali, e che detti quantitativi mensili vadano trattati come altrettante consegne fra di loro distinte e indipendenti.

Per "vagone completo" s'intende il vagone carico di 15 tonnellate circa per il carbone *coke* e di 15-22 tonnellate per i carboni fossili in genere.

Art. 542 - Tolleranza del peso

Nelle vendite di partite su vagone con precisa indicazione del peso, s'intende ammessa, salva espressa indicazione contraria, una tolleranza relativa al quantitativo da consegnarsi, contenuta entro i limiti della portata dell'ultimo carro ferroviario caricato.

Sia per le vendite di partite su vagone che per quelle su autotreno, quando all'indicazione del peso segua la parola "circa", s'intende ammessa una tolleranza nel quantitativo da consegnarsi del 5%, in più o in meno sul quantitativo totale; ove siano previste consegne ripartite, tale tolleranza suddetta s'intende doversi riferire ad ogni singola consegna.

Art. 543 - Tolleranza di carbone minuto

Salvo che le parti non abbiano convenuto altrimenti, s'intende che la percentuale di carbone minuto tollerata nelle partite di carbone grosso, su vagone, barca o camion, alla partenza dai porti, sia la seguente:

- A. per il carbone fossile "large" (o "grosso"), "Cardiff", "Newport", "Russo da macchina" e simili: 25%;
- B. per il "carbone di Scozia", "Newcastle", "Hull" e simili: 20%;
- C. per il carbone "Splint" e "Dysart": 10%;
- D. per il carbone da gas e quello americano da vapore: 60%;
- E. per l'antracite in monte (*tout venant*): 20%;
- F. antracite lavorata, da vapore (Cobbles, arancio, noce): 5%;
- G. per l'antracite lavorata e forcata, da catasta: 3%;
- H. per il coke da gas, nazionale ed estero, trasportato via terra: 3%;
- I. per il coke da gas, nazionale ed estero, importato via mare: 5%;
- J. per il coke metallurgico, nazionale ed estero, trasportato via terra: 2%;
- K. per il coke metallurgico, nazionale ed estero, importato via mare: 4%.

Salva diversa convenzione, inoltre, l'accertamento della percentuale di carbone minuto nel carbone grosso va eseguito mediante grigliatura, usando una griglia con maglia avente apertura 12 mm. di lato e con inclinazione da 45 a 30 gradi, a seconda che il carbone sia asciutto o bagnato.

Art. 544 - Tolleranza di umidità

Ove le parti non abbiano diversamente convenuto, si intende che le percentuali massime di umidità tollerate nelle partite di carboni siano:

- A. per i carboni fossili *tout-venant* e minuti non lavorati:
 - a. dal 6 al 10%, a seconda delle provenienze;
- B. per i carboni fossili lavorati:
 - a. minuto (0-10 mm): 12-15%;
 - b. noci e nocette: 10-15%;
- C. per il coke (metallurgico e da gazometro):
 - a. oltre 40 mm: 6%
 - b. da 10 a 40 mm: 10% minuto (fino a 10 mm.): 14%.

Art. 545 - Anomalie nell'esecuzione del contratto

Salvo che le parti non abbiano convenuto altrimenti, si intende che tutte le cause di forza maggiore che rendano anomale le condizioni del mercato diano a ciascuna di esse il diritto di recedere.

Sempre salvo diverso accordo, inoltre, s'intende che:

- A. mancando il compratore ad uno o più ritiri di merce, il venditore ha facoltà di rifiutare la consegna delle partite non puntualmente ritirate;
- B. ove l'acquirente ometta di eseguire alcuno dei pagamenti pattuiti, il venditore ha il diritto di rifiutare l'esecuzione delle consegne le cui scadenze si verificano nel perdurare della mora dell'acquirente.

GAS COMPRESSI LIQUEFATTI E SCIOLTI IN BOMBOLE

Metano in bombole

Art. 546 - Modalità della vendita

La vendita del metano in bombole avviene normalmente presso centrali di compressione dotate di colonnine e/o rampe, oppure presso punti di vendita di bombole sciolte.

Alle colonnine vengono effettuati i rifornimenti agli automezzi con bombole fisse.

Salvo che non sia diversamente indicato, o che non sia diversamente palese dal contesto s'intende per "gestore" l'esercente delle centrali di compressione, per "utente" l'acquirente alle colonnine ed ai punti di vendita e per "distributore" l'acquirente alle rampe.

Art. 547 - Potere calorifico

Salvo diverso accordo fra le parti, si considera implicito che ogni metro cubo di metano, alla temperatura di 15 gradi centigradi ed alla pressione assoluta di 760 mm di mercurio, debba avere un potere calorifico superiore a 9.100 chilocalorie, nella misurazione delle quali è comunque ammessa una tolleranza del 3%.

Art. 548 - Determinazione del volume del metano

La determinazione del volume del gas compresso in bombole è effettuata tenendo conto della pressione e della temperatura del gas.

A tal fine, salvo che non sia stato espressamente convenuto altrimenti, s'intende che si debba procedere come segue:

- A. la pressione viene misurata con manometri anche con campionati, con eventuale reciproco controllo del manometro del venditore su quello del compratore;
- B. la temperatura di riferimento si assume pari a quella della bombola stabilizzata dopo esposizione nell'ambiente, per la durata di almeno 8 ore, senza interventi o manipolazioni;
- C. pressione e temperatura consentono di predisporre, per i vari tipi di bombole, tabelle del tipo emanato a suo tempo dall'Ente Nazionale Metano, in cui si esprimono le variazioni di volume di gas contenuto, in funzione delle variazioni di pressione e temperatura della bombola;
- D. nei casi in cui non sia possibile mantenere esposte le bombole per la durata necessaria a raggiungere la temperatura ambiente (ad esempio per i rifornimenti alla colonnina) o in cui le parti, concordemente, decidano di non procedervi, il gas va immesso nelle bombole con pressione superiore (fino al 10%) rispetto a quella che si assume per il calcolo del volume alla temperatura di riferimento di 15 gradi centigradi;
- E. il computo del volume di gas compresso che risulterebbe dalla semplice applicazione della pressione e temperatura secondo tabelle citate viene moltiplicato per il coefficiente di comprimibilità che, per le pressioni accostantisi alle 200 atmosfere, è assunto con il valore fisso di 1,25.

Art. 549 - Capacità delle bombole

Le bombole utilizzate, salvo espresso accordo tra le parti, debbono avere una delle seguenti capacità standard: litri 60, 50, 40, 30, 24, 20 e 17.

Per esse si assume, quale valore di capacità effettiva, il valore di capacità standard o, se presente, quella punzonata sulla bombola.

Art. 550 - Intercambiabilità delle bombole

Le bombole per metano sono intercambiabili quando, in relazione alle disposizioni vigenti, la loro utilizzazione sia possibile.

Art. 551 – Tolleranze

Per gli strumenti di misura, s'intende tollerato, salvo che non sia stato pattuito altrimenti, un margine d'errore fino al 3% in più o in meno, quando tra gli errori in eccesso e quelli in difetto sia presumibile un accostamento alla compensazione.

Art. 552 - Reclami

Nei contratti tra il gestore da un lato e il distributore o l'utente dall'altro, salvo che non sia stato diversamente pattuito, non sono ammessi reclami sul volume del gas compresso, né sul numero o sul tipo o sulla capacità o idoneità delle bombole, una volta che i recipienti siano stati portati fuori dal perimetro delle centrali di compressione.

Gas tecnici**Art. 553 - Ambito di applicazione**

Gli usi e le consuetudini di cui agli articoli seguenti riguardano il commercio dei gas tecnici limitatamente alle piccole partite.

Art. 554 - Contrattazione e consegna

L'ossigeno, l'azoto, l'acetilene disciolto, l'idrogeno e gli altri gas utilizzati per analoghe applicazioni (quali argon, elio, ecc.) sono venduti, salvo diverso accordo fra le parti, in bombole di proprietà del venditore, franco sua fabbrica o suo magazzino.

Se la consegna avviene in un magazzino del venditore in località diversa dalla fabbrica, le maggiori spese si intendono, salvo che non sia stato altrimenti convenuto, a carico della controparte.

Salvo che non sia stato espressamente convenuto il contrario, inoltre, il compratore ha diritto di chiedere la ripetizione dei controlli di quantità e qualità all'atto della consegna, terminata la quale si considera decaduto il termine per far valere i relativi vizi.

Art. 555 - Misurazione e tolleranza

La misurazione dei gas tecnici è effettuata secondo le leggi fisiche e, salvo che non sia stato diversamente convenuto, si intende ammessa una tolleranza massima complessiva del 10%.

Nei contratti di compravendita aventi ad oggetto acetilene disciolto, s'intende che, qualora all'atto della restituzione delle bombole sia riscontrata una deficienza superiore a 50 grammi di acetone per chilogrammo di acetilene, essa debba essere addebitata.

Art. 556 - Cauzione e restituzione delle bombole

Salvo che non sia stato diversamente convenuto, le bombole s'intendono consegnate all'acquirente a titolo di comodato e, pertanto, rimangono sempre di proprietà del venditore, cui è dovuta una cauzione proporzionale alla quantità ed al valore attuale delle bombole.

In mancanza di diversa convenzione, inoltre, s'intende che il compratore debba restituire le bombole franco magazzino di provenienza non appena vuote, e comunque non oltre un termine massimo di tolleranza di giorni 60 dalla data di consegna.

Rimanendo le bombole di proprietà del venditore, s'intende inoltre che, in caso di loro perimento, egli abbia il diritto di ricevere dal compratore un indennizzo pari al prezzo medio di listino delle case costruttrici italiane al momento della constatazione del perimento.

In caso di mancata resa entro il termine di tolleranza di 60 giorni, il venditore ha inoltre il diritto di invocare a carico del compratore il rimborso di tutte le eventuali spese di procedura per il recupero.

Art. 557 - Responsabilità ed obblighi del compratore

Il compratore del gas è responsabile delle bombole dal momento dell'avvenuta consegna e fino a quando le bombole non siano state regolarmente consegnate al compratore.

Trascorso il termine di tolleranza di giorni sessanta, il compratore si considera altresì responsabile dell'eventuale sopravvenuta scadenza del collaudo legale anche se gli sono addebitate le penalità di ritardata resa.

Salvo diverso accordo, il compratore è inoltre responsabile, sul piano dei rapporti interni con l'acquirente, degli eventuali danni derivanti dalla non conformità dei mezzi di trasporto da lui utilizzati alle normative applicabili.

Salva diversa convenzione espressa, s'intende che il compratore di gas non possa, per alcun motivo, far riempire le bombole avute in comodato presso fornitori diversi dal proprietario delle bombole; non possa cedere, neppure temporaneamente, il possesso o il godimento a terzi e debba infine restituirle in perfette condizioni, rispondendo di qualsiasi eventuale avaria.

Salva diversa convenzione, inoltre, s'intende che le bombole devono servire esclusivamente per il trasporto e la conservazione del gas a cui sono destinate e che ne sia tassativamente precluso ogni altro impiego.

Art. 558 - Bombole di proprietà del compratore o di terzi

Ove sia l'acquirente ad affidare bombole proprie o di terzi al venditore del gas, perché le riempia, s'intende che esse il compratore ne garantisca la conformità alle normative vigenti ed applicabili, e che egli garantisca inoltre che esse non contengano, né abbiano contenuto, materiale che possa essere pericolose in contatto con il gas per il quale risultano abilitate.

Tale garanzia è condizionata al fatto che, al momento della presa in consegna e comunque prima del riempimento, il venditore si sia fatto esibire un documento atto a provare la legittimità dell'uso di tali bombole per il riempimento da parte di terzi.

Art. 559 - Pagamento

Ove non sia stato diversamente convenuto tra le parti, s'intende che il pagamento delle forniture di gas sia dovuto all'atto della consegna e, ove il relativo prezzo sia globalmente inferiore ai limiti previsti dalla legge per l'uso del denaro contante, debba essere effettuato con tale mezzo di pagamento.

G.P.L. (Gas di petrolio liquefatto)

Art. 560 - Condizioni di vendita

S'intende che chi venda il gas propano liquido al pubblico sia obbligato nei confronti dei singoli acquirenti a consegnarlo in recipienti di ferro da Kg 10, 15 o 25, sottoposti a controllo e verifica di tenuta all'atto di ogni riempimento, nonché a ricollaudare periodicamente nei termini fissati dalle norme di legge.

Art. 561 - Recipienti (bidoni)

Salvo che non sia stato diversamente convenuto, si intende che i recipienti (detti "bidoni") siano dati in comodato, dal produttore, al concessionario o al distributore autorizzato, e che questi ultimi siano obbligati a restituirli alla cessazione del rapporto.

Analogo obbligo s'intende gravare sull'acquirente finale alla cessazione dell'utenza.

Cap. 17 – PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA E PLASTICA

Non sono stati accertati usi.

Cap. 18 – PRODOTTI DELLE INDUSTRIE VARIE

STRACCI E CARTA DA MACERO

Art. 562 - Stracci: composizione

S'intende per "straccio in sorte" genuino quello avente tutte le qualità di cui generalmente si compone lo straccio misto non classificato prima di essere sfruttato; la proporzione è la seguente:

- A. fra il 6 e l'8% di bianco (1°, 2°)
- B. fra il 2 e l'3% di maglie di lana
- C. fra il 10 e il 15% di panno vecchio senza fodere
- D. fra il 2 e il 4% di canape
- E. fra il 5 e l'8% di pezzame colorato
- F. per il rimanente, da cotone colorati, calze di cotone, bianco 3°, juta, scarto, panno, rayon, seta, cartaccia, ecc.

Lo straccio bianco ed il pezzame possono anche essere venduti a parte.

Art. 563 - Stracci da scartarsi

S'intende che lo straccio unto e lo straccio di spazzatura debbano essere scartati.

Art. 564 - Cartaccia: composizione

Nella "cartaccia" s'individuano le seguenti categorie:

- A. ritagli di tipografia bianchi;
- B. ritagli di tipografia semi-bianchi;
- C. ritagli di tipografia colorati;
- D. carta d'archivio bianca;
- E. carta d'archivio colorata;
- F. carta ex sacchi di cemento sbattuti;
- G. carta ex sacchi di cemento non sbattuti;
- H. cartaccia di cestino e negozio.

Per la cartaccia di cestino e negozio è ammessa una tolleranza di materiale eterogeneo dal 5% al 10%.

La carta d'archivio bianca (anche indicata come "archivio bianco") può essere scartonata o non scartonata. Purché non si tratti di archivio bianco venduto a cartiere, s'intende, salvo diverso accordo, che esso possa essere tutto manoscritto, oppure che possa comprendere una percentuale di stampato non superiore al 20-30%.

La cartaccia di cestino e negozio venduta a cartiere, ove non diversamente concordato fra le parti, si intende debba essere pulita ed esente da materie estranee.

Art. 565 - Peso

Salvo che le parti non abbiano diversamente convenuto, gli stracci sono venduti al netto del peso dei sacchi in cui sono contenuti, che s'intende debbano essere restituiti al venditore o, in difetto, vadano pagati a parte.

Se oggetto della compravendita sono articoli classificati e imballati, s'intende che le involture siano computate a prezzo separato per gli stracci di lana ed a peso di merce per tutti gli altri articoli, ma la tara non deve superare il 3%.

Art. 566 - Tolleranze per l'umidità

Salva diversa convenzione fra le parti, s'intende che lo straccio non asciutto sia venduto al netto del maggior peso derivante dall'umidità.

I gradi di umidità considerati normali sono i seguenti:

- A. per gli stracci di lana: fino al 10-15%;
- B. per gli stracci di cotone: fino a circa 8%;
- C. per gli stracci di canape: fino al 8-10%;
- D. cordami di canape fino al 10-14%.

Art. 567 – Pagamento

In difetto di diverse pattuizioni espresse, il pagamento s'intende dovuto:

- A. a pronti contanti e senza sconti per le piccole partite di straccio in sorte e di cartaccia, sempre che il corrispettivo sia contenuto entro i limiti stabiliti dalla legge per l'utilizzo del denaro contante;
- B. negli altri casi, a 30 giorni da fattura.

Art. 568 - Pezzami per pulitura macchine

Quando la compravendita ha ad oggetto "pezzami per pulitura di macchine", s'intende che la merce debba essere effettivamente composta di materiale idoneo a tale scopo.

Per conseguenza, salvo diverso accordo, s'intende che gli stracci venduti come "pezzami per pulitura di macchine" debbano essere consegnati aperti e privi di ganci, di bottoni e, per quanto possibile, corpi estranei in genere e di parti troppo ruvide, oltre che lavati e sterilizzati (atti cioè ad essere manipolati senza pericolo alcuno).

I pezzami per pulitura di macchine possono essere di varie qualità (bianchi, chiari, colorati) e di vari tipi. Il loro pregio s'intende proporzionale alla percentuale di tessuto di cotone, all'ampiezza della pezzatura ed alla leggerezza del tessuto. S'intende quindi per "ottimo pezzame" quello di puro cotone, leggero e di pezzatura molto grande.

Art. 569 - Filetti per pulitura macchine

S'intende per "filetti per pulitura di macchine" il materiale costituito da cascami di filati provenienti da filature o da tessiture, preferibilmente da fibre di cotone. La merce venduta come "filetti per pulitura di macchine" s'intende debba essere consegnata cardata e pettinata con idoneo strumento, oltre che priva (per quanto possibile) di parti metalliche di qualsiasi genere.

Art. 570 – Modalità di trasporto, imballaggio e tara

S'intende che la merce venduta come pezzame o filetti per pulitura di macchine debba essere riparata sia dalla polvere, che da sporcizie o da altro durante il trasporto e consegnata in colli avvolti in tela di juta. Ove non sia stato espressamente convenuto altrimenti, s'intende che il peso della juta, sino al 4% del totale, vada considerato come "tara per merce".

Art. 571 - Tolleranze

L'umidità normale per i pezzami e filetti in discorso è del 10/12%.

Nei tipi fini dichiarati di puro cotone la presenza di fibre sintetiche o di materiale pesante o di pezzatura minuta è tollerata sino al 8/10%.

Il calo peso all'arrivo della merce è tollerato sino al 2%

Art. 572 - Rischi della spedizione

Salva diversa convenzione espressa, s'intende che la merce viaggi per conto e a rischio esclusivo del compratore, indipendentemente dalla previsione della clausola "franco arrivo". Ogni reclamo qualitativo deve essere fatto entro 8 giorni dalla scoperta dei difetti.

TITOLO VI CREDITO, ASSICURAZIONE, BORSE VALORI

La delibera della Giunta camerale n. 125 del 25 giugno 2007 ha soppresso il contenuto allora vigente del capitolo relativo agli usi bancari in quanto i relativi articoli non erano conformi alla legge.

Cap. 1 – USI BANCARI

Non sono stati accertati usi.

Cap. 2 – USI DELLE ASSICURAZIONI

Non sono stati accertati usi.

Cap. 3 – USI DELLE BORSE VALORI

Non sono stati accertati usi.

TITOLO VII ALTRI USI

Cap. 1 – PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI

Sezione I: LAVATURA A SECCO, LAVATURA AD ACQUA, TINTURA DI INDUMENTI

Art. 573 - Consegna della merce e disposizioni per la lavorazione

Il committente, all'atto della consegna dei prodotti all'appaltatore o al prestatore di servizi di pulizia di indumenti, ha il diritto di chiederne la verifica a quest'ultimo; al tempo stesso, egli è tenuto nei confronti dell'appaltatore o prestatore di servizi a fornire ogni notizia utile alla lavorazione.

L'appaltatore o prestatore di servizi, ricevuta la merce da pulire, ha l'obbligo di:

- A. esaminare attentamente quanto riportato sull'etichetta dei capi d'abbigliamento consegnatigli;
- B. analizzare la natura dei capi stessi;
- C. evidenziare al cliente eventuali rischi derivanti dalla pulitura e, in ogni caso, i limiti dei servizi che potrà prestare senza danneggiare i capi;
- D. rilasciare al committente una ricevuta che rappresenti il diritto al ritiro della merce lavorata.

Art. 574 - Responsabilità del pulitore

Salvo che le parti non abbiano espressamente convenuto altrimenti, s'intende che l'appaltatore o prestatore di servizi:

- A. si impegni a compiere ogni lavorazione a regola d'arte e nel rispetto delle indicazioni riportate sulle etichette dei capi consegnategli;

- B. non garantisca il risultato dell'eliminazione di tutte le macchie e dei difetti che gli oggetti possono presentare;
- C. abbia il diritto di recedere dal contratto, prima della prima della messa in lavoro, nel caso in cui, da più approfondito ed accurato esame della merce, accerti che la lavorazione richiesta dal committente ed inizialmente confermata non darebbe buon esito;
- D. non sia tenuta a rispondere di eventuali accorciamenti, pieghe, deformazioni, afflosciamenti, indurimenti, sfilature, scoloriture, tinte imperfette, che dovessero verificarsi nel corso o dopo la lavorazione ritenuta più opportuna, qualora sulle etichette dei capi (siano essi di fibra animale, vegetale, artificiale o sintetica, di pelle, di finta pelle o di pelliccia) non siano espressamente ed evidentemente indicate le lavorazioni rilevanti cui siano stati sottoposti o la composizione del tessuto e/o la qualità del materiale;
- E. non sia responsabile di eventuali danni provocati confidando su informazioni errate contenute nelle etichette, sempre che il committente non lo avesse previamente avvisato della loro erroneità;
- F. non sia responsabile dei difetti determinatisi, a seguito delle lavorazioni, in conseguenza di vizi di tessitura, di fabbricazione, di confezione, di conservazione, di conciatura e di tintura, né in conseguenza del deterioramento a sua volta provocato da precedente esposizione dei capi a sole, luce, sudore, polvere, fumo, od infine da uso eccessivo o prolungato;
- G. non garantisca la conservazione della gomma e della impermeabilizzazione negli articoli gommati o simili, qualora essa sia conseguente a difetti d'origine.

Art. 575 - Riuscita della tintura

Nei contratti d'appalto o di servizi di tintura secondo campione, l'appaltatore o il prestatore di servizi è tenuto ad operare a regola d'arte per approssimare quanto più possibile il colore indicato dal committente, ma non a garantire il risultato della sua perfetta imitazione.

Se le parti non hanno espressamente convenuto altrimenti, si intende che, qualora il risultato della prima tintura sia difettoso per cause non imputabili all'appaltatore o prestatore del servizio di tintoria, il cliente possa chiedere di ripetere la tintura, dietro pagamento di una maggiorazione del 50% sul prezzo originariamente pattuito. L'impresa ha peraltro l'obbligo, in tal caso, di avvisare il committente in buona fede in merito all'opportunità di ripetere così il procedimento e, qualora così facendo esprima parere negativo, il committente che decida di far ripetere egualmente la lavorazione lo fa a proprio rischio e pericolo.

Art. 576 - Termine per la consegna

La ditta concorda con il cliente il termine di restituzione del capo lavorato al momento della consegna per la lavorazione del capo stesso.

Art. 577 - Termine per il ritiro

Salvo diverso accordo, s'intende che i capi consegnati per la lavorazione debbano essere ritirati entro trenta giorni da quello indicato per la loro restituzione.

L'appaltatore o prestatore di servizi non risponde in nessun caso del deterioramento che può derivare ai capi dalla giacenza nei suoi magazzini oltre il termine stabilito dal primo comma, salvo dolo o colpa grave.

Salvo che non sia stato altrimenti convenuto, s'intende che l'appaltatore o prestatore di servizi sia comunque liberato da ogni responsabilità trascorso un anno dalla scadenza del termine suddetto.

Art. 578 - Verifica degli oggetti

Il committente ha l'onere di verificare gli oggetti che ritira al momento della riconsegna. Salvo diverso accordo, il diritto di presentare reclami in merito ai vizi delle lavorazioni effettuate decade trascorsi 7 giorni dalla riconsegna.

Art. 579 - Smarrimento o distruzione degli oggetti - Risarcimento

Le pulitintorie rispondono per tutti i deterioramenti dei capi non dovuti ad usura e per il loro smarrimento nella misura massima del 50% del valore medio effettivo ed attuale di ciascun capo deteriorato o smarrito.

Sezione II: LAVATURA DI BIANCHERIA

Art. 580 - Ritiro e riconsegna per quantitativi di una certa entità

Salvo che non sia diversamente convenuto tra le parti, gli articoli da lavare sono ritirati al domicilio del committente dall'incaricato della lavanderia.

S'intende che il committente abbia l'onere di allegare ai capi consegnati la nota degli stessi.

Salvo diverso accordo, s'intende inoltre che il committente abbia il diritto di richiedere il controllo in sua presenza dei capi consegnati e di ricevere una copia della distinta firmata in segno di ricevuta.

Art. 581 - Verifica degli oggetti

Il committente ha l'onere di verificare gli oggetti che ritira al momento della riconsegna. Inoltre, salvo che non sia stato altrimenti convenuto, s'intende che il termine per presentare reclami relativi a vizi delle lavorazioni effettuate decada a 48 ore dalla restituzione dei capi per le imprese ed a 7 giorni dalla stessa per le persone fisiche.

Per persone fisiche si intendono coloro che richiedono il servizio non in quanto necessario all'esercizio di attività di impresa, ma come consumatori finali.

Art. 582 - Responsabilità e risarcimento danni

Salvo che non sia stato altrimenti convenuto, inoltre, s'intende che le lavanderie rispondano per tutti i deterioramenti non dovuti a usura e per gli smarrimenti in ragione del valore effettivo ed attuale di capi deteriorati o smarriti.

Sezione III: DECORAZIONI E TINTEGGIATURE EDILI

Art. 583 - Definizioni

S'intendono per:

- A. **“decorazioni”** quelle effettuate su superfici edili con le pietre naturali e artificiali, oltre agli stucchi e alle pitture ornamentali;
- B. **“tinteggiatura”** le operazioni in cui vengono impiegate per la copertura di superfici edili sostanze costituite da una pellicola coprente dotata di proprietà decorativo-protettive a base di acqua e costituite da resine o leganti minerali (calce, silicati), pigmenti e riempitivi;
- C. **“coloritura”** le operazioni in cui vengono impiegate per la copertura di superfici edili sostanze costituite da una pellicola coprente dotata di proprietà decorative e protettive ed eventualmente di proprietà tecniche particolari;

- D. **“verniciatura”** comprende le operazioni in cui vengono usate per la copertura di superfici edili o d’arredo sostanze costituite da una pellicola coprente trasparente, incolore o colorata, dotata di proprietà decorativo-protettive.

Art. 584 - Contrattazioni e preventivo

Il preventivo, che deve essere predisposto, a richiesta del committente, a titolo gratuito, deve contenere:

- A. il costo globale o il costo unitario dei lavori e dei materiali;
- B. la descrizione della tipologia dei lavori;
- C. i tempi di esecuzione dei lavori;
- D. la descrizione tecnica dei materiali e dei cicli applicativi;
- E. le modalità di pagamento;
- F. il termine d’efficacia del preventivo.

Art. 585 - Unità base di contrattazione

Salvo che non sia stato espressamente convenuto altrimenti, s’intende che il prezzo delle pietre artificiali sia determinato a misura, come quello delle pietre naturali da lavoro; gli stucchi anche a corpo.

Art. 586 - Modalità di misurazione

Vale quanto inserito nella pubblicazione della Camera di Commercio di Padova «Prezzi Opere Edili».

Art. 587 - Pagamento

Il pagamento delle decorazioni e delle tinteggiature avviene in rapporto all’avanzamento dei lavori in una o più soluzioni salvo diverse pattuizioni.

Sezione IV: IMPIANTI IDRAULICI, DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO E GAS

Art. 588 - Condizioni contrattuali e preventivo

L’offerta del fornitore deve contenere le condizioni contrattuali di fornitura.

I preventivi devono contenere:

- A. l’indicazione del costo globale o del costo unitario;
- B. l’indicazione dei costi di collaudo;
- C. la descrizione della tipologia dei lavori;
- D. i tempi di esecuzione;
- E. la descrizione tecnica dei materiali e dei cicli applicativi e l’indicazione delle marche commerciali impiegate;
- F. l’onere per le trasferte e i viaggi del personale;
- G. le modalità di pagamento;
- H. il periodo di validità del preventivo.

Salvo che non sia stato espressamente convenuto altrimenti, non è necessario includere nel preventivo le spese per:

- A. tutti i lavori e le provviste da muratore, falegname, scalpellino, fabbro, verniciatore, pittore, elettricista (compresi conduttori equipotenziali), ecc. e per la prestazione di scale, ponti di servizio, argani, ecc. e, in genere, qualunque opera edilizia inerente all’impianto;
- B. l’eventuale registrazione del contratto o delle fatture;
- C. il combustibile occorrente per le prove ed il collaudo degli impianti di riscaldamento.

Art. 589 - Allacciamento e deposito per gli impianti

Nei lavori che comportino allacciamento di acqua e gas, anche ove il prezzo sia stato pattuito a *forfait* e non sia fatta precedente menzione delle spese di allacciamento e di deposito cauzionale per i singoli impianti, s'intende che queste vadano addebitate al committente pure nel caso in cui siano anticipate dall'installatore.

Art. 590 - Obblighi del committente

Il committente fornisce all'esecutore dell'impianto un locale illuminato e chiudibile a chiave per uso di laboratorio, deposito attrezzi e materiali.

Art. 591 - Prove e collaudi

Nell'installazione di impianti igienico - sanitari e di reti di tubazioni per distribuzione d'acqua calda e fredda, le prove vengono eseguite ad impianto finito ed il collaudo viene eseguito secondo le normative vigenti.

Art. 592 - Pagamento

Salvo che non sia stato altrimenti espressamente convenuto, s'intende che il pagamento debba essere eseguito nel modo seguente:

- A. 20% all'atto dell'ordinazione;
- B. 35% all'arrivo dei materiali sul posto;
- C. 40% ad impianto ultimato e provato;
- D. 5% al collaudo (che salvo diverso accordo l'appaltatore s'intende abbia l'obbligo di rendersi disponibile ad eseguire entro la prima invernata, quando si tratti di impianti di riscaldamento).

La trattenuta, di comune accordo, può essere sostituita da fidejussione.

Sezione V: IMPIANTI ELETTRICI FORNITURA MATERIALI PER IMPIANTI ELETTRICI, APPARECCHI RADIO, TELEVISORI, ELETTRODOMESTICI

IMPIANTI ELETTRICI

Art. 593 - Opere e spese a carico del committente

Il preventivo deve contenere:

- A. l'indicazione del costo globale o del costo unitario;
- B. l'indicazione dei costi di collaudo;
- C. la descrizione della tipologia dei lavori;
- D. i tempi di esecuzione;
- E. la descrizione tecnica dei materiali e l'indicazione delle marche commerciali impiegate;
- F. le modalità di pagamento;
- G. il periodo di validità del preventivo.

Salvo che non sia stato altrimenti convenuto in forma espressa, s'intendono a carico del committente:

- A. opere e assistenza muratore, falegname, scalpellino, fabbro, verniciatore, pittore, ecc.;
- B. ponti di servizio, argani, scale porta, carro scala, armature;
- C. tassa di registrazione;
- D. le lampadine e le apparecchiature illuminanti quando il prezzo è indicato nel preventivo un tanto per punto luce, se non viene fatto cenno nel preventivo;
- E. i costi per allacciamenti e depositi di spettanza della società erogatrice di energia elettrica, anche se anticipati dall'installatore;

F. le linee di alimentazione dei punti luce, delle prese luce e delle prese forza, normalmente chiamate anche linee montanti, così anche i quadri primari e secondari. L'onere per le trasferte e i viaggi del personale deve essere specificato nel preventivo.

Art. 594 - Esecuzione e collaudo

Gli impianti elettrici debbono essere eseguiti e collaudati secondo la normativa tecnica vigente.

Art. 595 - Pagamento

Salvo che le parti non abbiano espressamente convenuto altrimenti, s'intende che il pagamento degli impianti vada effettuato come segue:

- A. un acconto all'atto dell'ordinazione;
- B. acconti successivi secondo gli stati di avanzamento degli impianti fino al 95%;
- C. il saldo entro 30 giorni dalla data del collaudo.

Art. 596 - Obblighi del committente

Salvo che non sia stato convenuto altrimenti, s'intende che il committente sia obbligato a fornire all'esecutore dell'impianto un locale illuminato e chiudibile a chiave per uso di laboratorio o deposito attrezzi e materiali.

FORNITURA DI MATERIALI PER IMPIANTI ELETTRICI

Art. 597 - Contrattazioni - reclami

Salvo che le parti non abbiano espressamente indicato altrimenti, s'intende che, nelle trattative e nei contratti, esse facciano riferimento a cataloghi, listino dei prezzi ufficiali ecc., nei quali siano fissate le condizioni di fornitura.

In mancanza di espressa indicazione di diverse condizioni, la fornitura si intende per merce franco partenza, escluso imballo.

S'intende inoltre che il termine per sporgere eventuali reclami decada in otto giorni dalla data di ricevimento della merce.

Art. 598 - Pagamento

Ove non sia stato espressamente pattuito altrimenti, s'intende che le spese per effetti e bolli siano a carico del committente, così come gli interessi e le spese per cessioni e cambiali con scadenze oltre la data concordata.

APPARECCHI RADIO, TELEVISORI, ELETTRODOMESTICI

Art. 599 - Contrattazioni

Salvo che le parti non abbiano espressamente indicato altrimenti, s'intende che, nelle trattative e nei contratti, esse facciano riferimento a campioni o a cataloghi, listini dei prezzi, ecc., nei quali siano fissate le condizioni di fornitura.

In mancanza di espressa indicazione di diverse condizioni, la fornitura si intende per merce franco partenza, escluso imballo; gli eventuali reclami sono accettati se presentati entro otto giorni dalla data di ricevimento della merce.

Art. 600 - Spese di contratto

Nelle vendite rateali con patto di riservato dominio, le spese, comprese quelle di registrazione, s'intendono a carico del committente, salvo patto contrario.

Art. 601 - Periodo di prova

Abrogato.

Art. 602 - Accessori

Nei prezzi riportati nei listini per i televisori e le radio non si intendono compresi accessori quali antenne e carrello portante.

GARANZIA

Art. 603 - Termini di Garanzia

Salvo che non sia stato diversamente stabilito dalle parti (anche in sede di condizioni generali di contratto), s'intende che i termini di garanzia siano i seguenti:

- A. per gli impianti di illuminazione normali:
 - a. un anno;
- B. per grosse apparecchiature elettriche, per macchinari elettrici e per apparecchiature e componentistica elettronica:
 - a. 6 mesi;
- C. per materiale per impianti elettrici, apparecchi radio, televisori, amplificatori, tubi catodici, apparecchiature e componentistica elettronica, oltre che per ogni altro elettrodomestico:
 - a. secondo la garanzia data del produttore.

Cap. 2 – USI MARITTIMI

Non sono stati accertati usi.

Cap. 3 – USI NEI TRASPORTI TERRESTRI

Non sono stati accertati usi.

Cap. 4 – USI NEI TRASPORTI AEREI

Non sono stati accertati usi.

Cap. 5 – USI NELLA CINEMATOGRAFIA

Non sono stati accertati usi.

Appendice- 1

Tavole di ragguglio

Dei pesi e delle misure già in uso nella Provincia di Padova col sistema metrico decimale approvato con Decreto Reale 20 maggio 1877, n. 3836.

MISURE LOCALI MISURE METRICHE

DENOMINAZIONE	Valore in misure metriche	Denominazione	Valore in misure legali
MISURE DI LUNGHEZZA	METRI		BRACCIA
Braccio di panno	0.680 ⁹⁸¹	Metro	1.468 ⁴⁷⁰
Braccio di seta	0.637 ⁵¹⁴	"	1.568 ⁵⁹³
Piede da fabbrica e da terra	0.357 ³⁹⁴	"	Piedi 2.798 ⁰³¹
Piede veneto	0.347 ⁷³⁵	"	2.875 ⁷⁵⁴

Il Braccio da panno e quello da seta si dividono in 12 Once.

Il Piede da fabbrica si divide in 12 Once o Pollici, l'Oncia in 12 Linee o Minuti.

Sei Piedi padovani fanno una Pertica, detta anche Canna o Passo.

MISURE DI SUPERFICIE	ARE		CAMPI
Campo	38625 ⁷²⁶	Ettara	2.588 ⁹⁴⁸

Il Campo si divide in 840 Tavole, la Tavola o Pertica quadrata in 36 Piedi quadrati. Il Campo si divide anche in 4 Quarte, la Quarta in 210 Pertiche quadrate.

MISURE DI VOLUME	METRI CUBI		PIEDI CUBI
Piede cubo	0.045 ⁶⁵⁰	Metro cubo	21.905 ⁷²⁸

Il Piede cubo è di 1728 Once cube.

125 Piedi cubi fanno il Passo cubo; 432 Piedi cubi fanno un Carro aperto; 324 Piedi cubi fanno un Carro chiuso.

MISURE DI CAPACITÀ' PER ARIDI	ETTOLITRI		MOGGIA
Moggio	3.478 ⁰¹⁶	Ettolitro	0.287 ⁵²²

Il Moggio si divide in 12 Staia; lo Staio in 4 Quarte; la Quarta in 4 Coppi; il Coppo in 3 Scodelle. Quattro Staia fanno un Sacco.

MISURE DI CAPACITÀ' PER I LIQUIDI	ETTOLITRI		
Mastello	0.712 ⁷⁵⁵	Ettolitro	1.403 ⁰⁰⁶

Un Mastello si divide in 72 Bozze; la Bozza in 4 Gotti. Nove Bozze fanno un Secchio.

PESI Chilogrammi

Libbra sottile 0.338883 Chilogramma 2.950868 Per tutti i Comuni della provincia meno Piombino e Trebaseleghe.

Libbra grossa 0.486539 Chilogramma 2.055335 Per i Comuni di Piombino e Trebaseleghe.

Libbra grossa 0.516749 Chilogramma 1.935177

La Libbra grossa si divide in 12 Once; l'Oncia in 6 Sazi.

La Libbra sottile si divide egualmente in 12 Once e l'Oncia in 6 Sazi.

I farmacisti usano la Libbra medica viennese eguale a grammi 420.008, come anche la Libbra mercantile veneta eguale a grammi 301.230.

Gli orefici usano il Marco di grammi 238,4994 diviso in 8 Once; l'Oncia in 144 Carati; il Carato in 4 Grani.

Appendice – 2

MEDIAZIONI D'USO IN MATERIA DI COMPRAVENDITA	Dovute dal venditore	Dovute dal compratore
Animali da lavoro e da allevamento e animali da macello :		
Bovini, equini, ovini, suini	1%	1%
Suini lattonzoli per capo	3%	2%
Suini lattonzoli per nidiata	2%	1%
Autoveicoli nuovi	2%	-
Autoveicoli usati	2%	2%
Bozzoli	0,50%	0,50%
Burro e formaggio	1%	1%
Cereali	v. art.120	v. art. 120
Esercizi commerciali e pubblici servizi (cessione e subcessione)	4%	4%
Farine, sfarinati e prodotti della macinazione (escluso il germe)	0,50%	0,50%
Farmacie (cessione)	3%	3%
Fieno	1%	1%
Immobili urbani (per precisazioni v. art.28)	1,5% - 3%	1,5% - 3%
Fondi rustici (per precisazioni v. art.35)	2% - 3%	2% - 3%
Legna da fuoco	1%	1%
Legname da costruzione e da opera	2%	-
Oggetti artistici	5%	5%
Ortaggi e frutta	1,5%	1,5%
Paglia	1%	1%

Pelli grezze per suole, tomaie, ecc.	1%	1%
Pelli grezze per pellicceria di produzione nazionale	1%	1%
Pelli grezze per pellicceria di importazione	-	3%
Piante	1%	1%
Polpe secche di barbabietole per l'alimentazione del bestiame	1%	1%
Sementi	0,50%	0,50%
Semi oleosi	0,50%	0,50%
Uve	1,5%	1,5%
Vini	2%	1%

MEDIAZIONI D'USO PER ALTRI CONTRATTI

Locazione di immobili urbani (ad uso di abitazione o ad uso commerciale)	Pari a due mensilità del canone di affitto, di cui metà a carico del locatore e l'altra metà a carico del conduttore
Enfiteusi perpetua	2% di cui metà a carico dell'una e metà a carico dell'altra parte contraente
Permuta di autoveicoli usati	4% di cui metà a carico dell'una e metà a carico dell'altra parte, sul prezzo dell'autoveicolo di maggior valore
Permuta di immobili	2% di cui metà a carico dell'una e metà a carico dell'altra parte, sul prezzo del bene di maggior valore
Mutuo tra privati	2% a carico del solo mutuatario
Vitalizio	2% a carico del solo vitalizante

INDICE ALFABETICO - ANALITICO

(i riferimenti sono relativi agli articoli della raccolta)

Argomento	articoli
-----------	----------

A

Acciai	445-454
Acquaviti	261-263
Acque minerali	269
Alcool	261-263
Animali da cortile	74-80
Animali da lavoro e da allevamento	48-64
Animali da macello	65-73
Apparecchi radio	599-602
Assicurazioni (usi delle)	non acc.
Autoveicoli e ricambi	474-482
Aziende commerciali, v. cessione delle	

B

Banche (usi bancari)	non acc.
Benzina	527
Bibite	269
Birra	264-268
Borse valori (usi delle)	non acc.
Burro	250-251

C

Caffè (crudo - cotto)	270-286
Carboni fossili e coke	535-545

Carburanti	527
Carta e cartoni	380-402
Carte speciali per imballaggi	431 bis - 434
Carta da macero	562-572
Cereali	88-120
Cessione di quote sociali	26
Cessione di aziende commerciali	26
Cessione di farmacie	26
Cherosene	527
Chimiche (Prodotti delle Industrie)	527-561
Cicli ed accessori	466-473
Cinematografia (prodotti sensibili)	441-444
Cinematografia	non acc.
Clausole principali nelle contrattazioni	5-11
Carboni fossili e Coke	535-545
Compensati e multistrati, paniforti listellari, pannelli truciolari e/o nobilitati, pannelli di fibra, impiallacciatore (in generale)	346-352
Compensati, multistrati	353-355
Condizionamento (Impianti)	588-592
Contrattazioni	1-4
Cristallerie, porcellane, vetrerie e terraglie	511-seg.

D

Decorazioni edili	583-587
Distillati di vino e di altre materie	261-263

E

Elettrici (Impianti)	593-596
Elettrici (Impianti) - garanzie	603
Elettrici (fornitura di materiali per impianti)	597-598
Elettrodomestici	599-602
Erbe, sementi e foraggi	136-216
Esercizi commerciali v. aziende commerciali	26

F

Farine e sottoprodotti della macinazione	237-248
Farine proteiche vegetali e di erba medica disidratata	149-159
Farmacie (cessione delle)	26
Ferramenta	445-454
Fieno	136-144
Fondi rustici: compravendita	35-38
Fondi rustici: affitto	39-47
Formaggio	250-251
Fotografia (prodotti sensibili)	441-444
Frutta (e ortaggi)	121-127

G

Gas (Impianti)	588-592
Gas compressi liquefatti e sciolti in bombole	546-561
Gas di petrolio liquefatto (G.P.L.)	560-561
Gas tecnici	553-559
Gasolio	527
Gessi	495-501
Ghiaia e sabbia	502-506

Gomma e plastica (Industrie della)	non acc.
Grafica - v. industria	403-419
Grappa di vinaccia	261-263
Grassi lubrificanti	533-534

I

Idraulici (Impianti)	588-592
Imballaggi (commercio di)	420-431
Imballaggi (nelle industrie del legno)	378-379
Immobili urbani: compravendita	28-30
Immobili urbani:locazione	31-34
Impiallaccature	364
Impianti e materiali elettrici	593-598
Impianti idraulici, di riscaldamento, condizionamento e gas	588-592
Industria grafica	403-419
Industrie chimiche (prodotti delle)	527-segg.

K

Kerosene	527
-----------------	-----

L

Laterizi	483-485
Latte	250-251
Lavatura a secco e a acqua, tintura di indumenti	573-579
Lavatura di biancheria	580-582
Leganti idraulici, calci aeree, gessi	495-501
Legna da fuoco	231-236

Legnami resinosi	315-352
Legname di latifoglie	342-345
Libri nuovi (commercio)	435-440
Locazione di immobili urbani	31-34

M

Macchine utensili	455-465
Materiali da costruzione	483-segg.
Mediazioni in genere	24-26
Metalli	445-454
Metano in bombole	546-552
Mobili	365-368
Morali (legnami da costruzione e da opera)	340

O

Oggetti artistici	523-526
Olii lubrificanti	528-532
Ortaggi (e frutta)	121-127

P

Paglia	145-148
Paniforti listellari	356-357
Pannelli truciolari e nobilitati	358-361
Pannelli di fibra	362-363
Parchetti	375-377
Paste e pasticceria	249
Pavimenti non legnosi	507-509

Pelli per pellicceria	307-314
Pelli per suola, tomaia, abbigliamento, arredamento	287-306
Piante	217-230
Pietre naturali	486-494
Pollame	74-80
Polpe secche di barbabietola per l'alimentazione del bestiame	160-174
Porcellane, cristallerie, vetrerie e terraglie	511-segg.

Q

Quote sociali v. cessione delle	26
--	----

R

Radiografia (prodotti sensibili)	441-444
Rivestimenti non legnosi	510
Ricambi autoveicoli	480-482
Riscaldamento (Impianti)	588-592

S

Sabbia e ghiaia	502 - 506
Segati	337-339
Sementi	175-193
Semi oleosi	194-216
Serramenti	369-374
Società', cessione quote delle	26
Sottoprodotti della macinazione	237-segg.
Specchi e cristalli (vetri)	515-522
Stime	27

Stracci	562-572
Scorzi, scorzoni, sottobanche (legnami da costruzione e da opera)	341

T

Televisori	599-602
Termini di consegna nelle contrattazioni	12-23
Tinteggiature edili	583-587
Tintura di indumenti, lavatura a secco e ad acqua	573-segg.
Tipografici, prodotti	403-segg.
Trasporto, mezzi di	466-segg.
Travatura	335-336
Tronchi	331-334

U

Uova	81-87
Uve	128-135

V

Vetriere, cristallerie, porcellane e terraglie	511-seg.
Vetri (specchi e cristalli)	515-522
Vini	252-260